

108.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 MARZO 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.
Congedi	6324
Disegni di legge:	
(<i>Approvazione in Commissione</i>) . . .	6375
(<i>Deferimento a Commissione</i>) . . .	6338, 6351 6375
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (1064);	
LONGO LUIGI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 — Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (2);	
ROBERTI ed altri: Ripristino della pensione di anzianità ed abolizione delle trattenute sulle pensioni di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (96);	

PAG.

VECCHIETTI ed altri: Miglioramenti dei trattamenti economici delle pensioni dell'INPS e riforma del sistema di pensionamento. Norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'INPS (114);
PELLICANI: Integrazione della delega al Governo, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, per l'estensione della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni privi di trattamento pensionistico (141);
FERIOLI ed altri: Modificazioni e integrazioni alle vigenti norme sui trattamenti di pensione della previdenza sociale (209);
BONOMI ed altri: Modifica di alcune norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (215);
GUERRINI GIORGIO ed altri: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (217);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

PAG.	PAG.
DE LORENZO FERRUCCIO e CASSANDRO: Ri- congiunzione delle disposizioni previ- denziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trat- tamento di previdenza e di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio av- venuta anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322 (365);	MANCINI VINCENZO . . . 6330, 6336, 6353, 6371
BONOMI ed altri: Interpretazione auten- tica dell'articolo 22 della legge 26 ot- tobre 1957, n. 1047, integrata dall'arti- colo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernenti il trattamento previden- ziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (432) 6321	MAZZOLA 6349
PRESIDENTE 6321, 6327	MENGOZZI 6324
ABELLI 6334	MITTERDORFER 6369, 6374
ALPINO 6346, 6350	MONACO 6335, 6347, 6350, 6362
ANDREOTTI 6324	MORGANA 6323
ANSELMI TINA 6322	PAZZAGLIA 6329, 6233, 6364 6367, 6373, 6374
BARCA 6324, 6350	PELLIZZARI 6355
BIAGGI, <i>Presidente della Commissione</i> 6334 6338, 6354, 6373	POCHETTI 6331, 6341
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i> . . . 6323, 6332 6333, 6337, 6341, 6350 6353, 6362, 6371, 6372	POLOTTI 6362
BOFFARDI INES 6370, 6374	ROBERTI 6350, 6356
BONIFAZI 6329	ROSSINOVICH 6346, 6350, 6351, 6353
BRODOLINI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 6350	SANTAGATI 6361, 6362, 6363
CACCIATORE 6354, 6362, 6363	SGARBI BOMPANI LUCIANA 6322, 6374
CAMBA 6337, 6366, 6369, 6373	SULOTTO 6328, 6331
CORGHI 6369, 6373, 6374, 6375	TEDESCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . 6324 6338, 6341, 6353, 6362, 6372
COTTONE 6332, 6333, 6349, 6365	TOGNONI . . . 6324, 6333, 6368, 6372, 6373
FERIOLI 6360, 6362	ZANIBELLI 6349
GRAMEGNA 6340	
GUERRINI GIORGIO 6370	Proposte di legge:
LIBERTINI 6338, 6341, 6352, 6353	(Annunzio) 6321, 6338
	(Approvazione in Commissione) . . . 6375
	(Deferimento a Commissione) . . . 6351, 6375
	(Svolgimento) 6321
	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):
	PRESIDENTE 6376
	AMODEI 6376
	VENTUROLI 6376
	Votazione per appello nominale 6341
	Votazione segreta 6325
	Ordine del giorno della seduta di domani . . 6376

La seduta comincia alle 10.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Cattani, Ciampaglia, Foderaro, Nannini, Scarascia Mugnozza e Spadola.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

DE MARIA: « Sistemazione dei veterinari coadiutori addetti agli uffici veterinari comunali » (1265);

DE MARIA: « Estensione ai veterinari comunali capi, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 » (1266);

DE MARIA: « Integrazione della composizione del consiglio provinciale di sanità, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 febbraio 1961, n. 257 » (1267);

DARIDA: « Riconoscimento integrale come servizio civile del servizio militare prestato anteriormente alla nomina di ruolo dei pubblici dipendenti » (1268);

VICENTINI ed altri: « Assoggettamento ad imposta dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato » (1269);

NAPOLITANO FRANCESCO: « Modifica alle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto riguarda la liquidazione definitiva della pensione » (1270);

LUZZATTO ed altri: « Provvedimenti in favore degli ex combattenti, partigiani, mutilati o invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra dipendenti dello Stato o enti equiparati » (1271).

Saranno stampate e distribuite. Le prime quattro, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilir-

ne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte ed alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

ALESI: « Estensione degli interventi previsti dall'articolo 4 lettera d) del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, da Piave Vecchia alla Bocca di Primero » (404);

SCALIA: « Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da enti pubblici o privati » (1021);

BOTTA, FABBRI, MIROGLIO, GIORDANO, DEL DUCA, MARCHETTI, AMADEO, GIRAUDI, PERDONÀ, AZZARO, CATTANEI, GREGGI, PREARO, PISONI, DEGAN, CARRA, CALVETTI, SANGALLI, FIOROT, BOBRATO ed URSO: « Ulteriore piano di intervento a favore della viabilità provinciale e prosecuzione dei benefici previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 » (1098).

Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (1064) e delle concorrenti proposte di legge Longo Luigi ed altri (2), Roberti ed altri (96), Vecchietti ed altri (114), Pellicani (141), Ferioli ed altri (209), Bonomi ed altri (215), Guerrini Giorgio ed altri (217), De Lorenzo Ferruccio e Cassandro (365) e Bonomi ed altri (432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale; e delle concorrenti proposte di legge Longo Luigi ed altri, Roberti ed altri, Vecchietti ed altri, Pellicani, Ferioli ed altri, Bonomi ed altri, Guerrini Giorgio ed altri, De Lorenzo Ferruccio e Cassandro, Bonomi ed altri,

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri abbiamo esaurito, dopo averli esaminati e votati, gli emendamenti all'articolo 8. La votazione dell'articolo 8 deve ancora aver luogo. Esamineremo ora l'articolo 8-bis e relativi emendamenti, dopo di che voteremo sia l'articolo 8 sia l'articolo 8-bis.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-bis.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità e di invalidità dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, da liquidare alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 sono determinate con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le pensioni delle assicurazioni obbligatorie previste al comma precedente liquidate alle lavoratrici assicurate in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968 sono riliquidate, a domanda, determinandone l'importo con gli stessi criteri di calcolo stabiliti per i lavoratori assicurati, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

8. 0. 2. Anselmi Tina, Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobianco, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio.

L'onorevole Tina Anselmi ha facoltà di svolgerlo.

ANSELMI TINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 8-bis tende a garantire due essenziali traguardi. Innanzitutto l'unificazione del trattamento per la pensione di invalidità e vecchiaia fra donne e uomini. Attualmente il nostro sistema prevede una differenza in meno di circa 2.052 lire al mese per la pensione di invalidità tra la donna e l'uomo. Con questo articolo aggiuntivo si vuole raggiungere la parità fra i due sessi e nello stesso tempo si vuole garantire un eguale trattamento alla donna assicurata, sia essa lavoratrice autonoma sia essa lavoratrice dipendente.

Con la seconda parte dell'articolo aggiuntivo si vuole garantire alle donne assicurate, che hanno fatto domanda di pensione anteriormente a questa legge, la possibilità di una riliquidazione a partire dal 1° gennaio 1969. Cioè si vuole dare la possibilità di riliquidare la pensione in base al trattamento più favorevole che questa legge consente.

Voglio sottolineare qui anche la ragione per la quale il nostro gruppo ha ritirato l'emendamento inteso a garantire la parità di pensione anche di vecchiaia. La ragione è questa: noi sappiamo che anche il sistema previdenziale italiano va uniformandosi sulla base di quello degli altri paesi del mercato comune. Orbene, nei paesi del mercato comune è stato già raggiunto un sistema paritario fra la donna e l'uomo, nel senso che le donne negli altri paesi d'Europa vanno in pensione all'età di 60 anni. Per questo noi abbiamo chiesto al Governo di non modificare l'emendamento. Intendiamo infatti che in Italia la donna lavoratrice dipendente possa andare in pensione ancora a 55 anni, stante le particolari condizioni che ritardano il suo inserimento nel mondo del lavoro. Noi non abbiamo perciò ritenuto opportuno insistere perché a 55 anni la donna possa avere la stessa pensione che realizza il lavoratore a 60 anni, perché noi garantiamo questo trattamento più favorevole rispetto agli altri paesi del mercato comune e perché, andando la donna in pensione a 55 anni anziché a 60 anni, ne deriverebbe un onere maggiore per lo Stato, che, in questo momento, il Governo ha detto di non poter assolutamente assumere.

PRESIDENTE. A questo articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Tina Anselmi ed altri, è stato presentato il seguente emendamento:

Alla seconda riga, prima della parola: anzianità, aggiungere la parola: vecchiaia; alla sesta riga del secondo comma sopprimere le parole: a domanda.

8. 0. 2/1. Sgarbi Bompani Luciana, Flamigni, Fibbi Giulietta, Tempia Valenta, Arzilli, Libertini, Alini, Pochetti, Sulotto, Gramegna.

L'onorevole Luciana Sgarbi Bompani ha facoltà di svolgerlo.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Tina Anselmi svolgendo il suo articolo aggiuntivo, ha espresso la volontà unanime dei

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

vari gruppi di arrivare a sopprimere una norma del vecchio ordinamento pensionistico che, valutando in modo inferiore le marche assicurative delle lavoratrici, determinava di conseguenza pensioni discriminate a loro danno e, quindi, inferiori di 2.052 lire. Il nostro gruppo è stato spinto a proporre una modifica all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Tina Anselmi per evitare che tale discriminazione venga eliminata solo parzialmente. Non comprendiamo le ragioni che vengono apportate per non comprendere nel superamento di tale discriminazione anche la pensione di vecchiaia. Non vale certamente dire che, anticipando l'età pensionabile a 55 anni per le lavoratrici, noi già facciamo ad esse una condizione favorevole, per cui non sarebbe giusto per le pensioni di vecchiaia superare la discriminazione. In tal modo effettivamente si viene a giustificare una discriminazione a danno delle lavoratrici per la pensione di vecchiaia, in quanto, se riteniamo giusto — per ragioni la cui fondatezza nessuno mette in dubbio — anticipare di 5 anni l'età pensionabile della donna, noi dobbiamo appunto trarne tutte le conseguenze. Non dobbiamo far pagare alle donne lavoratrici questa anticipazione di 5 anni, relegandole ancora una volta in una posizione di inferiorità. Ecco perché nel nostro subemendamento aggiungiamo la parola « vecchiaia » e aggiungiamo anche che tale riliquidazione per le vecchie pensioni non deve essere fatta a domanda, come si dice appunto nell'emendamento 8-bis dell'onorevole Anselmi Tina. Ci chiediamo infatti: chi non farà domanda non avrà diritto a questa riliquidazione? Non è possibile invece stabilire una norma precisa e diversa per evitare che poi molte lavoratrici non possano in concreto godere di questo beneficio? Questo è il senso del nostro subemendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-bis.

Le pensioni di invalidità liquidate a tutto il 31 dicembre 1968 alle donne in base alle norme in vigore prima del 1° maggio 1968, vengono riliquidate sulla base dei coefficienti di calcolo delle pensioni previsti dalle stesse norme per gli uomini.

8. 0. 1.

Orilia, Finelli, Morgana.

MORGANA. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo è evidentemente superato da quelli illustrati or ora dalle onorevoli Tina

Anselmi e Luciana Sgarbi Bompani. Pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo che nel corso della seduta di ieri si era stabilito che l'articolo aggiuntivo Sgarbi Bompani Luciana 29. 0. 3 sarebbe stato preso in esame in questa sede. Esso è del seguente tenore:

ART. ...

Le pensioni di invalidità e anzianità liquidate a tutto il 31 dicembre 1968 alle donne, in base alle norme in vigore prima del 1° maggio 1968, vengono riliquidate sulla base dei coefficienti di calcolo delle pensioni, previsti dalle stesse norme per gli uomini.

29. 0. 3. **Sgarbi Bompani Luciana, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutor, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gessi Nives, Gramagna, Marzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Rossinovich, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Lo manteniamo, considerandolo già svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Anselmi Tina 8. 0. 2, sul subemendamento Sgarbi Bompani Luciana 8. 0. 2./1, sull'ultimo comma dell'emendamento Sulotto 8. 8, accantonato nel corso della seduta di ieri, sull'emendamento Santagati 8. 7, nonché sull'articolo aggiuntivo Sgarbi Bompani Luciana 29. 0. 3?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore esprime parere favorevole riguardo all'articolo aggiuntivo Anselmi Tina 8. 0. 2, che intende ammettere alla riliquidazione tutte le pensioni di invalidità e di anzianità calcolate secondo le norme preesistenti alla legge n. 238, ossia anteriormente al 1° maggio 1968. Il relatore è invece contrario alla prima parte del subemendamento Sgarbi Bompani Luciana 8. 0. 2/1, con la quale si intende estendere il medesimo trattamento anche alle titolari di pensione di vecchiaia, perché il nostro sistema prevede un'anticipazione, per il trattamento di vecchiaia, di cinque anni per le donne rispetto agli uomini. Il relatore è favorevole invece alla seconda parte del subemendamento medesimo, tendente a soppri-

mere, nel secondo comma dell'articolo aggiuntivo Anselmi Tina 8. 0. 2 le parole: « a domanda », ossia tendente a far sì che la ri-liquidazione di tutte le pensioni di anzianità e di invalidità avvenga automaticamente.

Ritengo che l'emendamento Santagati 8. 7 sia assorbito dall'articolo aggiuntivo Anselmi Tina 8. 0. 2.

TOGNONI. Perché non la reciproca? Sono norme sostanzialmente identiche.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Si fondono insieme.

Per quanto si riferisce all'ultimo comma dell'emendamento Sulotto 8. 8, il relatore è pure contrario. Il relatore è dell'avviso che si debba adottare il testo dell'articolo aggiuntivo Anselmi Tina 8. 0. 2.

Per quanto si riferisce all'articolo aggiuntivo Sgarbi Bompani Luciana 29. 0. 3, ritengo che esso sia assorbito dall'articolo aggiuntivo Anselmi Tina 8. 0. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il relatore.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Signor Presidente, per facilitare il suo compito nelle votazione, preciso anzitutto che ritiriamo la prima parte del subemendamento Sgarbi Bompani che tende in sostanza a introdurre le pensioni di vecchiaia tra quelle che dovrebbero essere maggiorate. Manteniamo invece la seconda parte del subemendamento Sgarbi Bompani, espressivo delle parole « a domanda ». La prima parte del subemendamento Sgarbi Bompani, che propone di aggiungere la vecchiaia, è praticamente assorbita dall'ultimo comma dell'emendamento Sulotto che tra poco sarà posto ai voti. L'articolo aggiuntivo Sgarbi Bompani e l'emendamento Santagati dovrebbero essere considerati fusi in un testo unificato Anselmi Tina-Santagati-Sgarbi Bompani Luciana, da votarsi contestualmente. Non è infatti ammissibile che il relatore, su emendamenti di identico contenuto, dichiari di considerare assorbiti in quello di un deputato della maggioranza gli emendamenti presentati dalla minoranza.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, chiedo alla sua cortesia di voler accertare se in questo momento sono in corso sedute di Commissione, ciò che non dovrebbe essere consentito.

PRESIDENTE. Mi viene comunicato, onorevole Andreotti, che nessuna seduta di Commissione è in corso.

ANDREOTTI. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Siamo dunque alla votazione dell'ultimo comma dell'emendamento Sulotto 8. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo, e del seguente tenore:

« Gli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati di lire 2.052 per le pensioni ordinarie dirette a favore delle donne, liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, o successive, purché in base alle norme di legge preesistenti ».

MENGOZZI. Chiedo la votazione per scrutinio segreto. (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, spesso in quest'aula è stata, con piena legittimità, avanzata richiesta verbale di votazione qualificata!

BARCA. Chiedo la parola per un richiamo al regolamento, signor Presidente, perché ella aveva già indetto la votazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono una persona leale, d'altra parte il resoconto stenografico riporterà certo le mie precise parole, che erano: « Siamo dunque alla votazione ». Dire: « Siamo dunque alla votazione » non significa affatto che la votazione fosse indetta. Onorevole Barca, a quale articolo del regolamento ella intende richiamarsi?

BARCA. Chiedo che venga acquisito al processo verbale che il nostro gruppo ritiene che si fosse già in votazione. Reputiamo anche opportuno, signor Presidente, con la dovuta deferenza, che la Presidenza si attenga alle rituali formule regolamentari, evitando formule troppo discorsive che permettono continuamente di riaprire il discorso.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

PRESIDENTE. Onorevole Barca, se lei si riferisce alla domanda di scrutinio segreto avanzata verbalmente, mi appello al suo gruppo per sapere quante volte in passato ciò è stato fatto. (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

Confermo, onorevoli colleghi, che non avevo indetto la votazione. Onorevole Barca, comunque, la sua dichiarazione resta acquisita al processo verbale.

Chiedo ora alla Camera se la richiesta di scrutinio segreto sia appoggiata.

(*E appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sull'ultimo comma dell'emendamento 8. 8. Sulotto, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	422
Maggioranza	212
Voti favorevoli	189
Voti contrari	233

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Avolio
Abelli	Azimonti
Alboni	Badaloni Maria
Alini	Balasso
Allegri	Baldani Guerra
Allera	Baldi Carlo
Amadei Giuseppe	Ballarin Renato
Amadei Leonetto	Barberi
Amadeo Aldo	Barbi
Amasio	Barca
Amendola Giorgio	Bardelli
Amendola Pietro	Bardotti
Amodei Fausto	Baroni
Amodio Francesco	Bartesaghi
Andreoni	Bartole
Andreotti	Battistella
Anselmi Tina	Beccaria
Antoniozzi	Belci
Ariosto	Bemporad
Armani	Benedetti
Arzilli	Benocci
Assante	Bensi
Averardi	Beragnoli

Berlinguer	Ciccardini
Bernardi	Cicerone
Biaggi	Cingari
Biagini	Cocco Maria
Biagioni	Colajanni
Biamonte	Colleselli
Bianchi Fortunato	Colombo Emilio
Biondi	Colombo Vittorino
Bisaglia	Compagna
Bodrato	Conte
Boffardi Ines	Corà
Boiardi	Corghi
Boldrin Anselmo	Corona
Boldrini Arrigo	Cortese
Bonifazi	Corti
Borghi	Cossiga
Borraccino	Cottone Benedetto
Bortot	Cristofori
Botta	Cuttitta
Bottari	Dagnino
Bova	D'Alessio
Bressani	Dall'Armellina
Brizioli	Damico
Bronzuto	D'Angelo
Bruni	D'Auria
Bucalossi	de' Cocci
Bucciarelli Ducci	Degan
Buffone	De Laurentiis
Busetto	Del Duca
Cacciatore	De Leonardis
Caiati	Demarchi
Caiazza	De Meo
Caldoro	De Poli
Calveti	De Ponti
Camba	De Stasio
Canestrari	Di Benedetto
Canestri	Di Giannantonio
Caponi	Di Leo
Capra	Di Lisa
Caprara	di Marino
Carenini	Di Mauro
Carra	Di Nardo Raffaele
Carrara Sutour	D'Ippolito
Caruso	Di Puccio
Cascio	Di Vagno
Cassandro	Drago
Castelli	Elkan
Castellucci	Erminero
Cataldo	Esposito
Cebrelli	Evangelisti
Cecati	Fabbri
Ceravolo Domenico	Fanelli
Ceravolo Sergio	Fasoli
Ceruti	Ferrari
Cervone	Ferretti
Cesaroni	Ferri Giancarlo
Chinello	Fibbi Giulietta
Ciaffi	Fiorot

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

Fiumanò	Levi Arian Giorgina	Mussa Ivaldi Vercelli	Riccio
Flamigni	Lezzi	Nahoum	Roberti
Forlani	Libertini	Napoli	Rognoni
Fornale	Lima	Napolitano Francesco	Rossinovich
Fortuna	Lizzero	Napolitano Giorgio	Ruffini
Foscarini	Lobianco	Napolitano Luigi	Rumor
Foschi	Lombardi Mauro	Natali Lorenzo	Russo Carlo
Fracanzani	Silvano	Natoli Aldo	Russo Ferdinando
Fracassi	Longo Luigi	Nenni	Russo Vincenzo
Franchi	Longoni	Niccolai Cesarino	Sabadini
Frasca	Lospinoso-Severini	Niccolai Giuseppe	Sacchi
Fregonese	Luberti	Novella	Salvatore
Fusaro	Lucchesi	Nucci	Salvi
Galluzzi	Lupis	Ognibene	Sandri
Gastone	Luzzatto	Olmini	Sangalli
Gerbino	Macaluso	Origlia Edoardo	Santagati
Gessi Nives	Macciocchi Maria	Orilia Vittorio	Santoni
Giachini	Antonietta	Orlandi	Sargentini
Giannantoni	Maggioni	Padula	Sarti
Giannini	Magri	Pagliarani	Scaglia
Giglia	Malagugini	Pajetta Giuliano	Scaini
Giolitti	Malfatti Francesco	Palmiotti	Scalia
Giordano	Malfatti Franco	Pandolfi	Schiavon
Giovannini	Mancini Antonio	Pascariello	Scianatico
Giraudi	Mancini Giacomo	Patrini	Scionti
Giudiceandrea	Mancini Vincenzo	Pavone	Scipioni
Gorreri	Marchetti	Pazzaglia	Scotoni
Gramegna	Mariotti	Pellegrino	Scotti
Granata	Marmugi	Pellizzari	Scutari
Granelli	Marocco	Pennacchini	Sedati
Granzotto	Marraccini	Perdonà	Semeraro
Grassi Bertazzi	Marras	Pica	Senese
Grimaldi	Martelli	Piccinelli	Sgarbi Bompani
Guerrini Giorgio	Maschiella	Piccoli	Luciana
Guerrini Rodolfo	Masciadri	Pigni	Sgarlata
Guglielmino	Mascolo	Pintus	Silvestri
Gui	Mattalia	Pirastu	Simonacci
Gunnella	Mattarella Bernardo	Piscitello	Sinesio
Helfer	Mattarelli Gino	Pisicchio	Sisto
Ianniello	Maulini	Pisoni	Skerk
Imperiale	Mazza	Pistillo	Sorgi
Ingrao	Mazzola	Pitzalis	Spagnoli
Iotti Leonilde	Mengozzi	Pochetti	Specchio
Iozzelli	Merenda	Polotti	Speciale
Isgrò	Miceli	Prearo	Speranza
Jacazzi	Micheli Pietro	Preti	Spitella
La Bella	Milani	Pucci Ernesto	Squicciarini
Laforgia	Minasi	Querci	Stella
Lajolo	Miotti Carli Amalia	Racchetti	Storchi Ferdinando
La Loggia	Monaco	Raffaelli	Sulotto
Lama	Monasterio	Raicich	Tagliaferri
Lamanna	Monti	Rauci	Tanassi
Lami	Morelli	Rausa	Tantalo .
Lattanzi	Morgana	Re Giuseppina	Tarabini
Giannigiacommo	Moro Dino	Reale Oronzo	Taviani
Lavagnoli	Morvidi	Reggiani	Tempia Valenta
Lenti	Mosca	Restivo	Terranova
Lepre	Musotto	Revelli	Terraroli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

Tocco	Vecchiarelli
Todros	Vecchietti
Tognoni	Venturoli
Toros	Vergani
Tozzi Condivi	Vespignani
Traina	Vetrano
Traversa	Vianello
Tripodi Girolamo	Vicentini
Trombadori	Vincelli
Truzzi	Volpe
Urso	Zaffanella
Usvardi	Zamberletti
Vaghi	Zanibelli
Valeggiani	Zanti Tondi Carmen
Valori	Zappa
Vecchi	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alesi Massimo	Gatto
Bersani	Marotta
Bianchi Gerardo	Massari
Bianco Gerardo	Meucci
Bima	Mezza Maria Vittoria
Bonea	Rampa
Calvi	Romanato
Cattanei Francesco	Santi
Cattaneo Petrini Giannina	Scardavilla Servadei
Cavallari	Sullo
Della Briotta	Tùccari
Feroli	Vetrone
Galli	Zagari

(concesso nella seduta odierna):

Cattani Venerio	Nannini
Ciampaglia	Scarascia Mugnozza
Foderaro	Spadola

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Prima che la Camera deliberi sugli emendamenti ancora da votare, la Presidenza desidera fare alcune precisazioni in merito a quanto si è verificato prima della votazione. Sono stati mossi due addebiti alla Presidenza. Il primo è quello di avere accettata la domanda di votazione a scrutinio segreto in ritardo rispetto all'indizione della votazione; il secondo, di avere accettato la richiesta di votazione fatta oralmente, e non per iscritto.

Quanto al primo punto, ricordo che l'articolo 93 del nostro regolamento stabilisce al terzo comma: « La domanda (di scrutinio segreto) deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che

egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta ». Dal resoconto stenografico, che ho sott'occhio, risultano le seguenti testuali parole del Presidente: « Onorevoli colleghi, siamo dunque alla votazione di quest'ultimo comma dell'emendamento Sulotto 8. 8 ». Se non erro, questa formula, sia pure letteralmente non identica, è sostanzialmente uguale a quella del regolamento. Dire « il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti » o dire « siamo dunque alla votazione » mi sembra sia sostanzialmente la stessa cosa. Il terzo comma dell'articolo 93 del regolamento suona poi: « e prima che egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta ». Non avevo invitato gli onorevoli colleghi ad alzare la mano, e quindi la votazione non era stata indetta.

Circa il secondo addebito, e cioè che la domanda di scrutinio segreto sia stata avanzata verbalmente e non per iscritto, leggo il quarto comma dello stesso articolo 93: « Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi la Camera per verificare se la proposta di votare per divisione nell'aula, per appello nominale o per scrutinio segreto sia appoggiata dal numero di deputati richiesto per ciascuna ».

La Presidenza ha quindi rigorosamente applicato l'articolo 93 del regolamento.

Passiamo alle successive votazioni. Onorevole Tina Anselmi, devo chiedere a lei, prima firmataria dell'articolo aggiuntivo 8. 0. 2, se, considerato il tenore del subemendamento dell'onorevole Sgarbi Bompani Luciana e udite le dichiarazioni della Commissione e del Governo, accetti che nel suo emendamento siano soppresse le parole « a domanda ».

ANSELMI TINA. Accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allo stato attuale delle cose, mi sembra si debba procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo Anselmi Tina 8. 0. 2 così modificato, il cui secondo comma è identico nella sostanza all'emendamento Santagati 8. 7 ed all'articolo aggiuntivo Sgarbi Bompani Luciana 29. 0. 3.

Pongo dunque in votazione l'articolo aggiuntivo Anselmi Tina 8. 0. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo e modificato con la soppressione delle parole « a domanda ».

(E approvato).

Dobbiamo ora votare l'articolo 8 nel testo della Commissione, votazione che ieri sera

abbiamo rinviato a dopo l'esame dell'articolo aggiuntivo 8-bis, testé approvato.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è stabilita nel 74 per cento.

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura è stabilita nell'80 per cento.

Le misure intermedie della percentuale predetta nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle B) e C) annesse alla presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è stabilita nel 74 per cento dopo 40 anni per gli uomini e dopo 35 anni per le donne.

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1972 la predetta misura massima è stabilita nell'80 per cento, dopo 40 anni per gli uomini e dopo 35 anni per le donne.

Le misure intermedie della percentuale predetta nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle B) e C), B₁ e C₁, annesse alla presente legge.

Le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° maggio 1968 al 31 dicembre 1968, sono riquidate secondo le norme e i criteri di cui ai commi precedenti.

9. 3. **Sulotto, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramagna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

L'onorevole Sulotto ha facoltà di svolgerlo.

SULOTTO. Questo emendamento pone due questioni, la prima delle quali può apparire di carattere tecnico, mentre invece nella realtà ha un forte contenuto sociale.

Le tabelle allegate all'articolo 9, che riguardano l'andamento del collegamento della pensione alla retribuzione in relazione all'anzianità contributiva, stabiliscono che l'assicurato matura per ogni anno di contribuzione una pensione pari a un quarantesimo della pensione massima stabilita. Ciò significa che dopo venti anni l'assicurato matura una pensione pari alla metà di quella maturata dallo assicurato che ha quaranta anni di contribuzione. Questo potrebbe apparire logico, però nella realtà colpisce uno dei diritti acquisiti che gli assicurati della previdenza sociale godono da oltre cinquanta anni, cioè dal momento in cui è stata istituita la previdenza sociale.

Se andiamo a vedere come funzionava il vecchio sistema, rileviamo che le prime 3 mila lire di contributi base utili ai fini della pensione davano un rendimento doppio dei versamenti successivi. Questo comporta come risultato che un lavoratore che abbia venti anni di contribuzione, col vecchio sistema, anziché percepire una pensione che è la metà di quella del lavoratore che ha quaranta anni di contribuzione, percepisce normalmente una pensione superiore del 10 per cento alla metà. Questo era un criterio che teneva conto di una quantità notevole di lavoratori (in modo particolare, i contadini, i braccianti, nonché le donne, che raramente lavorano sino a cinquantacinque anni) e quindi cercava di dare un certo premio — se così lo vogliamo chiamare — a tutta quella parte di lavoratori che non avevano il massimo dell'anzianità contributiva.

D'altra parte, questo criterio viene applicato da sempre per i lavoratori statali.

Per i lavoratori statali, in relazione alla legge del luglio 1956, n. 734, il problema è regolato infatti nel seguente modo. Il lavoratore statale dopo quindici anni di anzianità contributiva matura non una pensione pari al 30 per cento, come prevede il disegno di legge, ma pari al 35 per cento; dopo venti anni matura una pensione pari al 44 per cento, e non pari al 40 per cento. Anche per quanto riguarda i lavoratori statali, cioè, vi è questo criterio che favorisce in una determinata misura tutti quei lavoratori che non riescono a raggiungere il massimo di anzianità

contributiva, si va incontro a tutti quei lavoratori — e noi pensiamo che siano milioni — che non hanno la fortuna di riuscire ad avere quaranta anni di contribuzione.

Ora, noi chiediamo che questo criterio nuovo del coefficiente costante sia cambiato e sia ripristinato il criterio valido da oltre 50 anni nella previdenza sociale; anzi chiediamo in modo chiaro, netto e preciso che si adoperi, anche per quanto riguarda i pensionati della previdenza sociale, la stessa tabella dei lavoratori statali. Non riusciremo mai a capire perché si debba fare questa discriminazione tra i lavoratori pensionati dell'INPS e i lavoratori dello Stato. Questa è la prima parte dell'emendamento.

La seconda parte dell'emendamento affronta il problema della parità reale tra uomini e donne. È impensabile che una donna possa raggiungere il massimo della pensione se, essendo per essa ridotta l'età pensionabile, rimane fermo il concetto che anche per le donne occorrono quaranta anni di contributi. Quindi, chiediamo che, per quanto riguarda le donne, gli anni di contributi necessari per raggiungere il massimo della pensione siano ridotti a trentacinque, cioè cinque anni in meno.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Per le pensioni aventi le decorrenze di cui ai commi precedenti, da liquidare a favore di lavoratrici, la condizione contributiva è riferita a 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

9. 1. Roberti, Almirante, Pazzaglia, Abelli, Santagati, Marino.

Al terzo comma, dopo le parole: tabelle B) e C), aggiungere le seguenti: D) ed E).

9. 2. Roberti, Almirante, Pazzaglia, Abelli, Santagati, Marino.

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. L'emendamento 9. 2 è soltanto una modificazione delle tabelle in conseguenza del contenuto dell'emendamento 9. 1. Non mi soffermerò molto ad illustrare questo emendamento perché già ci siamo intrattenuti al riguardo nel corso della discussione generale.

È noto alla Camera che il periodo di maggiore occupazione da parte delle donne è dal 20° al 24° anno; che successivamente vi è una notevole riduzione del numero delle donne occupate, fino a raggiungere nelle età più avanzate limiti veramente molto modesti.

In realtà, mantenendo il riferimento a 40 anni di contribuzioni, si verificherebbe che pochissime donne potrebbero raggiungere livelli di pensionamento adeguati alle esigenze di qualunque pensionato; per cui, attraverso gli emendamenti che noi proponiamo, che riguardano l'abbassamento dell'età alla quale fare riferimento per la concessione del massimo della pensione e la modifica delle tabelle, noi intendiamo garantire alle donne un migliore trattamento, in relazione a quelli che sono normalmente il tipo di occupazione e la durata della stessa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

La presente norma si applica anche per le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti mezzadri e coloni sulla base di un reddito convenzionale che sarà determinato con successivo decreto delegato da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La misura del contributo base per gli uomini, le donne e i ragazzi di cui all'articolo 44 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilita in 4 lire a decorrere dal 1° gennaio 1969.

9. 4. Bonifazi, Avolio, Alini, Amodei, Arzilli, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canevri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Esposto, Gatto, Gramegna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bonpani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ogni-bene.

L'onorevole Bonifazi ha facoltà di svolgerlo.

BONIFAZI. I gruppi del partito comunista italiano e del partito socialproletario propongono questi commi aggiuntivi all'articolo 9 perché anche alle pensioni della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, si applichi la norma che commisura la pen-

sione ad una determinata percentuale del salario o del reddito percepito.

Con l'emendamento si chiede di far fare un passo avanti verso la parità di trattamento dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che sono una grande parte dei lavoratori della terra, e si propone la delega entro un anno per consentire l'adeguata preparazione delle norme necessarie.

Il motivo della nostra richiesta è molto chiaro. Con gli orientamenti del disegno di legge governativo, tenendo conto del punto di partenza, i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri per moltissimi anni non supererebbero affatto il minimo proposto dal Governo. Domandiamo, quindi, alla maggioranza e al Governo se vogliono che le categorie interessate restino ferme al trattamento discriminato, e non solo discriminato ma anche senza prospettive, perché tutti sappiamo che, se resta fermo il congegno base della contribuzione, occorrono per un uomo di questa categoria almeno 35 anni di versamenti per superare il minimo di 18 mila lire e per una donna almeno 47 anni di contribuzione.

Si deve aprire, quindi, una nuova possibilità, nel prossimo futuro, per alcuni milioni di lavoratori autonomi. Da qui la nostra richiesta di commisurare la pensione al 74 per cento prima e all'80 per cento poi di un reddito convenzionale. La definizione di tale reddito non comporta difficoltà, qualora fosse determinata in misura uguale al salario dei salariati fissi delle varie province italiane.

Al fine di rendere possibile e ravvicinabile la commisurazione al reddito convenzionale, si propone poi di elevare il contributo base da lire 2 a lire 4 *pro capite* riducendo in tal modo il tempo necessario a superare i minimi e ad avvicinare così i contadini alla possibilità di fruire di una più elevata pensione commisurata al reddito.

L'accredito individuale può essere elevato. Infatti, come è noto, sulle 43 lire versate dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri 2 sono destinate all'accredito individuale e le rimanenti ripartite fra il fondo sociale e il fondo adeguamento. Lo Stato dovrebbe assumersi l'onere della riduzione delle somme destinate al fondo sociale e consentire così una diversa possibilità per questi lavoratori.

L'approvazione dell'emendamento non comporta poi del resto un elevato onere immediato, perché l'adeguamento della pensione al reddito avverrebbe con successivi scaglionamenti sino ai 40 anni di versamento.

L'osservazione che le categorie interessate non hanno sufficienti versamenti o che do-

vrebbero elevarne l'importo non può nascondere la verità, cioè che i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri non hanno alcuna responsabilità del ritardo con cui sono pervenuti alla conquista della pensione e che essi potrebbero contribuire in modo più elevato al fondo pensioni qualora fossero eliminate tutte le gravi e molteplici cause di ordine economico e sociale che tengono così bassa la remunerazione del lavoro contadino.

Cause sociali ed economiche quindi di uguaglianza e di giustizia dovrebbero spingere tutti i gruppi ad appoggiare la nostra proposta di aggiungere i commi in questione all'articolo 9 del disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Le percentuali previste ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, a favore dei titolari che compiano l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia rispettivamente in data successiva al 31 dicembre 1968 e al 31 dicembre 1975.

9. 5. **Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobianco, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI VINCENZO. L'emendamento si rende necessario per consentire ai titolari delle pensioni di anzianità liquidate anteriormente al 1° maggio 1968 e che compiono l'età di 60 anni, rispettivamente, dopo il 31 dicembre 1968 ed il 31 dicembre 1975 di ottenere che la pensione venga calcolata con le nuove percentuali di commisurazione e cioè con il 74 per cento, per quelli che compiono l'età suddetta dopo il 31 dicembre 1968, e con l'80 per cento per quelli che compiono tale età dopo il 31 dicembre 1975.

Non introducendo questo emendamento e lasciando la facoltà di ampliare l'opzione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto n. 488 ci sarebbe solo la possibilità per quei pensionati di anzianità che compio-

no l'età di 60 anni di ottenere la riliquidazione secondo le vecchie norme, cioè soltanto sulla base del 65 per cento.

Con questo emendamento viceversa per quelli che compiono gli anni dopo le date indicate, cioè il 31 dicembre 1968 ed il 31 dicembre 1975, si va a prevedere la possibilità di riliquidazione secondo i coefficienti di raccordo pensione-retribuzione più favorevoli, cioè 74 per cento prima, 80 per cento poi.

SULOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULOTTO. Signor Presidente, vorrei porle un quesito: su questo stesso tema ci sono diversi altri emendamenti che nel fascicolo sono riferiti ad altri articoli. Sono esattamente l'emendamento Pochetti 12. 6 e lo emendamento Camba 13. 1 e l'articolo aggiuntivo 9-ter che tratta la stessa questione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 12. 6:

Aggiungere i seguenti commi:

Tutte le pensioni di invalidità, di vecchiaia e superstiti e di anzianità, i cui titolari abbiano continuato a lavorare dopo il primo maggio 1968, possono, su richiesta degli interessati, essere riliquidate secondo le norme della presente legge al raggiungimento dell'età pensionabile oppure alla cessazione del rapporto di lavoro, purché il nuovo importo di pensione risulti superiore a quello in atto.

La decorrenza della nuova pensione è fissata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

12. 6. Pochetti, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutor, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramagna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi, Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.

Onorevole Sulotto, questo collegamento ella lo trova con l'articolo 9 che stiamo trattando, oppure con l'articolo 9-ter, così come mi suggerisce la segreteria ?

SULOTTO. In parte con l'articolo 9, in parte con l'articolo 9-ter, perché l'emendamento Pochetti è estensivo, in quanto non solo

affronta la riliquidazione della pensione di anzianità, ma anche la riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e invalidità. Sarebbe il più avanzato, diciamo.

PRESIDENTE. Sarà poi una complicazione notevole disceverare il 9 dal 9-ter.

L'onorevole Pochetti ha facoltà di svolgere il suo emendamento 12. 6; vedremo poi il modo migliore di procedere alla votazione.

POCHETTI. Signor Presidente, vorrei anzitutto chiarire che da parte nostra questo emendamento era stato presentato in Commissione come emendamento all'articolo 9, secondo quanto correttamente oggi viene qui riproposto: non abbiamo mai capito come mai l'emendamento sia stato poi riferito all'articolo 12.

Tra le sollecitazioni che sono pervenute ai diversi gruppi parlamentari, quella relativa al diritto di riliquidazione delle pensioni con le nuove norme ove queste siano più favorevoli è stata una delle più frequenti. E proprio in questo momento io ho avuto occasione di ricevere ancora una foltissima delegazione di pensionati, che venivano dal Quarticciolo e da Centocelle, i quali hanno posto di nuovo questo problema.

L'emendamento tende a riparare una grave ingiustizia che si determina allorché si rifiuta ad un pensionato di vecchiaia o di anzianità, che abbia seguito a lavorare e che abbia seguito a pagare i contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di riliquidare la pensione al raggiungimento dei 40 anni di lavoro o al momento della cessazione definitiva del lavoro. L'emendamento tende però soprattutto ad eliminare un assurdo sul piano assicurativo ed una vera e propria immoralità che si pone in essere allorché questa riliquidazione la si rifiuta al pensionato di invalidità che abbia seguito a lavorare, a versare i contributi e che al raggiungimento del sessantesimo anno di età voglia cessare ogni attività. Questo lavoratore, questo pensionato cui è stata data una pensione in dipendenza della sua ridotta capacità di lavoro e di guadagno — perché questo è il motivo per il quale gli viene concessa la pensione — che la legge tutela ai fini di un reinserimento nell'attività produttiva, al punto di favorirne la rioccupazione, questo pensionato che in dipendenza della sua invalidità avrà avuto un reddito di lavoro inferiore a quello normale, e per il quale la pensione deve essere considerata una integrazione della capacità di guadagno, e che avrà seguito a ver-

sare i contributi e che in moltissimi casi si sarà vista anche decurtare la pensione, nel caso in cui questa sia al di sopra dei minimi, alla fine della sua attività lavorativa avrà perduto anche il diritto ad avere la liquidazione della pensione con le nuove norme, ossia al 74 per cento del salario o all'80 per cento del salario al primo gennaio del 1976.

Non vi è stato alcuno, signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione che non abbia avvertito l'assurdo di questo stato di cose. Vi sono stati anche degli emendamenti che sono stati presentati a questo proposito. Il motivo per il quale non è stato presentato un emendamento che riguardasse oltre che i pensionati di invalidità — dei quali parla un altro emendamento della maggioranza — anche i pensionati di vecchiaia e i pensionati di invalidità, è stata unicamente la preoccupazione della spesa. Tale preoccupazione ha fatto rifiutare da parte della maggioranza la presentazione di emendamenti *ad hoc*. Si sono avute perplessità ad accogliere gli emendamenti presentati dalla nostra parte politica, emendamenti che pure erano riconosciuti come i più coerenti e i più corretti. Si è detto che sono troppi i pensionati di invalidità e, partendo quindi non dal presupposto del diritto che hanno questi cittadini, ma da quello del possibile onere che ne deriverebbe, si vuole negare una dovuta riparazione, e non si è passati, tra l'altro, neppure ad analizzare i dati, le cifre relative ai possibili oneri. Il dato che ha spaventato è quello relativo al numero dei pensionati di invalidità: alla fine del 1967 essi erano più di un milione e 900.000.

Non si tenne presente però da parte del relatore di maggioranza e da parte di altri colleghi, con i quali abbiamo avuto una discussione a carattere ufficioso, che circa l'80 per cento di queste pensioni di invalidità si trova al minimo e che la riliquidazione, soprattutto per i lavoratori agricoli e per le lavoratrici domestiche, non determinerebbe alcun effetto pratico. Il rimanente 20 per cento dei lavoratori, secondo una previsione realistica, andrebbe in pensione in un arco di 15 o 20 anni, per cui il numero dei pensionati che avrebbe diritto alla riliquidazione della pensione nell'arco di un anno si aggirerebbe intorno alle 20-25.000 unità. Se si tiene poi conto del calcolo delle pensioni, considerando che vi sono certe rivalutazioni previste da precedenti leggi sulla base delle quali si moltiplica il contributo base del biennio, per il coefficiente 18,72, vi è la possibilità di ottenere in qualche modo un certo aumento, e la mag-

giore spesa sarebbe di qualche miliardo all'anno. Dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 miliardi all'anno per la riliquidazione delle pensioni ai pensionati di invalidità.

A questo, poi, andrebbe aggiunto l'onere derivante dalla riliquidazione della pensione di anzianità, e di quella di vecchiaia, sulla quale la stessa maggioranza si è dichiarata d'accordo. Ma io ritengo che, avendo questi lavoratori seguito a lavorare e a versare contributi, e poiché vi è stata la trattenuta di una parte della pensione che era stata loro liquidata, essi abbiano diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Desidero richiamare l'attenzione sulle difficoltà procedurali in cui si trova la Camera per la votazione degli emendamenti ora illustrati, come potrà accadere in seguito per altri. Data la complessità tecnica della materia, si verifica infatti una sovrapposizione di emendamenti che, pur riferiti a diversi articoli, riguardano lo stesso istituto, con possibilità di preclusioni. Propongo pertanto, sempre in considerazione della specialità della materia, che ci si attenga al criterio di votare per primo l'emendamento che regola più compiutamente la materia, e, successivamente, quelli che investono ipotesi via via più ristrette.

Se questo criterio fosse accolto, bisognerebbe ora votare per primo il più ampio emendamento Camba 13. 1, ed eventualmente passare poi a quelli più restrittivi.

Insisto su questo punto non per sollevare una questione di giustizia, che sarebbe davvero inopportuna, ma perché si tratta di una questione di razionalità legislativa.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere alla Commissione se sia in grado di esprimere un parere concorde sull'*iter* da seguire. Nel caso vi fossero divergenze, sospenderei per qualche minuto la seduta per pregare il Comitato dei nove di mettersi d'accordo e di dare delle indicazioni procedurali esatte, che sarebbero assai opportune data la complessità della materia e il gran numero di emendamenti, non pochi dei quali collegati fra loro.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Signor Presidente, mi rendo conto che la quantità di emendamenti proposti ai già numerosi articoli in esame rende difficoltoso l'ordine da se-

guire nelle votazioni. È evidente che si dovrebbe sempre partire dal più lontano per arrivare poi a quello più vicino. Ma, anche in questo caso, non si può evitare che più emendamenti riguardino un medesimo istituto previsto in diversi articoli: questo è, per esempio, il caso della pensione di anzianità, contemplata dall'articolo 13 ed anche dall'articolo 9 e che rivedremo ancora in articoli aggiuntivi. Questo accade perché abbiamo tre istituti sul piano pensionistico: invalidità, vecchiaia e superstiti, che sono quelli di base, e l'altro istituto di più recente istituzione che in effetti ha una normativa tutta propria.

Il tentare di fondere sul medesimo piano normativo tutt'e tre gli istituti diventa evidentemente improbo e, in certi momenti, anche sotto il profilo tecnico, impossibile.

Io sarei dunque d'avviso, a meno che dopo l'interruzione dei nostri lavori il Comitato dei nove possa riunirsi per trovare un comune accordo (prescindendo dai problemi relativi agli articoli che verranno esaminati in un momento successivo), di esaminare in questo momento, proprio per l'articolo 9, al nostro esame, congiuntamente l'emendamento 9. 5 Mancini e il 12. 6, più estensivo, dell'onorevole Pochetti. Vorrei pregare l'onorevole Camba di accedere ad una trattazione del proprio emendamento 13. 1 congiuntamente con quella dell'articolo aggiuntivo 29. 0. 19.

In altre parole, noi potremmo soffermarci ora unicamente sugli emendamenti 9. 5 e 12. 6, naturalmente se i colleghi sono d'accordo.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, salvo concordare una procedura in una apposita riunione del Comitato dei nove, per ora la proposta del relatore non mi sembra meriti accoglimento, anche perché l'esame abbinato di alcuni emendamenti da lui proposto, ne esclude parecchi che non possono essere assolutamente lasciati da parte. Per esempio, gli articoli aggiuntivi 9-bis. 0. 1. e 9-bis. 0. 2 sono collegati ad altri, ed hanno lo stesso tenore degli emendamenti che, secondo il relatore, devono essere esaminati per primi.

Non mi sembra quindi possibile effettuare una separazione siffatta, mentre ritengo opportuno rispettare le norme di carattere generale relative all'ordine di votazione degli emendamenti, iniziando ovviamente dai più distanti rispetto al testo della Commissione per giungere infine agli articoli aggiuntivi.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Vorrei cercare di portare un contributo alla soluzione del problema che lei, signor Presidente, ha posto circa il modo di votazione e dell'eventuale rinvio del problema al Comitato dei nove.

Mi pare, dalla lettura degli emendamenti, che non vi possa essere dubbio che il primo emendamento da votare (perché più distante dal testo della Commissione) sia l'emendamento Pochetti, perché comprende la riliquidazione di tutte le pensioni.

Se dovessi stabilire un ordine nelle votazioni successive, a mio avviso, ci sarebbe da votare prima l'articolo aggiuntivo 9-bis. 0. 1 dell'onorevole Roberti, poi l'emendamento 13. 1 dell'onorevole Camba, che in sostanza si limita alla pensione di anzianità e che è sostanzialmente identico, se non sbaglio, all'articolo aggiuntivo 29. 0. 19 presentato dai colleghi Mancini Vincenzo, Polotti ed altri.

Per quanto riguarda il problema che è stato sollevato, certo, se c'è una disponibilità da parte della Commissione a riesaminare su una base diversa da quella dell'emendamento Mancini tutta la materia, noi siamo anche disponibili per un rinvio al Comitato dei nove. Altrimenti dovremmo procedere nella votazione così come stabilisce il regolamento, partendo dagli emendamenti più lontani dal testo della Commissione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Io mi permetto di insistere sulla mia proposta. Praticamente, infatti, l'emendamento Vincenzo Mancini 9. 5 fa capo a sé e quindi deve essere votato per primo. Il resto viene successivamente, perché riprende tutta una normativa di fondo.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che qui, per cercare di guadagnare tempo, ne perdiamo, continuando a fare delle discussioni che complicano, anziché chiarire, le cose.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, stando così le cose, per la serietà e la chiarezza dei nostri lavori è necessaria una breve sospensione della seduta (alla quale inizialmente ero contrario), per permettere al Comitato dei nove

una proposta razionale sulla priorità delle votazioni. Di ciò non si può fare a meno perché un'assemblea numerosa non può discutere questioni che implicano dettagli molto piccoli.

BIAGGI, Presidente della Commissione. Signor Presidente, anch'io sono favorevole ad una breve sospensione che forse servirà a presentare una proposta unanime sull'ordine delle votazioni.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 12).

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Commissione, vuole illustrare i risultati raggiunti nel corso della riunione del Comitato dei nove?

BIAGGI, Presidente della Commissione. In seno al Comitato dei nove si è raggiunto un accordo nel senso di mettere ai voti innanzitutto l'emendamento Mancini Vincenzo 9. 5; poi, nell'ordine: il secondo e terzo comma dell'emendamento Camba 13. 1 (rinviando il primo comma a quando sarà esaminato lo articolo 13); l'articolo aggiuntivo Camba 11. 0. 1 e l'emendamento Pochetti 12. 6, di analogo contenuto; l'articolo aggiuntivo Roberti 9-bis. 0. 1; l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 29. 0. 19; e successivamente gli altri emendamenti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Sta bene. Salvo errori, sono dunque stati svolti tutti gli emendamenti all'articolo 9. Rimangono da svolgere quelli all'articolo 9-bis.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 9-bis della Commissione, aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

Ai titolari di pensioni di invalidità e di anzianità che, successivamente al 1° maggio 1968, abbiano continuato a lavorare, la pensione viene riliquidata in conformità alle norme della presente legge all'atto della cessazione del rapporto del lavoro o del raggiungimento dell'età pensionabile.

La pensione è erogata nella misura maggiore risultante dalle due liquidazioni e la nuova misura decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del

rapporto di lavoro o del raggiungimento dell'età pensionabile.

9-bis. 0. 1. **Roberti, Abelli, Almirante, Pazzaglia, Nicolai Giuseppe.**

Dopo l'articolo 9-bis della Commissione, aggiungere il seguente:

ART. 9-quater.

I titolari di pensioni di vecchiaia e superstiti hanno diritto di chiedere entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, che la pensione venga riliquidata in conformità alle norme della presente legge.

La pensione è erogata nella misura maggiore risultante dalle due liquidazioni e la nuova misura decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

9-bis. 0. 2. **Roberti, Abelli, Almirante, Pazzaglia, Tripodi Antonino.**

ABELLI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

ABELLI. Non era possibile, signor Presidente, dare per svolti questi emendamenti, proprio per consentire alla Camera di conoscere sia la portata di essi sia i chiarimenti dovuti al lavoro del Comitato dei nove.

Il Comitato dei nove ha stabilito che l'emendamento più lontano sia il 9-bis. 0. 2, che intende risolvere uno dei problemi più gravi sollevati da questo progetto di legge. Quest'ultimo ha aumentato il divario tra coloro che andranno in pensione con il 74 per cento della loro retribuzione e coloro che sono attualmente in pensione. È chiaro che quando si fa una riforma di questo genere non è facile sul piano tecnico risolvere un problema di equità tra coloro che sono andati in pensione molti anni fa, coloro che sono andati in pensione, per esempio, prima del 1965, o dopo il 1965, o dopo il 1968, e quelli che vanno in pensione adesso. Però è chiaro che, allo stesso modo, la Camera, almeno sul piano legislativo, debba mettere tutta la sua buona volontà per risolvere questo problema.

L'aumento del 10 per cento a coloro che sono titolari di pensione di per se stesso ha aggravato questa disparità, anche solo tra quelli che sono andati in pensione fino al 1969 e quelli che vi andranno dopo tale data. Infatti, la differenza tra il 65 per cento della retribuzione e il 74 per cento della retribu-

zione rappresenta un aumento quasi pari al 14 per cento.

Quindi tutti coloro che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore di questa legge hanno un danno del 4 per cento, considerando soltanto questo arco di tempo. Allora noi proponiamo, per risolvere questo problema, che si dia a tutti, sia a quelli che continuano a lavorare, sia a quelli che non continuano a lavorare, cioè a tutti i titolari di pensione, la possibilità di optare per il nuovo sistema in modo che, se ritengono che questo sia più vantaggioso, come dovrebbe esserlo se è vero tutto quello che il Governo ha detto a proposito di questa legge, abbiano la possibilità di mettersi nelle stesse condizioni di quelli che vanno in pensione oggi.

È infatti veramente ingiusto che una persona che è andata in pensione un giorno prima di un'altra abbia un danno che solamente tra la legge del 1968 e quella del 1969 si può calcolare pari al 4 per cento.

È passo ad illustrare brevemente l'altro emendamento, molto più limitato, che riguarda esclusivamente coloro che continuano a lavorare. Se l'altro è un grosso problema — ce ne rendiamo conto — qui veramente vi è una ingiustizia macroscopica. Mi pare impossibile che il Governo non debba accettare un emendamento che intende fare riliquidare la pensione a quelli che continuano a lavorare, i quali tra l'altro sono gli stessi che sono già stati danneggiati in questi mesi dal fatto che non c'è stato più il cumulo stipendio-pensione. Quindi, questi lavoratori, andati in pensione per invalidità o anzianità prima dell'approvazione di questa legge, mentre hanno avuto per tutti questi mesi il danno di non poter realizzare il cumulo, oggi hanno il danno di vedere la loro pensione diversa da quella di coloro che vanno in pensione ora, per una differenza di almeno il 4 per cento; ciò per coloro che ricadono nel periodo dal marzo 1968 al 1° febbraio 1969.

In conclusione, siccome l'emendamento dei comunisti è più largo del nostro emendamento, noi dichiariamo di votare a favore di esso essendo più largo per coloro che continuano a lavorare. In subordine chiediamo l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, che è collegato con gli altri testé illustrati:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

A decorrere dal 1° maggio 1968 sono ripristinate le norme di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

I titolari di pensioni di anzianità, liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compiano successivamente al 30 aprile 1968 l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e facciano valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile possono ottenere, dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione dell'intera pensione secondo le norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, se il compimento dell'età suddetta si è verificato tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1968, oppure secondo le norme della presente legge se il compimento della stessa età si verifica dal 1° gennaio 1969.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

13. 1. Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.

MONACO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, limitatamente al secondo e al terzo comma per i motivi già chiariti.

MONACO. Il disegno di legge in esame ripristina la pensione di anzianità, ma solo come forma di pre-pensione, per chi non presta attività lavorativa subordinata. La soluzione prevista è di compromesso e non può essere quindi considerata soddisfacente.

La pensione di anzianità non può essere considerata una benevola elargizione fatta al lavoratore, perché il diritto al trattamento pensionistico nasce dall'anzianità contributiva e va considerato in relazione ai versamenti effettuati.

Il nostro emendamento tende a ripristinare, a decorrere dal 1° maggio 1968, la pensione di anzianità senza le limitazioni previste dal disegno di legge in esame. E a tal fine si ritiene opportuno e sufficiente ripristinare il testo dell'articolo 13 della legge n. 103 del 1965. L'articolo 13 testualmente recita: « Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque età, purché possano fare valere 35 anni di effettiva contribuzione ».

Ora, in base all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'articolo 13 della legge del 1965, che compia successivamente al 30 aprile 1968 l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e faccia valere contribuzioni per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile, può ottenere, dopo il compimento dell'età suddetta, la riliquidazione della pensione, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto presidenziale. In altre parole, in base al criterio del 65 per cento della retribuzione.

Con il nostro emendamento, noi proponiamo di inserire nel testo del disegno di legge in esame questa disposizione, che consideriamo giusta, precisando che i titolari di pensione di anzianità che compiano l'età pensionabile dopo il 31 dicembre 1968 avranno diritto alla riliquidazione della pensione in base alle norme contenute nello stesso disegno di legge. Noi riteniamo che il legislatore debba precisare, in modo da non dare più adito ad interpretazioni di comodo, che la pensione di anzianità diventa pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. Invero il disegno di legge in esame non chiarisce in alcun modo la relazione tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia in rapporto all'essenza dell'una e dell'altra nel sistema delle assicurazioni obbligatorie di invalidità e vecchiaia.

Questo chiarimento, signor Presidente, è necessario perché l'INPS ritiene, in evidente contrasto con detto sistema, che al raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia da parte dei titolari di pensione di anzianità le pensioni stesse non mutano titolo ma permangono a tutti gli effetti alla categoria attribuita all'atto della liquidazione.

Questo orientamento tra l'altro è stato anche affermato dall'INPS nell'avvertenza finale della sua circolare 53.348/162 del 19 settembre ultimo scorso.

Quanto è affermato dall'INPS in detta circolare a nostro avviso è privo di ogni fondamento. È infatti evidente che quando il titolare della pensione relativa a 35 anni di contribuzione compie l'età prevista per la pensione di vecchiaia, la sua pensione concettualmente viene a parificarsi alla pensione di vecchiaia e a questa, anche in concreto, deve essere parificata a tutti gli effetti, anche per ogni futuro provvedimento da adottarsi per le pensioni di vecchiaia. Non si vede quale

potrebbe essere la ragione, anche dal punto di vista dell'equità e della giustizia distributiva, di una diversità di trattamento tra pensioni di vecchiaia e pensioni di anzianità qualora i titolari di queste ultime compiano l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

Comunque per evitare aberranti interpretazioni, come quella in precedenza citata e che è stata fornita dall'INPS, è opportuno un chiaro dettato legislativo, e a questo fine, signor Presidente ed onorevoli colleghi, tende il nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo, anch'esso collegato agli emendamenti ora illustrati:

ART. ...

Il titolare di pensioni di anzianità liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale abbia compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia anteriormente al 1° maggio 1968, e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa successivamente alla data di decorrenza della pensione può ottenere la riliquidazione della pensione stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda in base alle disposizioni del decreto 27 aprile 1968, n. 488.

Alla pensione riliquidata a norma del precedente comma si applica l'aumento previsto dall'articolo 8 della presente legge.

29. 0. 19. Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobianco, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armadori, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pissicchio.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di illustrarlo.

MANCINI VINCENZO. L'emendamento prevede la riliquidazione delle pensioni di anzianità liquidate anteriormente al maggio 1968 nei confronti di quegli assicurati lavoratori che hanno continuato a svolgere attività anche dopo tale data. La riliquidazione, secondo quanto è previsto nell'emendamento, darebbe un rendimento di pensione pari al 65 per cento della retribuzione, e, in aggiunta, il 10 per cento previsto dal disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo, che è collegato con gli altri testé illustrati:

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

I titolari di pensioni di invalidità, di vecchiaia o di anzianità che hanno ottenuto la liquidazione della pensione anteriormente al 1° maggio 1968 nonché coloro che hanno conseguito la pensione di anzianità, a decorrere da tale data, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, possono ottenere, a domanda, la riliquidazione della pensione secondo le norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, qualora non possano far valere contribuzione effettiva, in costanza di lavoro, o figurativa successivamente al 31 dicembre 1968, oppure secondo la norma della presente legge se possano far valere la suddetta contribuzione dopo il 31 dicembre 1968.

La riliquidazione della pensione di cui al comma precedente è fatta, a domanda degli interessati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

11. 0. 1. Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.

L'onorevole Camba ha facoltà di illustrarlo.

CAMBA. Con il disegno di legge in esame si ribadisce la grave discriminazione operata dalla legge del 1968 tra coloro che hanno ottenuto la pensione anteriormente al 1° maggio 1966 e quelli che hanno acquistato il diritto ad ottenerla a decorrere dalla medesima data. A questi ultimi, come è noto, è concesso il diritto di opzione per il trattamento più favorevole tra il vecchio e il nuovo sistema della pensione retributiva. I primi, invece, rimangono definitivamente vincolati al sistema contributivo, anche nel caso in cui continuino a prestare la loro opera alle dipendenze di terzi e a versare per ciò stesso i relativi contributi.

Tale discriminazione colpisce poi in modo particolare i pensionati di invalidità. Se, ad esempio, un lavoratore ha ottenuto tale pensione anteriormente al 1° maggio 1968 in età assai giovane ed egli continua a lavorare, come del resto accade nella maggior parte dei casi, anche in virtù della legge sul colloca-

mento obbligatorio degli invalidi, tale lavoratore avrà, al termine della sua attività lavorativa, l'intera pensione ancorata al sistema contributivo, sistema che sostanzialmente invece si è inteso eliminare.

Un'altra discriminazione, anch'essa assai grave, che il disegno di legge in esame non elimina, è quella che riguarda le pensioni di anzianità. In base alla legge del 1968 e al successivo decreto del Presidente della Repubblica, i pensionati di anzianità che prima del 1° maggio 1968 avevano già compiuto i 60 anni di età sono stati vincolati al sistema contributivo, mentre coloro che hanno ottenuto la pensione di anzianità prima del 1° maggio 1968, ma che dopo tale data hanno compiuto i 60 anni di età, hanno avuto il diritto di ottenere la riliquidazione della pensione secondo le nuove norme, nel caso che tra la data di decorrenza della pensione originaria e quella del compimento dell'età pensionabile risultino versati altri contributi assicurativi.

Questo nostro emendamento tende appunto ad eliminare le discriminazioni lamentate, consentendo ai titolari di pensioni di invalidità, di vecchiaia e di anzianità, liquidate anteriormente al 1° maggio 1968, e ai titolari di pensioni di anzianità, liquidate ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 1968, n. 488, di ottenere, a domanda, la riliquidazione delle loro pensioni in base al sistema della pensione retributiva.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 9 e sugli articoli aggiuntivi ad esso riferiti?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore. Per gli oneri che comportano, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Roberti 9. 1. e 9. 2., allo emendamento Sulotto 9. 3., all'emendamento Bonifazi 9. 4., ed all'emendamento Roberti 9-bis. 0. 2. (*Interruzione del deputato Libertini*).

La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Mancini Vincenzo 9. 5. che, essendo più lontano, dovrebbe assorbire anche il secondo e terzo comma dell'emendamento dell'onorevole Camba 13. 1.

Parere contrario per il primo comma dell'emendamento 13. 1. Analogamente, per gli oneri che comportano, il parere della maggioranza della Commissione è contrario per gli emendamenti dell'onorevole Pochetti 12. 6., dell'onorevole Roberti 9-bis 0. 1., dell'onorevole Camba 11. 0. 1.

La Commissione è favorevole all'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 29. 0. 19.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TEDESCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 9. 5 e 29. 0. 19, entrambi a firma dell'onorevole Vincenzo Mancini ed altri, ed esprime parere contrario a tutti gli altri emendamenti, a causa degli oneri maggiori che comporterebbe un loro accoglimento.

Il Governo, infine, esprime parere favorevole all'emendamento 13. 1 a firma dell'onorevole Camba ed altri, per la parte che si identifica con l'emendamento dell'onorevole Mancini Vincenzo 9. 5.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Sulotto 9. 3.

LIBERTINI. Chiedo di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Vorrei dichiarare che voto a favore dell'emendamento Sulotto, ma con la motivazione che ciò che il relatore ed il Governo hanno detto a proposito dei maggiori oneri non è affatto persuasivo. Da ieri si protrae una situazione per la quale la Camera è costretta a votare contro molti emendamenti, adducendosi la ragione che essi comportano maggiori oneri, che in realtà non si hanno. Questo è il significato del mio voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 9. 3 Sulotto ed altri.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

La Camera respinge altresì gli emendamenti Roberti 9. 1 e 9. 2, Bonifazi 9. 4, l'articolo aggiuntivo Roberti 9-bis 0. 2. Approva l'emendamento Mancini Vincenzo 9. 5 e il secondo e terzo comma dell'emendamento Camba 13. 1. Respinge l'emendamento Pochetti 12. 6 abbinato all'articolo aggiuntivo Camba 11. 0. 1; e l'articolo aggiuntivo Roberti 9-bis. 0. 1. Approva l'articolo aggiuntivo Mancini Vincenzo 29. 0. 19. Approva infine l'articolo 9 nel testo modificato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per un ordinato svolgimento dei nostri lavori, in

considerazione della mole e della complessità degli emendamenti e per evitare defatiganti sedute-fiume, propongo che la Camera nei prossimi giorni tenga seduta al mattino alle 10, sospendendo i suoi lavori intorno alle 13 circa per riprenderli alle 16,30 e concluderli tra le 20,30 e le 21.

Il Comitato dei nove è nel contempo invitato a riunirsi al mattino prima delle 10 e durante le sospensioni, allo scopo di concordare il testo degli emendamenti che accetta e di coadiuvare la Presidenza nell'arduo compito connesso con la determinazione della priorità delle votazioni. *(Vivissimi, generali applausi).*

BIAGGI, Presidente della Commissione. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede legislativa:

« Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » *(approvato dalla IX Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato) (628-B).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 16,30.

(La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 16,30).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge dai deputati:

GIANNINI ed altri: « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro alla città di Bari » (1272);

ERMINERO ed altri: « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (1275);

LAFORGIA ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 205 e seguenti del titolo secondo del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni derivanti da lavori aventi carattere oggettivamente agricolo » (1280);

CASCIO: « Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali » (1282).

Saranno stampate e distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Sono state presentate, altresì, le seguenti proposte di legge dai deputati:

GIANNINI ed altri: « Norme per un programma pubblicitario per la valorizzazione e l'incremento del consumo dell'olio d'oliva e per l'espansione dell'olivicoltura nazionale » (1273);

GIANNINI ed altri: « Abolizione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di oliva di pressione » (1274);

LAFORGIA ed altri: « Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato » (1276);

CASCIO: « Modificazione della legge 25 aprile 1957, n. 313, contenente provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti » (1277);

AVERARDI: « Permanenza in servizio sino al raggiungimento del diritto a pensione di determinate categorie del personale dell'Amministrazione finanziaria » (1278);

PROTTI: « Modificazioni alla legge 8 aprile 1958, n. 469, relativa all'assistenza medico sanitaria degli invalidi di guerra » (1279);

FREGONESE ed altri: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici *ex combattenti* ed assimilati » (1281).

Saranno stampate, distribuite e, poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9-bis.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

» Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate » ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9-ter:

Alla fine del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono soppresse le pa-

role " sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi " ed aggiunte, dopo il punto, le seguenti:

« Tuttavia ogni anno solare in cui risultino accreditati almeno 51 contributi giornalieri in costanza di lavoro o figurativi, è considerato utile come anno intero di anzianità assicurativa. Gli iscritti negli elenchi speciali possono con versamenti volontari annuali integrare le giornate effettivamente prestate fino alla concorrenza del limite di cui al comma precedente.

Ai fini dell'anzianità assicurativa per i lavoratori agricoli dipendenti viene presa a base la data del primo periodo di contribuzione effettiva indipendentemente dall'entità e dal numero ».

9-bis. 0. 3. **Gramegna, di Marino, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, Gatto, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Masciella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni.**

L'onorevole Gramegna ha facoltà di svolgerlo.

GRAMEGNA. Abbiamo voluto ripresentare all'attenzione della Camera questo nostro articolo aggiuntivo, pur essendo stato esso respinto in Commissione e pur non esistendo traccia dei problemi relativi ai lavoratori agricoli in quello che potrebbe essere definito il volume delle « propensioni non negative » adottato dal sottosegretario di Stato onorevole Tedeschi, in occasione del dibattito sul disegno di legge attualmente al nostro esame.

La riproposizione del nostro articolo aggiuntivo assume un particolare valore rispetto alla azione che conduciamo ed intendiamo condurre a favore dei braccianti agricoli italiani ed in modo particolare dei braccianti agricoli meridionali. Certo, il fatto che tanto nella replica del relatore, quanto in quella dell'onorevole ministro, non si sia trovato il modo di spendere una parola, di assumere un benché minimo impegno a favore di oltre un milione e mezzo di lavoratori agricoli, rappresenta indubbiamente un elemento preoccupante per quanto riguarda la volontà di portare a termine, in concreto, un provvedimento di riforma nell'interesse di tutto il paese. Su questi limiti il nostro gruppo ha avuto modo

di soffermarsi, senza sottovalutare il peso, il valore e l'importanza di questo primo approdo verso una riforma; non considerare in alcun modo le richieste e le rivendicazioni di una parte non trascurabile dei lavoratori italiani rappresenta un limite serio per il provvedimento. Per intanto, riteniamo sia necessario affermare il diritto nei fatti e non solo a parole, delle garanzie del trattamento massimo pensionabile dopo 40 anni di lavoro.

Se non si affronta il problema della ricostruzione dell'anzianità assicurativa dei lavoratori agricoli dipendenti, centinaia di migliaia di essi, che andranno in pensione nei prossimi dieci-quindici anni, sono condannati a restare ai minimi di pensione, nonostante abbiano lavorato per 40-50 anni in agricoltura. In effetti, cioè, questi lavoratori non potranno far valere il limite dei 40 anni di anzianità assicurativa, e le percentuali del 74 o 80 per cento sul salario non opereranno per alcuno dei lavoratori agricoli in età pensionabile; si potranno avere al massimo percentuali del 40-50 per cento, che per molti anni resteranno in vigore di fatto per i braccianti e per gli stessi salariati fissi, con conseguenze facilmente immaginabili, ove si pensi che il salario pensionistico di un bracciante è, al massimo, di 500 mila lire annue, e quello del salariato fisso di 700 mila lire.

La causa di questa situazione, onorevole Presidente, noi l'abbiamo già detto, risiede nel marasma contributivo esistente durante il periodo fascista, nel fatto che la legge sull'istituzione degli elenchi anagrafici è del 1940 e, soprattutto, nel fatto che solo con la legge 4 aprile 1952, n. 218, venne riconosciuto convenzionalmente un positivo criterio di valutazione dell'anno contributivo per i lavoratori agricoli dipendenti. Assieme a ciò va considerato che solo nel 1955 la legge sanzionò la corresponsione dell'indennità di disoccupazione ai braccianti, con sei anni di ritardo rispetto al riconoscimento giuridico di tale diritto. Da questi dati ne consegue che solo dopo il 1952 i lavoratori agricoli possono far valere anni contributivi interi per ogni anno solare, mentre per i periodi precedenti, 10-20 anni di lavoro non porteranno che pochi anni di accredito ai fini dell'anzianità assicurativa, con le conseguenze già citate.

Ma noi non ci limitiamo solamente a fare una denuncia e a proporre dei rimedi; abbiamo indicato, con altri emendamenti, le fonti di finanziamento per una operazione di questo tipo. Volere ignorare queste richieste dei lavoratori agricoli, volere respingere anche le richieste di pagamento dei contributi

unificati da parte dei grandi proprietari fondiari, rappresenta un'autentica ingiustizia contro i lavoratori agricoli italiani, contro il Mezzogiorno d'Italia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Ci siamo resi conto, anche durante il lungo dibattito in Commissione, del problema sollevato or ora dall'onorevole Gramegna. Sensibili davvero a questo problema, abbiamo pure trovato la possibilità (e il collega Gramegna vorrà convenirne con me) di proporre un articolo aggiuntivo, il 29. O. 9. Pertanto, per quanto si riferisce all'articolo aggiuntivo 9-bis. O. 3, il parere del relatore è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Purtroppo, i limiti di carattere finanziario non consentono di accedere alla richiesta dell'onorevole Gramegna, di cui per altro non si disconosce la legittimità. Associandomi al relatore, esprimo pertanto il parere negativo del Governo sull'articolo aggiuntivo.

LIBERTINI. Qual è questo onere ?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione, avvertendo che su questo articolo aggiuntivo è stata chiesta la votazione per appello nominale.

POCHETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, ci siamo sentiti continuamente ripetere, in Commissione, a proposito dei braccianti, e lo sentiamo ripetere anche qui in aula, da parte del relatore e del rappresentante del Governo, che non si può accogliere questo emendamento — come non si sono potuti accogliere altri emendamenti che erano stati presentati per poter migliorare la posizione dei braccianti nel sistema pensionistico italiano — per difficoltà di carattere finanziario, perché gli oneri sarebbero elevati e non vi sono disponibilità. Ma io debbo ricordare ai rappresentanti del Governo, ai rappresentanti del centro-sinistra e soprattutto ai deputati della democrazia cristiana come in questo settore i margini per

il finanziamento vi sarebbero stati e vi sarebbero. Sono anni e anni che i datori di lavoro in agricoltura, in Italia, non pagano i contributi.

Ma siamo andati ancora più in là: avendo stabilito una aliquota di pagamento molto bassa, i governi di questi ultimi anni con dei provvedimenti amministrativi — si badi bene, non con delle norme legislative — hanno sospeso le partite per i pagamenti dei contributi unificati che arrivino fino a 30 mila lire; hanno sospeso nella misura del 40 per cento le partite che vanno da 30 a 70 mila lire; per il 30 per cento le partite superiori alle 70 mila lire; per il 60 per cento le partite relative alle aziende a mezzadria e a colonia che hanno dei dipendenti.

Dovrebbero pagare gli agrari circa 180 miliardi di lire di contributi; attualmente il servizio contributi unificati in agricoltura, per sostenere il quale si spendono 15 miliardi, fa riscuotere soltanto 18 miliardi. Non si hanno i soldi per pagare l'aumento delle pensioni ai braccianti, in compenso il Governo di centro-sinistra trova i soldi da regalare agli agrari. (*Commenti al centro e a destra*).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Sull'articolo aggiuntivo Gramegna 9-bis. O. 3, come ho già detto, è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Gramegna ed altri, nel prescritto numero.

Procediamo pertanto alla votazione nominale.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerà dall'onorevole Molè. Si faccia la chiama.

ARMANI, *Segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(*I deputati segretari procedono al computo dei voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	461
Maggioranza	231
Hanno risposto sì	193
Hanno risposto no	268

(*La Camera respinge*).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

Hanno risposto sì:

Abelli	Delfino
Alboni	di Marino
Alfano	Di Mauro
Alini	D'Ippolito
Allera	Di Puccio
Amasio	Esposito
Amendola Pietro	Fasoli
Amodei Fausto	Ferretti
Arzilli	Fibbi Giulietta
Assante	Finelli
Avolio	Fiumanò
Ballarin Renato	Flamigni
Barca	Foscarini
Bardelli	Franchi
Bartesaghi	Fregonese
Bastianelli	Galluzzi
Battistella	Gastone
Benedetti	Gessi Nives
Benocci	Giachini
Beragnoli	Giannantoni
Berlinguer	Giannini
Biagini	Giovannini
Biamonte	Giudiceandrea
Boiardi	Gorreri
Boldrini Arrigo	Gramegna
Bonifazi	Granata
Borraccino	Granzotto
Bortot	Grimaldi
Bronzuto	Guerrini Rodolfo
Bruni	Guglielmino
Busetto	Guidi
Cacciatore	Gullo
Canestri	Ingrao
Caponi	Iotti Leonilde
Caprara	Jacazzi
Carrara Sutour	La Bella
Caruso	Lajolo
Cataldo	Lama
Cebrelli	Lamanna
Cecati	Lami
Ceravolo Domenico	Lattanzi
Ceravolo Sergio	Giannigiaco
Cesaroni	Lavagnoli
Chinello	Lenti
Cianca	Levi Arian Giorgina
Cicerone	Libertini
Coccia	Lizzero
Colajanni	Lombardi Mauro
Conte	Silvano
Corghi	Luberti
D'Alema	Luzzatto
D'Alessio	Macaluso
Damico	Macciocchi Maria
D'Angelo	Antonietta
D'Aquino	Malagugini
De Laurentiis	Malfatti Francesco

Marmugi	Re Giuseppina
Marras	Reichlin
Martelli	Roberti
Maschiella	Rossinovich
Mascolo	Sabadini
Mattalia	Sacchi
Maulini	Sandri
Mazzola	Santagati
Miceli	Santoni
Milani	Scaini
Minasi	Scionti
Monasterio	Scipioni
Morelli	Scotoni
Morgana	Scutari
Morvidi	Servello
Nahoum	Sgarbi Bompani
Napolitano Giorgio	Luciana
Napolitano Luigi	Skerk
Natoli Aldo	Spagnoli
Natta	Specchio
Niccolai Cesarino	Speciale
Niccolai Giuseppe	Sulotto
Novella	Tagliaferri
Ognibene	Taormina
Olmini	Tedeschi
Orilia Vittorio	Tempia Valenta
Pagliarani	Terraroli
Pajetta Gian Carlo	Todros
Pajetta Giuliano	Tognoni
Pascariello	Traina
Pazzaglia	Tripodi Girolamo
Pellegrino	Trombadori
Pellizzari	Valori
Pietrobono	Vecchi
Pigni	Vecchietti
Pintor	Venturoli
Pirastu	Vergani
Piscitello	Vespignani
Pistillo	Vetrano
Pochetti	Vianello
Raffaelli	Zanti Tondi Carmen
Raicich	Zucchini
Raucci	

Hanno risposto no:

Abbiati	Anselmi Tina
Achilli	Ariosto
Alesi Massimo	Armani
Alessi Giuseppe	Arnaud
Allegri	Azimonti
Allocca	Azzaro
Alpino	Badaloni Maria
Amadei Giuseppe	Balasso
Amadei Leonetto	Baldani Guerra
Amadeo Aldo	Baldi Carlo
Andreoni	Barberi
Andreotti	Barbi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

Bardotti	D'Arezzo	Lezzi	Querci
Baroni	de' Cocci	Lobianco	Racchetti
Bartole	Degan	Lombardi Riccardo	Radi
Beccaria	De Leonardis	Longoni	Rausa
Belci	Dell'Andro	Lospinoso-Severini	Reale Giuseppe
Bemporad	Demarchi	Lucchesi	Reggiani
Bensi	De Maria	Lucifredi	Restivo
Bernardi	De Meo	Macchiavelli	Revelli
Bertè	De Poli	Maggioni	Riccio
Bertoldi	De Ponti	Magri	Rognoni
Biaggi	De Stasio	Malfatti Franco	Romita
Bianchi Fortunato	Di Giannantonio	Mancini Antonio	Rosati
Biasini	Di Leo	Mancini Vincenzo	Ruffini
Biondi	Di Lisa	Marchetti	Rumor
Bisaglia	Di Nardo Raffaele	Marocco	Russo Carlo
Bodrato	Di Primio	Marotta	Russo Ferdinando
Boffardi Ines	Elkan	Marraccini	Salizzoni
Boldrin Anselmo	Erminero	Masciadri	Salvi
Bologna	Evangelisti	Mattarella Bernardo	Sangalli
Borghi	Felici	Mattarelli Gino	Sarti
Bosco	Ferrari	Mengozzi	Savio Emanuela
Botta	Ferri Mauro	Merenda	Scaglia
Bottari	Fiorot	Merli	Scalfari Eugenio
Bova	Fornale	Micheli Pietro	Scalia
Bressani	Fortuna	Miotti Carli Amalia	Scarlato
Brizioli	Foschi	Miroglio	Schiavon
Bucalossi	Fracanzani	Misasi	Scianatico
Bucciarelli Ducci	Fracassi	Mitterdorfer	Scotti
Buffone	Frasca	Monaco	Sedati
Buzzi	Fusaro	Montanti	Semeraro
Caiati	Galloni	Monti	Senese
Caiazza	Gaspari	Moro Dino	Sgarlata
Caldoro	Gerbino	Musotto	Silvestri
Calvetti	Gioia	Mussa Ivaldi Vercelli	Simonacci
Camba	Giolitti	Napoli	Sinesio
Canestrari	Giomo	Natali Lorenzo	Sisto
Capra	Giordano	Nicolazzi	Sorgi
Capua	Girardin	Nucci	Spadola
Carenini	Giraudi	Origlia Edoardo	Speranza
Carra	Gonella	Orlandi	Spitella
Cascio	Granelli	Pandolfi	Squicciarini
Castellucci	Grassi Bertazzi	Patrini	Stella
Cavaliere	Graziosi	Pavone	Storti Bruno
Ceccherini	Greggi	Pedini	Tantalo
Ciccardini	Guadalupi	Pennacchini	Tarabini
Cingari	Guerrini Giorgio	Perdonà	Taviani
Cocco Maria	Gui	Pica	Terranova
Colleselli	Gullotti	Piccinelli	Toros
Colombo Emilio	Gunnella	Piccoli	Tozzi Condivi
Colombo Vittorino	Helfer	Pintus	Traversa
Compagna	Imperiale	Pisoni	Tremelloni
Corà	Iozzelli	Pitzalis	Truzzi
Corti	Isgro	Polotti	Turnaturi
Cossiga	La Loggia	Prearo	Urso
Cottone Benedetto	La Malfa	Preti	Usvardi
Cristofori	Lattanzio Vito	Protti	Vaghi
Dagnino	Lenoci	Pucci Ernesto	Valeggiani
Dall'Armellina	Lepre	Quaranta	Valiante

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

Vassalli	Vincelli
Vedovato	Volpe
Venturini	Zaffanella
Verga	Zamberletti
Vetrone	Zanibelli
Vicentini	Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bersani	Gatto
Bianchi Gerardo	Massari
Bianco Gerardo	Meucci
Bima	Mezza Maria Vittoria
Bonea	Rampa
Calvi	Romanato
Cattanei Francesco	Santi
Cattaneo Petrini Giannina	Scardavilla Servadei
Cavallari	Sullo
Della Briotta	Tuccari
Feroli	Zagari
Galli	

(Concesso nella seduta odierna):

Cattani Venerio	Nannini
Ciampaglia	Scarascia Mugnozza
Foderaro	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9-bis nel testo della Commissione.

(È approvato).

Desidero a questo punto rivolgere a nome dell'Assemblea un plauso al Comitato dei nove per il lavoro veramente utile che ha svolto. (*Generali applausi*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 set-

timane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Per le pensioni decorrenti la data posteriore al 31 dicembre 1975, ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti fra i 10 gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa.

Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali obbligatori e figurativi che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 260, ovvero a 520, per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 156, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.

Non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni che superino il limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentata del 5 per cento.

Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488.

Ferme restando le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, relative ai lavoratori agricoli, il termine del 31 dicembre 1970 di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica citato è prorogato al 31 dicembre 1975.

Le somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica, unitamente ai

conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, anche in caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, con effetto dal primo periodo di paga del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere aggiunti alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga e ripartiti, ai fini contributivi e pensionistici, *pro quota*, in relazione ai singoli periodi di pertinenza.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così modificato:

« Per retribuzione annua pensionabile si intende la terza parte della somma delle retribuzioni, determinate ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dall'articolo 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, risultanti dalle 156 migliori settimane anche non consecutive.

Le somme corrisposte al lavoratore a titolo di gratificazione annuale o periodica quali le mensilità o le settimane eccedenti le normali, come la 13^a e la doppia mensilità e la 54^a settimana possono tuttavia essere computate sino al massimo di tre volte ciascuna nell'arco delle 156 settimane.

Tali 156 settimane ad orario pieno, coperto da contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa sono da determinarsi nell'arco di 10 anni antecedenti la data di decorrenza della pensione. A tal fine, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, entro il 31 dicembre 1969 sarà stabilito un nuovo sistema del versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale predetta, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contributo.

In attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, lettera e), della legge 18 marzo 1968, n. 238, valgono le re-

tribuzioni convenzionali di lire 2.670 al giorno per i giornalieri di campagna ed assimilati e di lire 2.370 per i salariati fissi. Tali retribuzioni valgono anche per i periodi di contribuzione effettiva e figurativa antecedenti il 1° agosto 1968 ».

Il sesto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così modificato:

« La retribuzione pensionabile, ove non possa essere accertata applicando i criteri di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto è determinata direttamente dall'INPS in misura pari a 52 volte la retribuzione settimanale indicata nell'annessa tabella C), in corrispondenza della 156^a parte, eventualmente arrotondata per eccesso, dei contributi base risultanti dalle 156 settimane migliori, anche non consecutive. I contributi relativi alle somme corrisposte al lavoratore a titolo di gratificazione annuale o periodica quali le mensilità o le settimane eccedenti le normali come la 13^a e la doppia mensilità e la 53^a settimana possono tuttavia essere computati sino al massimo di tre volte ciascuno nell'arco delle 156 settimane prescelte.

Tali 156 settimane ad orario pieno coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa sono da determinarsi nell'arco di 10 anni antecedenti la data di decorrenza della pensione. Tale sistema di calcolo si applica in particolare, allorché a dichiarazione di cui al comma precedente risulti incompleta e non sia presentata entro il termine previsto e quando il datore di lavoro non sia soggetto all'obbligo della tenuta del libro paga nonché quando la contribuzione sia effettuata sui salari medi convenzionali. In quest'ultimo caso la retribuzione pensionabile si determina sulla base delle retribuzioni medie e convenzionali medesime. In ogni caso la retribuzione annua pensionabile non può essere inferiore alla retribuzione media annua, risultante dalla contribuzione effettiva e figurativa, percepita in tutto il periodo di assicurazione per la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti. Qualora, ai fini di determinare la retribuzione annua pensionabile, siano assunti periodi contributivi antecedenti il triennio che precede la liquidazione della pensione, le retribuzioni considerate sono valutate in base agli indici di variazione dei salari dell'industria, comprensivi degli aumenti contrattuali, nonché di quelli relativi al costo della vita. Il datore di lavoro che non rilascia la dichiarazione salariale al dipendente che ne ha fatto

richiesta è punito con la multa da lire 100.000 ad un milione ».

10. 3. **Rossinovich, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramegna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Sgarbi, Bompiani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni.**

L'onorevole Rossinovich ha facoltà di svolgerlo.

ROSSINOVICH. Con l'articolo 10 si dà compiutezza a quell'aspetto di fondo della riforma delle pensioni che stabilisce l'aggiornamento della pensione stessa alla retribuzione. Infatti si definisce con questo articolo in qual modo si deve ricercare la retribuzione del lavoratore all'ammontare della quale, oggi per il 74 e domani per l'80 per cento, deve corrispondere il livello della pensione da dare ai lavoratori anziani.

Il problema quindi più importante è quello di evitare di prendere a base del calcolo della pensione un periodo di tempo e un livello di salario che non siano corrispondenti alla maturazione professionale ed anche alla crescita retributiva del lavoratore. A questo proposito non si può dimenticare che intere categorie di lavoratori, per la gravosità, la nocività, la pesantezza del lavoro, raggiungono attorno ai 50 anni il culmine della propria carriera professionale ed anche il massimo del proprio livello retributivo. Dopo di che vi è o il licenziamento tecnologico o la dequalificazione professionale o la perdita di una parte di salario, di incentivi o di altri elementi retributivi di varia natura.

Così accade per i siderurgici, i fonditori, i forgiatori, i quali a 50 anni, spremuti dall'attività produttiva, vengono dirottati verso attività generiche, con perdite di retribuzione del 20 ed anche del 30 per cento. Ciò vale anche per i meccanici addetti alle linee di montaggio, alle catene, ai tappeti, dove il logorio della velocità dei ritmi crescenti di lavoro li porta ad essere espulsi rapidamente da queste attività e quindi li porta a perdite retributive negli ultimi anni di lavoro del 10, 15 ed anche più per cento. Ciò vale anche per i lavoratori chimici, ai quali evidentemente è estensibile tutto il discorso sulla nocività del lavoro e sulle condizioni degli ambienti di lavoro.

Quindi il primo problema che si pone in questa sede è quello di difendere la liquidazione della pensione retributiva dai fenomeni di dequalificazione che si verificano nell'ultimo decennio di lavoro, stabilendo perciò che si debba prendere in esame un periodo di tempo doppio rispetto a quello previsto nel testo della Commissione, che è di cinque anni per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1975.

In secondo luogo noi non possiamo non sottolineare che per quanto concerne l'articolo in questione la maggioranza ha reso meno favorevoli per i lavoratori le soluzioni che erano state concordate con le organizzazioni sindacali: si è cioè subordinato l'interesse dei lavoratori e dei pensionati ai problemi tecnico-contabili, alle lentezze burocratiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per questo noi riproponiamo un emendamento volto a fissare la retribuzione ai fini pensionabili sulla base delle migliori 156 settimane nell'arco degli ultimi 10 anni, e insistiamo perché il nostro emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Il periodo di tempo da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile fatta ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è quello costituito dalle ultime 156 settimane coperte da contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa antecedenti la data di decorrenza della pensione.

A domanda dei singoli interessati, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile si assumono a base le 156 settimane continuative di contribuzione nell'ultimo quinquennio antecedente la data di decorrenza della pensione, alle quali corrisponde la retribuzione annua pensionabile più elevata, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e nell'ultimo decennio per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975.

10. 6. **Alpino.**

L'onorevole Alpino ha facoltà di svolgerlo.

ALPINO. L'emendamento ha soltanto uno scopo di semplificazione, di risparmio di lavoro per l'Istituto della previdenza sociale.

Poiché la retribuzione segue normalmente una curva ascendente, non si rende necessario fare il calcolo su tutte quante le possibili alternative: mi pare infatti che questa procedura sia troppo macchinosa. Quindi normalmente il conteggio andrebbe fatto sulla base del triennio; laddove vi sia la possibilità che un altro triennio sia più favorevole, sta all'iniziativa dell'interessato chiedere — e solo in questo caso si adatterà questa procedura — che si estenda la base del computo e dei relativi confronti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile s'intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione, relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto nei tre anni corrispondenti alle retribuzioni più elevate negli ultimi cinque anni antecedenti la data di decorrenza della pensione durante i singoli periodi di navigazione, al genere della nave e della navigazione. La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione ».

10. 2.

Durand de la Penne.

MONACO. Mi associo all'emendamento e chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONACO. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, ha modificato le modalità di calcolo della retribuzione pensionabile prevista dalle disposizioni precedentemente vigenti in questa materia. Con tali disposizioni la retribuzione pensionabile era calcolata sulla retribuzione media degli ultimi tre anni di navigazione. Attualmente la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere, vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione, e relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante i singoli periodi

di navigazione, al genere della nave e della navigazione. La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Questa innovazione, introducendo nel computo della pensione la media ponderale delle qualifiche rivestite durante tutta la vita del marittimo, ha un evidente carattere peggiorativo delle precedenti disposizioni. Ciò rispetto alle norme precedentemente vigenti per la liquidazione delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, in base alle quali la media veniva calcolata sulle retribuzioni relative agli ultimi tre anni di navigazione.

La norma in esame inoltre viene a trovarsi ora anche in evidente contrasto con le disposizioni contenute nel testo dell'articolo 10 del disegno di legge ora al nostro esame. Tale articolo, modificando il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488, stabilisce infatti che per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si assumono a base i tre anni di contribuzione più elevata dell'ultimo quinquennio antecedente la data di decorrenza della pensione.

Da quanto sopra esposto emerge che le norme di computo delle pensioni marinare differiscono ora in senso peggiorativo, non solo da quelle prima vigenti nello stesso settore ma anche da quello che col disegno di legge n. 1064 si propone di adottare per le pensioni della assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le sopra esposte considerazioni di carattere generale dovrebbero indurre da sole ad un riesame delle modalità di calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara stabilita dal secondo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 658.

Se inoltre si considera il riflesso che successivi articoli della già citata legge 27 luglio 1967, n. 658, hanno sulla liquidazione delle pensioni marinare, vengono in evidenza alcuni caratteri negativi, per i quali non è forse eccessivo parlare di risultati assurdi, come qui di seguito viene chiarito.

L'articolo 15 della legge n. 658 fissa i limiti variabili da 15 a 20 anni come minimo di tempo per il conseguimento del diritto alla pensione prevista dalla legge. Per rendere evidente l'assurdità dei risultati ai quali la applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13 può condurre, ed in effetti conduce, si prospetta il seguente esem-

pio comparativo della pensione spettante a due marittimi di pari grado, ma con differenti anzianità di contribuzione. Più precisamente espongo un esempio comparativo del computo della pensione spettante a due marittimi aventi entrambi, al momento della domanda di pensione, il grado di operaio meccanico (sottufficiale) ed entrambi considerati imbarcati su navi dei tipi definiti alla lettera a) della tabella n. 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658.

Il primo marittimo, con 25 anni di intera navigazione effettiva, sempre in qualità di operaio meccanico, avrebbe una retribuzione media mensile di lire 160 mila; un valore ponderale per 25 anni di navigazione di 4 milioni; una retribuzione media pensionabile di 160 mila lire; una pensione massima liquidabile di 104 mila lire; una pensione relativa a 25 anni di navigazione (in base all'articolo 16, primo comma), di 104 mila lire; una pensione annua di 1.248.000; una pensione mensile effettiva, per 13 mensilità, di 96 mila lire.

Il secondo marittimo preso in esame, con 35 anni di navigazione effettiva, dei quali 10 in qualità di mozzo e 25 in qualità di operaio meccanico, con una retribuzione media mensile di lire 95 mila (non ripeterò qui il calcolo svolto per l'esempio precedente) finirebbe per avere una pensione mensile effettiva, per 13 mensilità, di 84.857 lire.

Da questo esempio comparativo risulta in modo lampante l'incongruenza dei risultati ai quali conduce l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658. Infatti, dei due marittimi aventi entrambi 25 anni di effettiva navigazione come operaio, il primo — con un periodo complessivo di navigazione di 25 anni — riceve una pensione mensile di 96 mila lire, il secondo — con un periodo complessivo di ben 10 anni superiore al primo — riceve una pensione mensile inferiore di parecchio: cioè lire 84 mila. Se la durata della navigazione in qualità di mozzo fosse stata superiore ai 10 anni (non come nell'esempio che ho citato), se cioè la navigazione avesse avuto nel complesso una durata superiore ai 35 anni, la pensione del secondo marittimo sarebbe (e qui è l'assurdo) ancora diminuita. Si ha quindi in questo caso il risultato assurdo che la pensione diminuisce con l'aumentare della durata del periodo di contribuzione.

Riassumendo può dirsi che la norma in esame risulta da un lato innovatrice in senso peggiorativo di una preesistente norma sulla liquidazione della pensione della previdenza marinara; in secondo luogo, che essa viene a

trovarsi in contrasto con la norma contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge in esame n. 1064, la quale di fatto tende a portare nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria modalità praticamente identiche a quelle che preesistevano per la previdenza marinara.

In conclusione ai marittimi, qualora il mio emendamento non venisse accolto, verrebbe liquidata — a parità di contributi versati — una pensione inferiore, e anche di molto, a quella di ogni altra categoria di lavoratori. Pare quindi giusto adottare anche per la previdenza marinara criteri di liquidazione delle pensioni analoghi, anche se non identici, a quelli proposti con l'articolo 10 del disegno di legge n. 1064, stabilendo cioè che per la determinazione della retribuzione pensionabile si debba prendere a calcolo la media delle retribuzioni durante i tre anni meglio retribuiti negli ultimi cinque di navigazione. Pertanto appare indispensabile la sostituzione del secondo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, aggiungendo dopo il sesto comma il seguente comma all'articolo 10 del disegno di legge n. 1064: « Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato e sostituito dal seguente » (come è detto nell'emendamento), ossia: « Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione, relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto nei tre anni corrispondenti alle retribuzioni più elevate negli ultimi cinque anni antecedenti la data di decorrenza della pensione durante i singoli periodi di navigazione, al genere della nave e della navigazione. La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Qualora ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile siano assunti periodi contributivi anteriori al triennio che precede la data di decorrenza della pensione le retribuzioni considerate sono rivalutate in base ai criteri stabiliti per la perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 11 della presente legge.

10. 1. Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.

COTTONE. Lo manteniamo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ottavo comma.

10. 5. **Pisicchio, Zanibelli, Scalia, Ianniello, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Castellucci.**

ZANIBELLI. Chiedo di illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Signor Presidente, è già stato detto che l'ottavo comma dell'articolo 10 non avrebbe dovuto far riferimento all'articolo 27, bensì al primo comma dell'articolo 28, nel qual caso ovviamente non si potrebbe arrivare ad un'approvazione. L'emendamento soppressivo dell'intero ottavo comma dell'articolo 10, ha sostanzialmente lo scopo di ricondurre la costituzione della pensione dei lavoratori agricoli alle stesse condizioni previste dal decreto n. 488.

Non possiamo, mi pare, permettere che rimanga in vita un articolo che abbia valore per i lavoratori agricoli, e non relativamente al calcolo delle pensioni di tutti gli altri lavoratori. Ci sembra opportuno non citare il riferimento all'articolo 5, poiché alla fine del calcolo delle pensioni per i lavoratori agricoli non è possibile far riferimento esclusivamente ad esso; in verità si sarebbe dovuto far riferimento agli articoli 5, 6 ed 8, ma poiché tali articoli non sono abrogati da norme esplicite, ci sembra estremamente più corretto e coerente con tutta l'impostazione della legge il non citare nessuno dei tre articoli, per cui rimane chiaro che i lavoratori agricoli avranno la liquidazione della pensione secondo i principi fissati dall'articolo 5 che rimane in vita, dall'articolo 6 che rimane in vita, dall'articolo 8 del decreto n. 488. In questa ipotesi, che poi si collega ad un ultimo emendamento che è stato accolto dalla Commissione, noi possiamo avere la certezza che i lavoratori agricoli avranno la loro pensione ricalcolata secondo i principi del decreto n. 488 senza fare nessun passo indietro rispetto a ciò che era stato già acquisito sostanzialmente nell'aprile dell'anno scorso.

A questo scopo è rivolto l'emendamento che io ho così brevemente illustrato e che deve farci sapere con chiarezza che questa legge non fa fare passi indietro ai lavoratori agricoli, ma riconferma per gli stessi, con qualche miglioramento che vedremo successivamente, il sistema di calcolo delle pensioni come previsto dalla precedente normativa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

Al fine di determinare la retribuzione annua pensionabile per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati sono computate tutte le retribuzioni relative alle giornate di lavoro prestate nelle 156 settimane prescelte, con la aggiunta delle retribuzioni relative a tutte le giornate di contribuzione figurativa spettanti, senza alcuna limitazione, per lo stesso periodo, nonché delle retribuzioni relative a giornate di lavoro prestate in settori non agricoli e delle retribuzioni corrispondenti alle giornate coperte da contributi volontari integrativi.

Alle giornate coperte da contributi figurativi e volontari integrativi viene attribuita la medesima retribuzione giornaliera prevista dalla legge per le giornate di effettiva occupazione.

In attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4 lettera e) della legge 18 marzo 1968, n. 238, valgono le retribuzioni convenzionali di lire 2.670 per i giornalieri di campagna ed assimilati e di lire 2.370 per i salariati fissi. Tali retribuzioni valgono anche per i periodi di contribuzione effettiva e figurativa e volontaria integrativa antecedenti il 1° agosto 1968.

10. 4. **Gramegna, Mazzola, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucchi, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompiani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

MAZZOLA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi io non entrerò nel merito dell'emen-

damento che abbiamo presentato e non mi dilungherò sulla illustrazione degli elementi tecnici dell'emendamento stesso. Vorrei richiamare l'attenzione della maggioranza sulla necessità di affrontare questo emendamento con maggiore comprensione e con maggiore sensibilità nei confronti della categoria dei braccianti, i quali vengono esclusi dai miglioramenti previsti dalla legge, cioè dai miglioramenti che, per usare una espressione del ministro Brodolini, riguardano l'introduzione di elementi di riforma della legge stessa e li riguarda soltanto ai fini dei minimi da questa previsti.

Nei confronti di questa categoria dei braccianti dobbiamo operare una parziale — non diciamo totale — modifica della legge per tenere conto delle condizioni gravissime nelle quali questa categoria viene a trovarsi.

Tutti noi sappiamo in che condizione si trovano i braccianti agricoli, cancellati dagli elenchi anagrafici, perseguiti e declassati e quindi sappiamo che essi non si trovano nelle condizioni di poter usufruire né della pensione di anzianità, né di quella retributiva.

Si tratta quindi, accogliendo questo emendamento, di fare in modo che i braccianti agricoli possano essere ammessi ai benefici di questa legge, possano cioè essere messi in condizione di non percepire soltanto i minimi, ma di potere avere anche la pensione di anzianità e la pensione retributiva, se non adesso, per lo meno negli anni futuri.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Roberti 10.0.1 è rinviato all'articolo 27.

ROBERTI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 10 ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. L'articolo 10 è stato oggetto di lunga discussione e rielaborazione in Commissione. Questa, pertanto, proprio per mantenerci nei termini e nei limiti finanziari che derivano dall'accordo tra sindacati e Governo, ritiene di mantenere l'articolo 10 nella sua attuale struttura, salvo l'accettazione dell'emendamento 10. 5, che elimina l'ottavo comma.

Circa il merito dell'emendamento 10. 2, mi permetto di fare osservare all'onorevole proponente che il sistema di calcolo della retribuzione pensionabile, stabilito con l'articolo 10 nella nuova formulazione, si adatta perfettamente anche ai marittimi inseriti nella assicurazione medesima per effetto della legge

27 luglio 1967, n. 658. Altrettanto dicasi per l'emendamento 10. 6 che ho l'impressione sia stato studiato e predisposto secondo la formulazione originaria del disegno di legge.

Per tutti gli altri emendamenti, il parere del relatore, interprete della volontà della maggioranza, è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il ministro concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Rossinovich, mantiene il suo emendamento 10. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROSSINOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto*).

Dichiaro precluso, a seguito di questa votazione, l'emendamento Camba 10. 1.

Onorevole Alpino, mantiene il suo emendamento 10. 6 non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Monaco, mantiene l'emendamento 10. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

MONACO. Dopo il chiarimento dato dal relatore e l'assicurazione che ci dà tranquillità nel senso che quanto è stato proposto con l'emendamento stesso verrà attuato con il nuovo testo stabilito dalla Commissione, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'emendamento Pisicchio 10. 5 accettato dalla Commissione e dal Governo.

BARCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Il nostro gruppo evidentemente voterà a favore dell'emendamento Pisicchio, ma desidero sottolineare il fatto che noi siamo costretti a votare un emendamento per

ripristinare la situazione precedente ed evitare che per i braccianti peggiori la situazione. Mi sembra che in questo stia tutto il limite grave di questa legge verso i braccianti, il mondo contadino, il Mezzogiorno. Situazione che non si è voluto correggere con l'emendamento precedente e che noi ci auguriamo possa ancora trovare delle correzioni negli emendamenti successivi.

La Camera approva l'emendamento Pisicchio 10. 5. Respinge poi l'emendamento Gramegna 10. 4; ed approva l'articolo 10 nel testo modificato.

Deferimenti a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alla IX Commissione (Lavori pubblici) in sede referente, con il parere della V e della X Commissione:

LOBIANCO ed altri: « Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli » (*urgenza*) (666);

CATTANEI ed altri: « Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova » (*urgenza*) (1101);

« Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli » (*approvato dal Senato*) (1209).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 11.

ARMANI, Segretario, legge:

« Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese an-

teriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

Le misure dei trattamenti minimi raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Tutte le pensioni ivi compresi i trattamenti minimi sia dei lavoratori dipendenti sia degli autonomi sono annualmente adeguate in proporzione diretta alle variazioni dell'indice dei salari medi nazionali dell'industria, comprensivi degli aumenti contrattuali nonché quelli relativi all'aumento del costo della vita. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969.

11. 1. **Rossinovich, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramegna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Sgarbi Bompiani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

L'onorevole Rossinovich ha facoltà di svolgerlo.

ROSSINOVICH. Signor Presidente, noi abbiamo dato un giudizio positivo di principio sulla adozione della scala mobile per le pensioni, tanto più se si tiene conto del fatto che questo istituto è stato attaccato, anche in tem-

pi recenti, sia dal padronato, sia da alcuni ministri responsabili dei settori economici, anche dell'attuale Governo. Consideriamo però insoddisfacenti le modalità di applicazione adottate al riguardo dal disegno di legge. La nostra critica principale verte sulla esclusione, dai fattori che portano ad un aumento delle pensioni attraverso il meccanismo della scala mobile, della crescita dei livelli salariali dei lavoratori occupati. Istituire cioè degli adeguamenti automatici delle pensioni riferiti solo all'aumento del costo della vita, e non anche agli aumenti ed agli incrementi salariali, significa riproporsi a breve termine tutto quanto il problema delle lotte sociali dei lavoratori e degli anziani, volte a superare gli scarti che inevitabilmente si determinano tra i livelli salariali che crescono e i livelli di pensione che invece vengono fissati una volta per tutte al compimento del sessantesimo anno di età.

Per queste ragioni noi abbiamo presentato l'emendamento 11. 1, volto ad agganciare la scala mobile anche agli incrementi salariali, e insistiamo perché la Camera voglia accoglierlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: in misura percentuale pari, *con le seguenti:* in misura percentuale doppia, fino ad una pensione di ammontare non superiore a lire 75.000 e in misura percentuale uguale per tutte le altre.

11. 2. **Libertini, Rossinovich, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Gatto, Gragnogna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Maluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Sgarbi Bompiani Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, Ognibene.**

L'onorevole Libertini ha facoltà di svolgerlo.

LIBERTINI. Signor Presidente, questo emendamento, che è subordinato a quello 11. 1 dell'onorevole Rossinovich, si illustra da sé. Io non voglio spendere parole inutili, però ancora una volta mi voglio rivolgere a quei deputati qui presenti che ieri hanno avuto per un attimo una crisi di coscienza su una questione che è rimasta in sospeso, che è stata bloccata con la frottola degli oneri finanziari insostenibili. Se l'emendamento dell'onorevo-

le Rossinovich (che è poi anche nostro) non venisse accolto, allora insisteremo su questo emendamento subordinato per realizzare questo congegno, per realizzare cioè il meccanismo della scala mobile in modo più consistente rispetto a quello previsto dal disegno di legge, per le pensioni più basse. Io sfido qui il ministro, il relatore e chiunque altro a dirci quale sia l'onere finanziario relativo a questo emendamento. È una cosa indegna che questa discussione sulle pensioni avvenga in un clima di sostanziale indifferenza per le sorti, che sono qui in gioco, di tanti pensionati. Ancora una volta, voglio rivolgere ai colleghi un appello affinché vogliano considerare attentamente il merito della questione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo periodo del primo comma, con il seguente:

Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

11. 3. **Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Piscichio, Castellucci.**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le misure dei trattamenti minimi raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

11. 4. **Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Piscichio, Castellucci.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgerli.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

MANCINI VINCENZO. Il primo dei due emendamenti mira ad escludere dall'aumento derivante dalla scala mobile le pensioni con trattamento meramente contributivo liquidate nell'anno precedente a quello in cui si è verificata la variazione dell'indice generale del costo della vita, con l'eccezione, prevista dal secondo emendamento, di fare salvi i trattamenti minimi, per evitare che nel sistema abbiano a verificarsi diversi livelli di trattamenti minimi, con tutte le conseguenti implicazioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11 ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Signor Presidente, sarò anche sollecito nel dichiarare che il congegno, così come è concepito e predisposto dall'articolo 11 nel testo della Commissione, rispetta le linee dell'accordo sindacale...

LIBERTINI. Non c'è un accordo sindacale !

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Dell'accordo tra sindacati e Governo, onorevole Libertini, praticamente siamo a conoscenza e l'abbiamo discusso per lunghe ore.

CARRARA SUTOUR. Basta con questa storia !

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Perciò il relatore, interpretando il pensiero della maggioranza della Commissione, esprime parere contrario agli emendamenti Rossinovich 11. 1 e Libertini 11. 2 e si dichiara favorevole, per ovviare proprio agli inconvenienti lamentati dall'onorevole Mancini, agli emendamenti Mancini Vincenzo 11. 3 e 11. 4.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Rossinovich, mantiene il suo emendamento 11. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ROSSINOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Libertini, mantiene il suo emendamento 11. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LIBERTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 11. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 11. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito dal seguente:

« Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Non è altresì cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle

maggiorazioni e delle integrazioni per cari-
chi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retri-
buzioni devono essere detratte anche le quote
dovute per tributi erariali e per contributi
previdenziali ed assistenziali.

Le disposizioni contenute nei commi pre-
cedenti si applicano anche alle pensioni del-
l'assicurazione generale obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle
quali è esercitato il diritto di sostituzione da
parte di fondi obbligatori di previdenza,
salvo quanto disposto al successivo comma.

Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è
esercitato il diritto di sostituzione da parte di
amministrazioni dello Stato e di enti locali,
le disposizioni contenute nei precedenti com-
mi trovano applicazione limitatamente alle
quote di pertinenza dei pensionati.

I titolari di pensione che svolgono atti-
vità in qualità di lavoratori agricoli con qua-
lifica di salariati fissi, di giornalieri di cam-
pagna ed assimilati non sono soggetti alle
norme di cui al presente articolo.

Il divieto di cumulo della pensione con la
retribuzione non si applica alla tredicesima
rata di pensione, né alle pensioni corrisposte
a coloro che svolgono attività lavorativa alle
dipendenze di terzi fuori del territorio na-
zionale ».

Per le pensioni di invalidità liquidate con
decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge sono fatte salve
le condizioni di miglior favore di cui all'ar-
ticolo 20 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo
precedente all'entrata in vigore delle modi-
ficazioni di cui al presente articolo ».

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, il no-
stro gruppo ha presentato l'emendamento Cac-
ciatore 12. 5 con il quale noi affermiamo il
diritto al cumulo tra retribuzione e pensione.
Prima del nostro emendamento, nel fascicolo
relativo, si trova un emendamento del gruppo
liberale, contrassegnato come Pucci di Bar-
sento 12. 1, con il quale non si chiede l'abo-
lizione assoluta del divieto di cumulo, ma se
ne chiede la permanenza per le pensioni li-
quidate con decorrenza 1° maggio 1968. Vi è
poi un altro emendamento, contrassegnato
come Roberti 12. 3, con il quale i colleghi

del gruppo del Movimento sociale si limitano
a chiedere l'abrogazione dell'articolo 5 della
legge 18 marzo 1968, n. 238, e dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica
17 aprile 1968, n. 488.

Ora, è chiaro che alle disposizioni abro-
gate si sostituirà l'articolo 12 del disegno di
legge. L'abrogazione, quindi, riguarda il pas-
sato e non preclude il diritto a regolare diver-
samente la materia.

Ritengo, pertanto, che il nostro emenda-
mento 12. 5 sia il più lontano dal testo del
disegno di legge governativo e che quindi
debba essere votato per primo.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, le
faccio presente che questo ordine, di cui al
fascicolo degli emendamenti, è stato predi-
sposto dal Comitato dei nove. Comunque, in
assenza di opposizioni, non ho alcuna diffi-
coltà a che il suo emendamento preceda gli
altri due che, al pari di esso, sono intera-
mente sostitutivi dell'articolo 12.

BIAGGI, *Presidente della Commissione.*
Nessuna opposizione da parte della Commis-
sione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni,
rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

È stato presentato il seguente emenda-
mento:

Le pensioni liquidate con decorrenza suc-
cessiva al 30 aprile 1968 a carico dell'assicu-
razione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori di-
pendenti, nonché quelle liquidate a carico
delle gestioni speciali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, degli artigiani e degli eser-
centi attività commerciali sono cumulabili con
la retribuzione percepita in costanza di rap-
porto di lavoro alle dipendenze di terzi.

12. 5. Cacciatore, Pellizzari, Alini, Amodei, Arzilli,
Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Ca-
nestri, Caponi, Carrara, Sutour, Cecati,
D'Alessio, di Marino, Gatto, Gramegna,
Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Ma-
caluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, No-
vella, Pajetta Giuliano, Pigni, Pochetti,
Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi
Bompani Luciana, Sulotto, Tognoni, Va-
lori, Bruni, Ognibene.

PELLIZZARI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLIZZARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i gruppi del partito comunista e del partito socialista di unità proletaria intendono con questo emendamento riaffermare innanzitutto l'intangibilità della quota di pensione considerata — come altri elementi salariali indiretti — parte integrante del salario del lavoratore e, come tale — a nostro avviso — in nessun modo soggetta, né parzialmente né totalmente, a trattenuta.

Questo principio, del resto, venne già accolto dal Parlamento con la legge n. 903 del 1965, varata con l'adesione di tutti i settori della Camera, i quali allora riconobbero la opportunità e la giustizia di quanto in essa stabilito nei confronti dei pensionati. Questo principio fu accolto con soddisfazione dai lavoratori, i quali guardavano fiduciosi al traguardo del luglio 1967, considerato data improrogabile di avvio per una riforma pensionistica che si prefiggesse come meta ultima un moderno sistema di sicurezza sociale, fondato su solide basi di equità e di giustizia. A vanificare tante attese e tante speranze coltivate nell'animo dei lavoratori e dei pensionati, venne poi la legge n. 238, votata allo scadere della IV legislatura, che, oltre a lasciare insoluti tutti gli aspetti di una vera riforma, ristabilì la limitazione del diritto di cumulo.

Lo sdegno dei lavoratori e dei pensionati italiani esplose in termini drammatici e tutti ricordiamo quali conseguenze negative subirono quelle forze politiche che cocciutamente si posero alla testa dei settori che si batterono per condurre in porto quella legge. A sottolineare tutta la portata negativa di quella legge basta il fatto che questa Camera — all'indomani delle elezioni del 19 maggio — ha dovuto recepire numerose proposte di legge in materia di riforma pensionistica; gli stessi governi che si sono succeduti dopo il 5 giugno hanno altresì dovuto prendere atto della volontà dei lavoratori, modificando sostanzialmente le loro impostazioni programmatiche iniziali. La lotta unitaria dei lavoratori e dei pensionati, esplosa con decisione nel paese ha imposto con forza l'esigenza di una vera riforma, allargando i limiti stessi in cui si voleva — da parte del Governo e delle forze politiche che si richiamano al centro-sinistra — contenere la portata del provvedimento.

Con l'articolo 12 di questa legge però il Governo dimostra tuttora di non aver capito lo stato d'animo dei lavoratori, che si attendono certamente un più adeguato trattamen-

to economico da questa nuova legge, ma nello stesso tempo sono stanchi ed esasperati per le ingiustizie e le discriminazioni consumate alle loro spalle, in base ad un evidente spirito antioperaio: essi si guardano intorno, confrontano altri trattamenti e giudicano, insieme con la portata del loro aumento, ciò che rappresenta in termini di equità e di giustizia il provvedimento nel suo complesso. Essi dicono: se sono necessari sacrifici per portare avanti una riforma che garantisca sicurezza sociale per tutti, questi sacrifici devono essere distribuiti su tutti e non richiamati e fatti valere solo per quelle categorie che stanno peggio, mentre ad altre si conferma lo stato di privilegio finora goduto.

Non ci ha convinto con i suoi argomenti a questo proposito l'onorevole Fortunato Bianchi quando ha affrontato il problema del cumulo, nella sua relazione.

La parte soggetta a divieto parziale o totale di cumulo è tutta contributiva, caro onorevole Bianchi, perché tale divieto inizia ad operare oltre la fascia dei minimi e quindi quando sostanzialmente al pensionato è stato riconosciuto l'apporto contributivo che, a nostro parere e non solo nostro, rappresenta un elemento indiretto della retribuzione, da garantirsi in ogni modo per non rischiare che la presente legge pecchi di incostituzionalità.

Né ci convince, onorevole Bianchi, l'argomento da lei sottolineato, teso a dimostrare come un grande fatto sociale ai fini della occupazione il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.

Mettere in risalto, come ella ha fatto, alcuni casi di pensionati che godono di un trattamento di pensione economicamente rispettabile e che purtuttavia potrebbero percepire (in costanza di rapporto di lavoro) pensione e salario, trascurando i casi più numerosi di pensionati che sono costretti a continuare il lavoro poiché non riuscirebbero altrimenti a fare fronte alle esigenze della vita, e dedurne conclusioni altamente sociali vuol dire — mi si scusi la franchezza — pura e semplice demagogia per coprire la ingiustizia e la discriminazione contenute nell'articolo della legge che noi vogliamo con il nostro emendamento sopprimere.

Noi, onorevoli colleghi, con il nostro emendamento che estende a tutti il pieno diritto di cumulo tra pensione e retribuzione affermiamo che in questo modo si opera un atto di equità e di giustizia e si cancella una odiosa discriminazione che fatalmente si ripercuote negativamente sui pensionati più disagiati.

Compriamo nello stesso tempo un atto che ci assicura la legalità costituzionale, come dimostra il disposto della sentenza n. 22 pronunciata dalla Corte costituzionale e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 52 del 26 febbraio scorso. Se questa sentenza afferma a chiare lettere che l'Istituto nazionale della previdenza sociale non può negare il trattamento pensionistico maturato, nemmeno in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, come è possibile, onorevoli colleghi, accettare la formulazione dell'articolo 12 propostaci, quando in esso viene disciplinata la normativa della trattenuta sulla pensione proprio da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale?

Ma a parte le considerazioni di ordine costituzionale e le complicazioni a cui necessariamente si dovrà andare incontro qualora si respinga il nostro emendamento, noi respingiamo con estrema fermezza i gratuiti apprezzamenti morali e sociali che sono stati fatti in relazione all'articolo 12. Le conseguenze restrittive previste ricadono nella maggioranza dei casi sui pensionati più bisognosi, e non viceversa. Chi ha una discreta pensione, onorevoli colleghi, non continua a lavorare dopo i 60 anni, direi anzi che li attende come una liberazione perché la fabbrica non è un posto di divertimento.

Vi è piuttosto da considerare un fatto: se qualcuno ha una pensione alta, questo vuol dire che durante il rapporto di lavoro ha goduto anche di un trattamento economico corrispondente. Può aver avuto modo, quindi, di mettere da parte una certa cifra più o meno consistente, sufficiente comunque per dedicarsi ad attività produttive o commerciali autonome. In questo caso l'onorevole Fortunato Bianchi non si scandalizza se il diritto di cumulo viene salvaguardato e l'interessato può percepire una decorosa pensione in aggiunta al reddito della propria attività autonoma sicuramente più alto del salario percepito dal lavoratore dipendente.

Lo stesso dicasi per quanti usufruiscono del trattamento pensionistico al di fuori dell'INPS; pensioni che in alcuni casi rappresentano per la loro entità economica un insulto alla miseria. Questi pensionati privilegiati non sono soggetti a divieto di cumulo, sia che intraprendano attività in proprio, sia che si impieghino alle dipendenze di terzi.

È o non è allora, onorevoli colleghi, una specie di razzismo antioperaio, fatto di discriminazione e di ingiustizia, il contesto dell'articolo 12? Non vi pare che esso travisi

quell'impegno comune che ci aveva portati alla ricerca del superamento dei gravi torti contenuti nella legge n. 238?

Il nostro emendamento, signor Presidente, onorevoli colleghi, se sarà approvato, colmerà una delle tante ingratitudini contenute nella precedente legge e i lavoratori potranno sopportare meglio le altre grosse lacune che, purtroppo, anche questo disegno di legge contiene.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Le disposizioni contenute nell'articolo 5, lettere a), b), c), d), e), h), della legge 18 marzo 1968, n. 238, e l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1968, n. 488, sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1969.

12. 3. **Roberti, Michelini, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, D'Aquino, Delfino, De Marzio, Di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Romeo, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgerlo.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò l'emendamento in un tempo molto breve dal momento che ho già sostanzialmente parlato di questo argomento in sede di discussione generale. Questo nostro emendamento ripropone all'attenzione e alla responsabilità dell'Assemblea la questione dell'illegittimità della decurtazione delle pensioni di anzianità, di vecchiaia e di invalidità nei confronti dei lavoratori pensionati, i quali continuano a prestare a qualsiasi titolo un'opera retribuita.

Se l'Assemblea dovesse legiferare con il rispetto della gerarchia costituzionale, dell'attribuzione dei poteri costituzionali, essa si troverebbe già « fermata », di fronte a questa norma di legge, dalle pronunzie che sono state già emanate dalla Corte costituzionale su questo argomento. Infatti la Corte costituzionale ha avuto più volte occasione nel decennio scorso di esaminare questo problema, sia pure non *ex professo*, sia pure non in relazione, ovviamente, alla norma della legge del 1968, sulla quale non vi è stata una decisione della Corte costituzionale, benché sia stata sottoposta all'esame della Corte stessa da nume-

rose ordinanze di rinvio di varie autorità giudiziarie della Repubblica. Perché in una serie di decisioni che noi potremmo qui elencare — potremmo ricordare la sentenza 4 marzo 1964, n. 18, con la quale la Corte costituzionale ha affermato il principio della corrispettività tra contributi versati e misura della pensione — la Corte ha ribadito che dalla legislazione positiva emergono direttive sempre più favorevoli al lavoratore, soprattutto ai fini del diritto alla pensione, e ha ribadito quindi il carattere retributivo della pensione. Potrei inoltre ricordare la sentenza 3 luglio 1963, n. 112, e quella precedente del 31 maggio 1960, n. 34, con le quali la stessa Corte aveva chiarito che il diritto del lavoratore al conseguimento delle prestazioni individuali è un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, il quale sorge sulla base del rapporto assicurativo col verificarsi delle condizioni consistenti da un lato nell'obbligo del versamento dei contributi e dall'altro nella concorrenza di diversi eventi, a seconda del tipo di assicurazione; e aveva affermato che « in una legislazione ispirata al favore verso il lavoratore non è ammissibile che una restrittiva interpretazione » — e tanto meno, quindi, una restrittiva disposizione di legge — « possa portare all'esclusione o alla limitazione del diritto conseguito dal lavoratore » e anche l'impossibilità « che eventuali limitazioni del godimento di un tale diritto soggettivo si presumano da principi limitativi previsti a proposito di situazioni giuridiche differenti ».

C'è di più: in un caso analogo (quello, cioè, previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 26 aprile 1957, n. 818), la Corte costituzionale si è pronunciata specificamente, poiché quel decreto aveva disposto la sospensione del pagamento della pensione di invalidità quando l'avente diritto si trovasse a prestare opera alle dipendenze di terzi, in forza della legislazione speciale sull'assunzione obbligatoria dei mutilati o invalidi del lavoro, di guerra o per servizio, con una retribuzione superiore a un terzo del guadagno normale che il pensionato aveva anteriormente al riconoscimento dell'invalidità, trattandosi di operaio, o alla metà, trattandosi di impiegato.

Ebbene, questa norma è stata resa inoperante, essendone stata dichiarata l'incostituzionalità dalla sentenza 5 maggio 1959, n. 24, della Corte costituzionale.

Dirò ancora: la dottrina — la dottrina lavoristica, la dottrina previdenzialistica, la dottrina giuspubblicistica — che in questo lasso di tempo ha avuto modo di occuparsi di questo problema, concordemente ha con-

cluso per l'illegittimità costituzionale di questo principio attuato dalla legge del 1968. Già su varie riviste giuridiche (*La tutela del lavoro* del gennaio del 1969, *Cronache forensi* del febbraio del 1969) sono stati pubblicati scritti di autorevoli studiosi di questa materia che concordemente concludono per la illegittimità costituzionale di quella norma.

La Corte costituzionale non ha ancora esaminato le ordinanze di rinvio. Già nel mio intervento nella discussione generale del disegno di legge in esame mi permisi però di far presente al Parlamento la gravità della situazione che si è determinata. Noi abbiamo motivo di ritenere che la Corte costituzionale, la quale si è già pronunciata ripetutamente su questo argomento e ha già dichiarato la piena legittimità del principio del cumulo, dato il carattere retributivo delle pensioni; la Corte costituzionale — dicevo — che ha già dichiarato illegittime talune leggi che violavano questo principio, non può evidentemente modificare la sua giurisprudenza e quindi non potrà che condannare delle norme così costituite e così formulate.

Se la Corte costituzionale non ha ancora voluto prendere in esame le numerose ordinanze di rinvio che varie magistrature di merito della Repubblica da molti mesi (quasi da un anno) le hanno inviato, noi dobbiamo ritenere che essa abbia fatto ciò proprio per un motivo prudenziale, per non complicare questa questione, già tanto difficile sul piano costituzionale, con una questione di conflitto di attribuzioni addirittura. Non dimentichiamo infatti che la Corte costituzionale ha più volte statuito nelle sue decisioni (ultima di esse quella pronunciata la settimana scorsa in materia di diritto di sciopero) che il Parlamento non può discostarsi dalle posizioni interpretative dalla Corte stessa enunciate. Pertanto se oggi si ripete l'errore che è stato commesso con la legge precedente, legiferando in modo da sancire ancora — in pratica — il principio del divieto del cumulo, anche se si cerca di ridurne le conseguenze con la formula del 50 per cento, in un certo senso si aggrava la situazione, perché pur riconoscendo la legittimità del cumulo si nega l'esercizio di questo diritto, di un diritto, ripeto, riconosciuto da questa legge.

In questo modo, non solo si commette una illegittimità di fronte alla norma costituzionale, ma si dà vita ad un atto parlamentare che — e su questo punto richiamo l'attenzione della Presidenza della Camera — a mio avviso è estremamente scorretto nei confronti dell'equilibrio dei poteri e della distribuzione

dei poteri tra i massimi organi costituzionali dello Stato.

Si costringerebbe infatti la Corte costituzionale, quando dovesse decidere su norme siffatte, a smentire apertamente l'operato del Parlamento, e non soltanto per la violazione effettuata in passato, ma per l'ostinata volontà di continuare a legiferare in questa materia sebbene da parte nostra si sia sollevata un'eccezione di incostituzionalità, e nonostante le decisioni pronunciate *medio tempore* dalla Corte stessa. Con il che, quindi, si verrebbero a creare delle difficoltà anche nel corretto funzionamento dei poteri dei vari organi costituzionali dello Stato.

Come ho avuto occasione di dire nella discussione generale, noi desideriamo richiamare l'attenzione della Presidenza dell'Assemblea sulla gravità di queste cose perché il Parlamento, come ho già sottolineato in altre circostanze, ha il potere costituente, ma di fronte ad una decisione della Corte costituzionale che interpreta la norma della Costituzione, deve seguire una delle due vie. O il Parlamento adegua la propria legislazione all'interpretazione della norma costituzionale che soltanto la Corte costituzionale può dare, oppure se quell'interpretazione non lo convince, valendosi del potere costituente, può modificare la norma costituzionale, ma seguendo allora la particolare procedura prevista dall'articolo 138.

Ma il Parlamento che perpetui una normazione legislativa ordinaria in violazione di decisioni prese dalla Corte costituzionale, e quindi in violazione della interpretazione di una norma costituzionale data dalla Corte, a nostro sommo avviso, signor Presidente, esorbita dall'esercizio normale e corretto delle sue facoltà e dei suoi poteri. Su una tale questione potrebbe venirsi ad aprire addirittura una discussione, allegando una crisi costituzionale di attribuzione di poteri. E a nostro avviso veramente il gioco non varrebbe la candela. Perché, se si trattasse soltanto della violazione di una norma costituzionale, già questo basterebbe per fermare il Parlamento; ma qui si tratta anche della violazione di un preciso diritto, di un diritto quesito del lavoratore. La pensione è una controprestazione che deve essere data al lavoratore in virtù dei contributi che egli ha versato per 35 o 40 anni, a seconda dei casi. Quindi è un diritto acquisito dal lavoratore e il togliergli questo diritto, quando una legge precedente glielo riconosceva e glielo valutava, rappresenta una confisca di quella parte di contribuzione che il lavoratore ha versato. Questo non è ammissibile.

Né si potrebbe obiettare che lo Stato si addossa parte degli oneri previdenziali e che quindi ci potrebbe essere da parte di questi lavoratori una specie di indebito arricchimento per la parte relativa al concorso dello Stato, perché, così come è organato questo disegno di legge, lo Stato si limita ad intervenire relativamente alla fascia minima, cioè alla pensione minima. Ma, per quanto riguarda il di più, la pensione è esclusivamente contributiva, e poiché si confisca proprio quel 50 per cento in più, si confisca in definitiva il diritto quesito del lavoratore.

Il nostro emendamento si ispira quindi a ragioni di ordine costituzionale, a ragioni di ordine giuridico normale (cioè la violazione di un diritto privato acquisito dal lavoratore) e a ragioni di ordine morale perché il lavoratore che continua a lavorare a 60 anni di età, dopo che ha versato 35 anni di contributi, continua a lavorare perché indubbiamente il suo trattamento pensionistico non è sufficiente a sopperire alle esigenze di vita; sicché il divieto di cumulo costituisce anche violazione dell'articolo 36 della Costituzione.

Ma vi è di più. Poiché la precedente legge del 1965 riconosceva al lavoratore questo diritto, e tale legge è stata eseguita per due anni (ed era una legge che garantiva questo diritto per tutta la durata della vita dei lavoratori), i lavoratori hanno assunto su questo reddito (assicurato loro dalla legge, e che era loro dovuto, perché corrispondeva ad una retribuzione dell'opera prestata e ad una controprestazione dei contributi versati) degli impegni. Ripeto, su questo diritto che doveva maturarsi nelle rate future, ma che era perfetto nel momento stesso in cui la legge lo aveva riconosciuto, i titolari avevano anche assunto impegni, avevano firmato cambiali, avevano contratto debiti.

Ci troviamo quindi di fronte ad una violazione di ordine morale che incide profondamente sui normali rapporti e che è contraria per giunta (questa è un'altra violazione di ordine costituzionale) alle direttive di massima stabilite dal nostro ordinamento costituzionale, sempre seguite nel nostro paese, di garantire il trattamento sempre più favorevole nel settore previdenziale ai nostri lavoratori.

Noi vogliamo indicare anche le conseguenze di ordine pratico di questa norma del disegno di legge. Sappiamo tutti che la maggiore condanna della legge del marzo del 1968 si è concretata nelle esplosioni di indignazione dei lavoratori, determinando gravi crisi all'interno di quelle organizzazioni sinda-

cali che forse troppo avventatamente aderirono a quella legge. Si sono avute poi gravi ripercussioni di ordine politico ed elettorale in occasione delle elezioni del maggio del 1968, che furono viste quasi come una prova di appello dei lavoratori. E, appunto, l'effetto principale dello scontento suscitato da quella legge degli interessati è stato la presentazione di questo disegno di legge.

Ella, signor Presidente, ricorderà come in una delle prime sedute della Camera, di fronte alla presentazione da parte di tutti i gruppi politici di proposte di legge, ciascuna delle quali conteneva un articolo che abrogava alcune norme della legge del marzo del 1968, ella deliberò di assegnare tali proposte alla Commissione competente con la procedura di urgenza. Postulavano l'abrogazione di quelle norme della legge del 1968 la proposta di legge comunista, la proposta di legge del PSIUP, la proposta di legge del gruppo socialista (e fu proprio l'onorevole Giorgio Guerini ad illustrare la necessità di quella proposta di legge), la proposta di legge liberale e la nostra proposta di legge.

Quindi la causa di questa riforma previdenziale, di cui noi oggi discutiamo, è dovuta proprio alla constatata illegittimità delle norme della precedente legge. Ma noi vediamo ora perpetuarsi nel provvedimento in esame quegli stessi errori mostruosi, quelle stesse aberrazioni di ordine morale, giuridico e costituzionale. Ma questo è enorme, onorevole Presidente! Ed io non credo che sia consentito ad un Parlamento di legiferare in tal modo.

Se andiamo a considerare poi l'ammontare effettivo dell'onere derivante dalla correzione che noi proponiamo, dal permettere, cioè, interamente il cumulo tra pensione e retribuzione, vedremo che questo ammontare sarà talmente limitato, di fronte alla spesa complessiva derivante dal disegno di legge — come si potrà ampiamente dimostrare allorché si discuterà la parte finanziaria — da non costituire una fondata remora.

Comunque quanto noi proponiamo è necessario ed indispensabile, perché costituisce un vero e proprio presupposto di una legge che voglia rispondere alle attese di tutti i lavoratori. Basta guardare sui tavoli di ciascuno di noi, basta leggere la grande stampa, basta vedere quali siano l'atteggiamento e lo stato d'animo dei lavoratori, per rendersene conto. Noi distruggeremmo tutti i benefici che con questa legge si vogliono dare ai lavoratori, colpiremmo dal punto di vista psicologico lo stesso sforzo che le finanze dello Stato sosten-

gono giustamente per andare incontro a queste esigenze pensionistiche, se non correggeremo questo errore mostruoso che rappresenta il punto base di questo disegno di legge e della riforma pensionistica che esso mira a realizzare.

È per questo motivo che io mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione, del Governo, di tutti i gruppi politici, i quali, ripeto, dovrebbero stare molto attenti. Se essi dovessero votare contro questo nostro emendamento, voterebbero contro le loro stesse proposte di legge. E questo i lavoratori lo sanno; e questo i lavoratori rimprovereranno loro, accusandoli giustamente di tartufismo e di ipocrisia. All'indomani delle elezioni questi deputati hanno presentato proposte di legge per abrogare il divieto di cumulo mentre poi, quando concretamente legiferano, mantengono con il loro voto questo divieto e questa mostruosità.

Quindi noi su questo punto richiamiamo tutto il senso di responsabilità dell'Assemblea, l'attenzione del Parlamento e del Governo e ci permettiamo di ripetere con la più grande modestia, ma con molto accanimento e con la più perfetta e radicata convinzione, che sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo costituzionale, sia sotto il profilo morale, sia sotto il profilo politico e sindacale, questo nostro emendamento deve essere approvato. (*Applausi a destra*).

CACCIATORE. Quello che chiedete sarà qualcosa, ma non risolve il problema.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

A decorrere dal 1° maggio 1968 le norme sulla non cumulabilità e la riduzione della pensione di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, e alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogate, fatta eccezione per quelle riguardanti le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° maggio 1968.

I titolari di pensioni di vecchiaia liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che svolgono un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi non hanno diritto, a partire dalla stessa data di cui sopra, al cumulo della pensione con la retribuzione qualora optino a domanda, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la riliquidazione della loro pensione fatta in base alle

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

norme in vigore al momento del definitivo ritiro dal lavoro.

I titolari di pensione di vecchiaia liquidata con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che abbiano iniziato un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi dopo la stessa data e che vogliano optare per la riliquidazione della pensione fatta in base alle norme in vigore al momento del definitivo ritiro dal lavoro, debbono farne domanda entro 60 giorni dall'inizio del nuovo lavoro.

12. 1. Pucci di Barsento, Camba, Ferioli, Alpino Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.

FERIOLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERIOLI. Signor Presidente, le osservazioni fatte dall'onorevole Roberti ci trovano senza dubbio consenzienti perché sono osservazioni fondate, di carattere costituzionale e di carattere giuridico. Uno degli aspetti senza dubbio più gravi, e vorrei dire quasi mostruosi, della legge del 1968 (una legge tale che gli stessi che l'avevano redatta hanno sentito il dovere di rivederla completamente, presentando al Parlamento un nuovo provvedimento) era costituito proprio da questo punto. Il disegno di legge, però, non ha ovviato, come noi ritenevamo si dovesse fare, alle incongruenze della legge del 1968; esso, infatti, consente il cumulo totale solo per i minimi di pensione, e lo consente nella misura del 50 per cento per la parte eccedente i minimi fino a 100 mila lire di pensione. Noi, con il nostro emendamento, proponiamo il ripristino totale della cumulabilità in tutti i casi, salvo per le pensioni liquidate dal 1° maggio 1968.

È strano davvero che lavoratori, che abbiano esplicito la loro attività lavorativa per 35 o 40 anni, e che abbiano sempre pagato i loro contributi previdenziali, maturando quindi il diritto al godimento delle pensioni, a un determinato momento si vedano privati di questo assegno previdenziale. Privare i lavoratori di questo assegno, significa violare un diritto soggettivo ormai acquisito.

Questo principio, del resto era già stato stabilito dalla legge del 1965. Ai sensi di tale legge, infatti, la base per i conteggi delle pensioni obbligatorie previdenziali (si noti bene, perché questo è il punto sostanziale, che si tratta delle pensioni previdenziali, e non di

quelle assistenziali) doveva essere quella contributiva, per cui la pensione doveva essere liquidata con riferimento ai contributi versati dal lavoratore. In conseguenza di questo giusto principio assicurativo, la stessa legge del 1965 stabiliva l'istituzione della pensione di anzianità e la corresponsione dell'intera pensione di vecchiaia al pensionato, anche se continuava a lavorare. Ciò in quanto egli aveva il diritto di percepirla, essendo la pensione maturata di piena ed esclusiva proprietà del lavoratore che abbia raggiunto l'età pensionabile ed abbia versato il numero di contributi necessario per il godimento della pensione stessa.

Del resto, per il personale statale (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente il « conglobamento ») è stato adottato il criterio di conservare integra la pensione a quanti esplicano attività retribuita alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici nel caso in cui l'attività stessa non costituisca derivazione, continuazione o rinnovazione di quella che ha dato diritto alla pensione. Nel caso, invece, che la nuova attività costituisca derivazione, continuazione, eccetera, la pensione è sospesa e viene riliquidata al termine dell'attività stessa.

Infine, signor Presidente, con l'emendamento in questione il nostro gruppo propone di concedere ai titolari di pensioni di vecchiaia, liquidate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 che svolgono un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi, il diritto di opzione tra il cumulo della pensione con la retribuzione e la riliquidazione della loro pensione, al momento del definitivo ritiro dal lavoro, fatta in base alle norme vigenti in tale momento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo alinea, sostituire le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le parole: A decorrere dal 1° gennaio 1969.

12. 4. Santagati, Roberti, Michelini, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, D'Aquino, Delfino, De Marzio, Di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Romeo, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

SANTAGATI. Questo emendamento deve intendersi come subordinato all'emendamento Roberti 12. 3. Noi naturalmente auspichiamo che venga approvato l'emendamento principale, ma, nella malaugurata ipotesi che esso non venisse accolto dall'Assemblea, ci permettiamo di proporre che la data di decorrenza delle provvidenze, prevista dall'articolo 12, sia anticipata al 1° gennaio.

Il nostro emendamento 12. 4 tende ad attuare un allineamento con altre norme del disegno di legge che l'Assemblea ha già approvato. Gli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame, già approvati, stabiliscono che lo aumento delle pensioni per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti, eccetera) decorra dal 1° gennaio. Ora, non si capisce il perché, per un numero limitatissimo di lavoratori, che pure vengono ad essere beneficiari solo parzialmente da questo provvedimento, dato che il divieto del cumulo viene meno solo per il 50 per cento dell'importo della pensione di vecchiaia e di invalidità che ecceda il trattamento minimo e non superi le 100 mila lire mensili, il divieto stesso debba cadere a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Eppure, lo ripeto, la norma in questione, eliminando solo parzialmente il divieto del cumulo fra pensione e attribuzione, lascia sussistere, in parte, una situazione ingiusta e dannosa per coloro che ne sono destinatari. Perché poi si voglia creare una ulteriore discriminazione nei confronti di costoro non si riesce a capire, a meno che non vi sia una specie di vocazione vessatoria della maggioranza verso questa categoria di pensionati. Oltre tutto le implicazioni di natura finanziaria che deriverebbero dall'accoglimento del nostro emendamento sarebbero veramente irrisorie. Già di per sé la spesa che lo Stato dovrebbe sostenere per abolire completamente il divieto del cumulo fra pensione e retribuzione sarebbe tollerabile; a maggior ragione, pertanto, sarebbe veramente esigua la spesa che lo Stato dovrebbe sostenere se la norma che elimina il divieto in questione nella misura del 50 per cento si facesse decorrere dal 1° gennaio 1969, anziché, come nella norma stessa è stabilito, dalla entrata in vigore della legge.

Questi lavoratori che sono già stati danneggiati dalla legge del 1968, e che solo parzialmente vedono rimossa tale situazione dannosa, avrebbero ben il diritto di veder decorrere tale modesto beneficio a partire dall'ini-

zio dell'anno. Infatti bisogna tener conto del fatto che la legge, per quanto veloce possa essere la procedura di approvazione, non entrerà in vigore prima di qualche mese.

Per queste ragioni, sempre in via subordinata raccomando all'approvazione dell'Assemblea questo emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, terzo capoverso, dopo la parola: previdenza, aggiungere le seguenti: gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

12. 7. Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pischio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei ».

12. 0. 1. Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobbiano, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pischio.

ART. ...

Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previsti dagli articoli 7 ed 8 della presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita

in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi.

29. 0. 16. **Polotti, Gunnella, Mancini Vincenzo, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobianco, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mosca, Guerrini Giorgio, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio.**

POLOTTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLOTTI. I tre emendamenti hanno un obiettivo di riordinamento. L'emendamento 12. 7 vuole evitare di estendere al di fuori delle gestioni dell'INPS le norme previste. L'emendamento 12. 0. 1 ha come obiettivo quello di evitare che per effetto di una diversa distribuzione dell'orario settimanale le trattenute creino, eventualmente delle differenze fra uguali trattamenti. L'emendamento 29. 0. 16 ha come obiettivo quello di evitare che nel periodo fra il 1° gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della legge debbano essere fatti determinati conteggi; conseguentemente prevede che per il suddetto periodo gli aumenti delle pensioni di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge siano cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il quinto capoverso aggiungere il seguente:

Parimenti non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i titolari di pensione di invalidità, qualunque sia la loro età.

12. 2. **Durand de la Penne.**

MONACO. A nome del collega Durand de la Penne, lo ritiro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12 e sugli articoli aggiuntivi Mancini 12. 0. 1 e Polotti 29. 0. 16 ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il tema del cumulo o no tra pensione e retribuzione è stato da me ampiamente trattato ieri in un passo della mia replica. In quel momento,

riferivo una mia tesi personale. Ma, dopo avere ascoltato i colleghi della Commissione, ho constatato che, a maggioranza, essi si allineano sulla mia tesi. È per questo motivo, ed anche per essere breve, senza addentrarmi in quelle disquisizioni giuridiche, economiche e finanziarie che questi emendamenti sollevano, che mi limito a ripetere il parere espresso dalla maggioranza della Commissione sugli emendamenti in questione.

La Commissione è contraria agli emendamenti Cacciatore 12. 5, Roberti 12. 2, Pucci di Barsento 12. 1 e Santagati 12. 4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mancini Vincenzo 12. 7 e 12. 0. 1 e Polotti 29. 0. 16.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento 12. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento Roberti 12. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Ferioli, mantiene l'emendamento Pucci di Barsento 12. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FERIOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 12. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Polotti 29. 0. 16, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 12. 7, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 12. 0. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

CACCIATORE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Prego i colleghi, il Governo ed il relatore di accordarmi la loro attenzione perché l'approvazione dell'articolo 12 nel testo proposto porterebbe discreditato a questa Assemblea. Questo articolo riproduce in parte l'articolo 20 del decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, il quale, al primo comma, dichiara la pensione di anzianità non cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, e ciò fino a concorrenza della retribuzione stessa. Numerosissime magistrature di merito hanno ritenuto non infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata contro tale articolo ed hanno rimesso la decisione in proposito alla Corte costituzionale. Le ordinanze di rimessione alla Corte rilevano che il primo comma del citato decreto presidenziale viola gli articoli 3, 4, 35, 36 e 42 della Costituzione. E badate che questo è stato affermato non già da deputati del gruppo socialista di unità proletaria o da deputati comunisti, ma da magistrati coscienti e preparati. Questi magistrati così hanno motivato le loro decisioni: il cumulo viene vietato soltanto per i pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e non per i pensionati dello Stato e di altri enti pubblici, pertanto si viene a introdurre una netta discriminazione tra pensionato e pensionato. Tali magistrati hanno inoltre sostenuto che il solo fatto che un lavoratore prosegua il lavoro e l'altro non lo prosegua, dopo avere

entrambi maturato il diritto alla pensione, non giustifica la diversità di trattamento legislativo tra l'uno e l'altro lavoratore. Praticamente dai giudici che hanno rimesso la questione alla Corte costituzionale si afferma in modo chiaro e preciso — e ciò vale anche per il successivo articolo 13 — che non si può togliere al cittadino un diritto già maturato, e quindi già acquisito, attraverso una disposizione che venga emanata dopo che tale diritto è già maturato.

Infine, poiché è pacifico che la pensione dell'operaio non è altro che salario differito — e queste cose le avete affermate voi tante volte — per legge ad una determinata scadenza, non si può con un'altra legge rinviare il pagamento ad una scadenza indeterminata.

Ora io penso, onorevoli colleghi, che questi rilievi fatti da magistrati saranno certamente accolti dalla Corte costituzionale. In tal caso noi saremmo tacciati di ignoranza e di insensibilità, con il risultato che lo Stato dovrà restituire agli interessati tutte le somme indebitamente trattenute, pagando anche gli interessi maturati e le spese giudiziarie, e che il Parlamento dovrà rivedere la legge per adeguarla al dettato costituzionale.

Già altri richiami in proposito ci sono pervenuti dalla stessa Corte costituzionale, dalla Presidenza della Repubblica e dal Consiglio superiore della magistratura ma, innanzitutto, un imperativo promana dalla nostra coscienza, quello che ci spinge a rispettare e ad attuare la Costituzione; si tratta di un imperativo che riguarda innanzitutto il signor ministro, che è assente...

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, ella sa perché il ministro è assente. La prego, un po' di umanità!

CACCIATORE. Siamo d'accordo, anch'io sono umano, signor Presidente; mi rivolgo ai ministri presenti. Dicevo: imperativo che riguarda innanzitutto i ministri che, all'atto del loro insediamento, hanno prestato solenne giuramento in tal senso. Confido quindi in modo certo ed assoluto nella collaborazione del rappresentante del Governo.

Ai colleghi ricordo che nel 1966, in questa aula, allorché si discusse la legge sulla giusta causa, io feci rilevare che era incostituzionale quell'articolo della legge che impediva di estendere le provvidenze introdotte dalla legge stessa ai lavoratori di imprese che avessero un numero di dipendenti inferiore a 35. Purtroppo, poiché il rilievo era stato fatto da un deputato della minoranza, l'emenda-

damento non fu accolto. La Corte costituzionale invece ha ritenuto giusto il mio rilievo e quindi ha tacciato di ignoranza l'intera Assemblea parlamentare. (*Proteste al centro*). È inutile che protestiate, onorevoli colleghi, perché oggi quella norma che voi avete voluto per forza approvare non esiste più (*Commenti al centro*) e noi abbiamo commesso il grave errore di ritenerla costituzionale. Si è trattato di un'altra « tirata d'orecchie » che ci è venuta dalla Corte costituzionale.

Non posso concludere, però, questa mia dichiarazione di voto, senza rispondere al relatore, il quale ieri, ed anche questa sera, richiamandosi alla sua relazione, ha creduto di liquidare questo importante problema con due battute demagogiche. La prima di tali battute riguardava l'affermazione che il pensionato non si può lagnare, perché la pensione è ragguagliata all'80 per cento della retribuzione. Però il relatore non ha detto che questo avverrà nel 1976. La sua affermazione, onorevole relatore, fece una certa impressione su coloro che non avevano letto il testo del disegno di legge. (*Commenti al centro*).

La seconda battuta demagogica si è avuta quando l'onorevole relatore ha affermato che, vietando il cumulo, si creano nuovi posti di lavoro. In altri termini, i pensionati non devono lavorare. Su questo, potremmo essere d'accordo; ma i pensionati non lavoreranno — meglio, non saranno costretti a lavorare — quando percepiranno una pensione che consentirà loro di comprare almeno il pane, e credo che con 30 mila lire al mese a stento oggi si riesca a comprare il pane. Se un pensionato a 60 anni...

BIANCHI FORTUNATO, Relatore. A 65 anni !

CACCIATORE. Se un pensionato, a 60 o 70 anni, è costretto a lavorare, ciò accade per bisogno, non per diletto.

Pertanto, per i motivi che ho esposto, voglio sperare che tutti i colleghi membri di questa Assemblea che conoscono bene le norme costituzionali e il pensiero della Corte, non vorranno approvare l'articolo 12 nel testo che sarà ora posto in votazione.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la votazione avvenuta poc'anzi in

ordine agli emendamenti tendenti ad eliminare il divieto di cumulo che l'articolo 12 del disegno di legge prevede ha avuto un risultato di particolare gravità, per le ragioni di carattere costituzionale e di ordine sociale che sono state abbondantemente illustrate e che purtroppo non hanno trovato, da parte della maggioranza, quella accoglienza che meritavano.

Oggi ci troviamo di fronte ad un articolo 12 il quale contiene disposizioni che sono sicuramente in contrasto con i principi che la Corte costituzionale ha riaffermato alcune volte e che dovevano invece costituire motivo per indirizzare le decisioni della Camera verso l'osservanza di questi criteri interpretativi che la Corte stessa ha già indicato.

Di più, esistono ragioni di carattere sociale. Si vorrebbe sostenere che, poiché la pensione che viene corrisposta non è tutta conseguenza della retribuzione del lavoratore, ma è in parte derivata da un versamento diretto da parte dello Stato nelle casse della previdenza sociale, quella parte che lo Stato versa potrebbe anche non costituire salario differito o comunque retribuzione differita. La realtà è invece che, mentre la pensione sociale è rappresentata dalla prima fascia delle 12 mila lire o della cifra che varia a seconda dei momenti in cui la pensione è stata assegnata, la possibilità di cumulo è limitata per poco più della fascia costituita dalla pensione sociale: viene cioè sottratta al lavoratore proprio quella parte di pensione che è costituita esclusivamente dai suoi contributi e che quindi costituisce senz'altro salario differito o retribuzione differita.

La reiezione degli emendamenti (se mi è consentita una precisazione nei confronti dell'onorevole Cacciatore, fatta secondo un ordine che l'onorevole Cacciatore ha presentato come l'ordine logico, ma che in realtà è invece un ordine non perfettamente aderente al contenuto degli emendamenti perché il nostro emendamento sopprimeva totalmente l'articolo 12 e non lasciava quindi aperta la possibilità di applicazione delle norme nuove derivanti da questa disposizione), qualifica ora l'articolo 12 come assolutamente inaccettabile. Ed è inaccettabile non solo da noi, su un piano logico; direi che i socialisti, al cui partito appartiene il ministro del lavoro, dovrebbero ricordare che essi presentarono la proposta di legge n. 217 (proposta che stiamo discutendo oggi insieme col disegno di legge governativo perché la discussione è abbinata), la quale all'articolo 1 recita testualmente: « A decorrere dal 1° maggio 1968 » (quindi

essa chiede perfino l'effetto retroattivo della eliminazione del divieto di cumulo) « le pensioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria... sono cumulabili per intero con la retribuzione e non sono soggette ad alcuna ritenuta o detrazione ».

Non si tratta, onorevoli colleghi, di una proposta di legge presentata da alcuni deputati all'indomani delle elezioni con quella autonomia che ogni deputato ha dal suo partito; essa è, per contro, particolarmente qualificata recando la firma dell'onorevole Mauro Ferri segretario del partito socialista italiano, per cui essa non può che essere l'espressione dello stesso partito socialista.

Io mi domando come, nel giro di pochi mesi, di fronte ad una questione che aveva formato oggetto di attenzione da parte dell'opinione pubblica, e che forse aveva rappresentato il nocciolo più importante del dissenso nei confronti della legge n. 238 del 1968, i principi costituzionali che voi, colleghi socialisti, nella relazione alla vostra proposta di legge avete ritenuto violati dalla legge n. 238, oggi possano essere ignorati e respinti dal Parlamento. Io credo sia necessaria un po' di coerenza, soprattutto quando si tratta di interpretare la Costituzione, e di rispettare i principi della Corte costituzionale.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, noi voteremo contro l'articolo 12.

COTTONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in fondo lo spirito informatore di questo disegno di legge è squisitamente sociale, ed intende anche riparare ad una stortura che sullo stesso argomento era stata commessa alla fine della passata legislatura.

In questo disegno di legge l'articolo 12, che stiamo per votare, è uno degli articoli fondamentali, sul quale insistono motivi di ordine costituzionale, giuridico sociale, e, mi permetterei di aggiungere, anche morale. Si tratta infatti di pensioni previdenziali, non di pensioni assistenziali, perché i lavoratori se la pagano la pensione, ed è assurdo pensare di violare un diritto acquisito. Tanto è sentita la sostanza morale dell'argomento che stiamo trattando, che altri gruppi hanno ritenuto di farsi promotori di proposte di legge in cui la questione è apertamente sviscerata,

proposte di legge recanti la firma di autorevoli rappresentanti di gruppi che oggi compongono la maggioranza governativa.

Un attimo prima che la Camera decida con il suo voto, noi vogliamo ancora esortare tutti i colleghi, e soprattutto, se mi è consentito, quelli di parte socialista, di riflettere, nel momento in cui si accingono ad esprimere la loro volontà su un argomento a proposito del quale la loro volontà era stata espressa (e sarebbe veramente imperdonabile autorizzarci a credere che lo fosse stata in forma ipocrita) già nel passato.

Con questi intendimenti, noi voteremo contro l'articolo 12.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 12.

COTTONE. A norma dell'articolo 93 del regolamento chiedo la votazione per divisione in aula.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta sia appoggiata.

(E appoggiata).

Pongo in votazione per divisione l'articolo 12 nel testo modificato.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ARMANI, Segretario, legge:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione;

b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e volontaria;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della liquidazione della pensione.

Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali.

Per gli operai agricoli detti contribuiti sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioè anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, *sub* articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi.

Allorché i lavoratori agricoli possano far valere anche contribuiti relativi ad attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attività stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente.

La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione stessa non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi e sino a concorrenza di essa. La tredicesima mensilità di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti corrisposti in occasione delle festività natalizia, fino a loro concorrenza.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contribuiti previdenziali ed assistenziali.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, di cui, a seguito di precedenti votazioni, rimane in vita soltanto il primo comma:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

A decorrere dal 1° maggio 1968 sono ripristinate le norme di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

I titolari di pensioni di anzianità, liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che compiano successivamente al 30 aprile 1968 l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e facciano valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro o figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile possono ottenere, dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione dell'intera pensione secondo le norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, se il compimento dell'età suddetta si è verificato tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1968, oppure secondo le norme della presente legge se il compimento della stessa età si verifica dal 1° gennaio 1969.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

13. 1. Camba, Ferioli, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.

L'onorevole Camba ha facoltà di svolgerlo, limitatamente al primo comma.

CAMBA. Il disegno di legge in esame ripristina la pensione di anzianità, ma solo come forma di pre-pensionamento per chi non presta attività lavorativa subordinata. La soluzione prevista è di compromesso e quindi non può essere considerata, a nostro avviso, soddisfacente. Invero, la pensione di anzianità non può essere considerata alla stregua di una elargizione fatta ai lavoratori, perché il diritto al trattamento pensionistico nasce dall'anzianità contributiva e va considerato in relazione ai versamenti fatti.

Il presente emendamento tende appunto a ripristinare, a decorrere dal 1° maggio 1968, la pensione di anzianità senza le limitazioni previste dal disegno di legge in esame. A tal fine

si ritiene opportuno e sufficiente ripristinare il testo dell'articolo 13 della legge n. 103 del 1965, che è il seguente: « Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie di cui al precedente articolo 1 hanno diritto alla pensione a qualunque età, purché possano far valere 35 anni di effettiva contribuzione ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le lettere a) e c).

13. 3. Pazzaglia, Roberti, Manco, Nicolai Giuseppe, Almirante.

Al primo comma, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) possono far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa, se si tratti di uomini;

b) possono far valere almeno 30 anni di contribuzione effettiva, in costanza di lavoro, volontaria e figurativa, se si tratti di donne o di minatori.

13. 4. Roberti, Pazzaglia, Manco, Nicolai Giuseppe, Almirante.

Sopprimere i commi sesto, settimo e ottavo.

13. 6. Roberti, Pazzaglia, Almirante, Abelli, Turchi, Franchi, Delfino.

Sostituire i commi sesto, settimo e ottavo con il seguente:

Alla pensione liquidata in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

13. 6. Pazzaglia, Roberti, Almirante, Abelli, Turchi, Franchi, Delfino.

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Come è noto, attraverso lo articolo 13 si tende a ripristinare la pensione di anzianità. Per la verità, come ho avuto occasione di dire altre volte, non è da ritenere che sia ripristinata la stessa pensione di anzianità preesistente alla legge del 1968. Si tratta di una nuova disciplina che, tra l'altro, prevede il divieto assoluto di cumulo con la retribuzione.

Purtroppo non nutriamo molte speranze, dopo gli atteggiamenti assunti dalla maggioranza in ordine al problema del cumulo, di riuscire a convincere la maggioranza stessa ad accettare i nostri emendamenti. Con lo emendamento Roberti 13. 5 e l'emendamento subordinato Pazzaglia 13. 6 intendiamo appunto sopprimere le norme che attengono al divieto di cumulo; con l'emendamento Pazzaglia 13. 3 e con quello Roberti 13. 4 si intende sopprimere le disposizioni introdotte in Commissione con le quali si richiede che siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ciò che tra l'altro contrasta con l'intenzione, che sembra essere condivisa da molti, di introdurre la facoltà di utilizzare anche le contribuzioni figurative o per lo meno talune di esse, ai fini della concessione della pensione di anzianità. Con lo stesso emendamento Pazzaglia 13. 3 si intende, in particolare, sopprimere la condizione, che a noi sembra assurda, e cioè che il lavoratore, al momento in cui riceve la liquidazione, non presti attività lavorativa.

Oltre alle considerazioni di carattere generale circa l'opportunità di concedere al lavoratore, soprattutto quando esercita attività particolarmente pesanti, di continuare a svolgere altra attività meno impegnativa (principio già accettato in passato e oggi riprodotto in un emendamento della Commissione relativo ai minatori), resta anche da considerare che al lavoratore non si può chiedere di cessare la propria attività prima dell'avvenuta concessione della pensione. Sarebbe un rischio troppo grosso perché potrebbe accadere che, pur ritenendo il lavoratore di avere diritto alla pensione di anzianità, la pensione stessa gli venga invece negata, dopo che egli ha abbandonato il lavoro.

Altra norma che noi intendiamo introdurre, attraverso l'emendamento Roberti 13. 4, è quella riguardante la differenza di trattamento, per quanto attiene agli anni di contribuzione, tra donne e uomini. In questo emendamento, signor Presidente, noi abbiamo considerato anche i minatori; la Commissione, all'unanimità, ha già predisposto un emendamento che riguarda esplicitamente i minatori (emendamento che noi avevamo caldeggiato), e riteniamo pertanto che nel nostro emendamento Roberti 13. 4 possano essere anche sopprese le parole « o di minatori », contenute nella lettera *b)*, nella convinzione che l'emendamento predisposto dalla Commissione potrà essere accolto dall'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.

La pensione di anzianità, istituita con legge 21 luglio 1965, n. 903, è ripristinata a decorrere dal 1° maggio 1968, a tutti gli iscritti delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, a qualunque età, purché alla data della domanda possano fare valere 35 anni se uomini, e 30 anni se donne, di contribuzione effettiva in costanza di lavoro volontaria e figurativa.

Per i minatori e i siderurgici è richiesta la stessa anzianità di contribuzione prevista per le donne.

La pensione di anzianità è liquidata con le stesse norme valide per le altre pensioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ed è computata tenendo conto di tutti i periodi di contribuzione precedenti alla data stessa.

Alla pensione di anzianità liquidata in base al presente articolo si applicano le norme sul cumulo della pensione con la retribuzione di cui al precedente articolo.

13. 7. **Tognoni, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, D'Alesio, di Marino, Gatto, Gramegna, Granzotto, Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Maschiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Valori, Bruni, Ognibene.**

L'onorevole Tognoni ha facoltà di svolgerlo.

TOGNONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo nostro emendamento, che abbiamo presentato unitamente ad alcuni colleghi del gruppo del partito socialista di unità proletaria, in sostanza pone, in primo luogo, la questione della valutazione, nel computo dei 35 anni di anzianità contributiva che danno diritto alla pensione di anzianità, di tutti i periodi di contribuzione figurativa. Tra questi ce ne sono alcuni di particolare importan-

za e rilevanza, come quelli relativi al servizio militare e alla maternità per le donne lavoratrici. Noi, in linea di principio, riteniamo che tutti i periodi di contribuzione figurativa debbano essere computati nei 35 anni necessari per acquisire il diritto alla pensione di anzianità.

L'altro problema che solleviamo è quello relativo all'anticipo della pensione di anzianità per gli addetti a lavori particolarmente nocivi; in particolare noi ci permettiamo di insistere sulla questione dei lavoratori delle miniere, che hanno già un trattamento pensionistico differenziato rispetto a tutte le altre categorie lavoratrici del nostro paese. Sappiamo che questo problema è già stato affrontato in sede di Commissione e ci sembra che il problema stesso si avvii ad una soluzione positiva; riteniamo quindi che questa parte del nostro emendamento possa senz'altro trovare accoglimento.

L'ultima questione, sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, è quella relativa all'anzianità delle donne lavoratrici. Coerentemente a tutta l'azione che abbiamo condotto nel corso di questa discussione per una parificazione nel trattamento previdenziale della donna rispetto all'uomo, considerando che l'età pensionabile della donna è fissata a 55 anni anziché a 60, ci pare logico e naturale che anche per la pensione di anzianità il periodo di anzianità richiesto sia di 30 anni anziché 35.

Un'ultima questione, infine, onorevoli colleghi, che si riferisce ai cumuli. La maggioranza ha deliberato poco fa, con la nostra ferma opposizione, di stabilire delle trattative sulle pensioni dei lavoratori che continuano l'attività di servizio. Io vorrei che i colleghi non dimenticassero che, per quanto riguarda questo tipo di pensione (la pensione di anzianità), il divieto di cumulo è assoluto, per cui il lavoratore che continua nell'attività si vede trattenere tutta la pensione di anzianità. Pertanto, noi chiediamo in via subordinata che lo stesso trattamento che è stato adottato per le pensioni di invalidità e di vecchiaia con l'articolo precedente venga usato anche nei confronti delle pensioni di anzianità.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma sostituire le parole: e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, con le seguenti: e decorre dal primo giorno

del mese successivo al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti.

13. 11. Corghi, Alini, Gramegna, Pigni, Sulotto, Cacciatore, Tognoni, Bruni, Biagini, Arzilli, Caponi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La pensione di vecchiaia è liquidata in base a domanda dell'assicurato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato stesso compie il 60° anno di età se uomo e 55° se donna o, se le altre condizioni previste dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono raggiunte dopo il compimento delle dette età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.

13. 12. Corghi, Alini, Gramegna, Pigni, Sulotto, Cacciatore, Tognoni, Bruni, Biagini, Arzilli, Caponi.

L'onorevole Corghi ha facoltà di svolgerli.

CORGHI. Signor Presidente, nella legge che stiamo discutendo e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 488 dell'anno scorso è stabilito che la corresponsione della pensione di vecchiaia, così come quella di anzianità, decorra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda da parte degli interessati, sempre che, naturalmente, essi siano in possesso dei requisiti necessari. Ciò significa che tutti quei cittadini che hanno maturato il diritto alla pensione di anzianità o che abbiano raggiunto l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia, e che presentino la domanda — poniamo — due o tre mesi dopo aver raggiunto l'età pensionabile o le condizioni che danno diritto alla pensione di anzianità, perdono la pensione per il periodo che intercorre fra la data di maturazione della pensione e la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Noi crediamo che ciò sia ingiusto. Sappiamo che vi sono cittadini i quali non presentano la domanda in tempo o perché non conoscono queste disposizioni o perché sono impediti a farlo, come, ad esempio, gli emigranti o gli ammalati. Perciò chiediamo che l'INPS corrisponda loro la pensione a partire dal giorno in cui sia maturato il diritto a percepirla.

Questi, signor Presidente, sono emendamenti che non comportano alcun onere finan-

ziario limitandosi a garantire a tutti i cittadini quello a cui essi hanno diritto e ad impedire all'INPS di fare risparmi sulla pelle dei pensionati.

Per queste ragioni chiediamo alla Camera che questi emendamenti vengano accolti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del diritto ove la domanda venga presentata entro un anno da tale data, oppure, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

13. 8. Mitterdorfer, Riz, Dietl.

L'onorevole Mitterdorfer ha facoltà di svolgerlo.

MITTERDORFER. Il senso del nostro emendamento è abbastanza chiaro. In sostanza si tiene conto del fatto che gli aventi diritto alle pensioni molte volte non riescono a prendere in tempo piena conoscenza delle norme. Noi abbiamo l'esperienza delle nostre valli. Perciò con il nostro emendamento proponiamo che la pensione decorra dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del diritto quando la domanda venga presentata entro un anno da tale data. Nel caso che la domanda sia presentata dopo un anno da tale data, la pensione decorre, come previsto dal disegno di legge, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Le pensioni di anzianità liquidate ai sensi dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e quelle liquidate ai sensi del presente articolo sono equiparate, a tutti gli effetti, alle pensioni di vecchiaia quando i loro titolari compiano l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

13. 2. Ferioli, Camba, Pucci di Barsento, Alpino, Monaco, Serrentino, Catella, Cottone, Durand de la Penne, Marzotto, Protti, Alessandrini, Giomo.

CAMBA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), aggiungere le seguenti parole: ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate.

13. 9. Guerrini Giorgio, Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobianco, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armadori, Mosca, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio, Castellucci.

Al primo comma, lettera b), aggiungere le parole: figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate.

13. 10. Guerrini Giorgio, Mancini Vincenzo, Polotti, Gunnella, Anselmi Tina, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Dall'Armellina, Giglia, Gitti, Lobianco, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, Scalia, Storti, Tambroni Armadori, Mosca, Corti, Zaffanella, Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pisicchio, Castellucci.

L'onorevole Giorgio Guerrini ha facoltà di svolgerli.

GUERRINI GIORGIO. Con i due emendamenti i proponenti intendono raggiungere un obiettivo che sta particolarmente a cuore ad un notevole numero di pensionati che godono o intendono godere della pensione di anzianità, cioè assicurare l'accredito dei contributi figurativi a coloro che hanno prestato servizio militare e alle categorie assimilate ai combattenti. Credo che vi sia anche un emendamento della Commissione che parifica la categoria dei perseguitati politici ai combattenti, militari e categorie assimilate.

Noi pensiamo di avviare in tal modo ad una lacuna della legge. Per altro, essa non viene colmata totalmente (dobbiamo riconoscerlo), in quanto restano ancora scoperti taluni contributi figurativi, che, mi auguro, con una maggiore disponibilità di bilancio, possano presto essere considerati utili ai fini del pagamento della pensione.

Vorrei aggiungere — per rispondere ad una osservazione dell'onorevole Roberti — che nella proposta di legge n. 217 che ho avuto l'onore di firmare per primo, a nome del gruppo socialista, all'articolo 2, secondo

comma, è chiaramente detto che le pensioni di anzianità non sono cumulabili con la retribuzione. Abbiamo, quindi, distinto le pensioni ordinarie da quelle di anzianità, agli effetti del cumulo. Possiamo essere in errore o possiamo essere nel giusto. Comunque, mi premeva fare questa precisazione per ristabilire la verità dei fatti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ines Boffardi ha presentato i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 13. 9, aggiungere le parole: e per i periodi dovuti a maternità;

All'emendamento 13. 10, aggiungere le parole: e figurativa dovuta a periodi di maternità.

Ha facoltà di svolgerli.

BOFFARDI INES. Questi subemendamenti tendono a far riconoscere per le donne, ai fini della pensione di anzianità, i periodi figurativi dovuti per la maternità. Da tempo le lavoratrici attendono questo riconoscimento. Bene facciamo a riconoscere i periodi figurativi per i combattenti e i militari, ma credo che non si possa disconoscere che sia giusto fare altrettanto per i periodi di maternità. Riconosciamo i periodi figurativi per i militari e i combattenti: benissimo, siamo d'accordo! Ma chi è più combattente di una madre, per i sacrifici, i disagi e le difficoltà che la maternità comporta? Quale servizio è più altamente sociale di questo?

Il Governo non ha potuto accettare altri emendamenti riguardanti la donna lavoratrice, non perché non riconoscesse la fondatezza e la serietà delle richieste, ma per l'onere finanziario che avrebbero comportato. È vero, non si può fare tutto insieme. Vi sono altri periodi figurativi (l'ha detto anche l'onorevole Giorgio Guerrini poco fa) che dovrebbero essere riconosciuti, quali quelli per malattia e per disoccupazione. Ma, dal momento che da ogni settore del Parlamento sono state presentate proposte di legge per una maggiore protezione della maternità, penso che questa richiesta riguardante le donne lavoratrici sia giusta e sacrosanta.

Non credo che il problema sia sentito più da una parte che dall'altra, ma che sia unanime il riconoscimento del fatto che la donna lavoratrice che sta per diventare madre ha, in questo suo doppio ruolo, una grande responsabilità. La donna che lavora e che è madre deve affrontare tanti sacrifici, di cui noi tutti credo possiamo essere in qualche

modo testimoni: queste donne, tornando a casa dal lavoro, dopo una giornata pesante, ricominciano la loro giornata, ricominciano a lavorare per i propri familiari e per i propri figli. A volte, la giornata della donna lavoratrice non ha mai fine: queste donne si logorano molto prima del tempo e credo quindi che quanto si chiede in loro favore debba essere oggetto di attenta considerazione.

PRESIDENTE. Informo che la Commissione ha presentato i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 13. 9, aggiungere le parole: nonché quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 24;

All'emendamento 13. 10, aggiungere le parole: nonché quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 24.

La Commissione ha altresì presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma dell'articolo 13, aggiungere il seguente:

Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e contribuzione di cui ai punti *a)* e *b)* del primo comma possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al secondo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni. In tal caso la pensione è posta a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e dell'articolo 33, terzo e quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 488.

MANCINI VINCENZO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI VINCENZO. La modifica proposta agli emendamenti Guerrini Giorgio 13. 9 e 13. 10 mira ad estendere la valutazione dei contributi figurativi, sia per l'anzianità assicurativa sia per il numero dei contributi versati, anche nei confronti dei perseguitati politici.

L'emendamento all'articolo 13 proposto dalla Commissione mira, nel momento in cui viene ripristinata la pensione di anzianità, a dettare norme particolari per i minatori, vista la particolare considerazione a cui hanno diritto questi lavoratori. In favore di coloro che hanno svolto attività in sotterraneo per almeno 15 anni, anche se con carattere di discontinuità, si stabilisce che nei 35 anni richiesti ai fini della concessione della pensione di anzianità, si calcolano, vuoi ai fini della anzianità assicurativa vuoi ai fini della contribuzione versata, anche la contribuzione speciale di cui alla legge specifica per questa categoria, stabilendo che la pensione di anzianità, concessa così in anticipo di 5 anni, per questi stessi anni sia a carico della gestione speciale per i minatori e successivamente, una volta raggiunti i 35 anni di contributivi effettivi, sia a carico del fondo adeguamento pensioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

BIANCHI FORTUNATO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pensione di anzianità è l'istituto più recente del sistema pensionistico recepito dal nostro ordinamento. Esso ha avuto delle traversie notevoli dal momento della sua istituzione in poi. In quel momento ben pochi credevano alla portata di questo istituto. Io che ero allora relatore della legge n. 903 del 1965 ricordo di avere incontrato l'opposizione più serrata proprio da parte di coloro che adesso lo sostengono in pieno.

Vi è innanzitutto il problema di fondo di considerare alla stessa stregua della pensione ordinaria tutti i contributi figurativi, in modo da coprire i vuoti di contribuzione effettiva conseguenti ad interruzioni del rapporto di lavoro per motivi comunque non dipendenti dal lavoratore e tanto meno dal datore di lavoro: servizio militare, malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, tutta una serie di casi che ovviamente il Parlamento anche per questo istituto ha creduto di prendere in particolare considerazione e che io stesso ho dovuto sostenere a livello di Commissione allorché ci siamo occupati di questa materia.

È evidente che questo punto è tra quelli che meriteranno un perfezionamento nel tempo. Si è voluto in questa occasione assicurare almeno la copertura di quei periodi in cui il lavoratore è stato ad esempio richiamato alle

armi, ha prestato servizio militare, è stato prigioniero, perseguitato politico, è comunque rimasto assente dal lavoro per motivi derivanti da una contingenza particolare del paese. È questo il presupposto — ne sono convinto — per poter passare, e mi auguro sollecitamente, a considerare tutte le altre forme di astensione da contribuzione per effetto, ripeto, di malattia: malattia generica, tubercolosi, infortuni; ed anche per effetto della maternità.

Tutta sanno quanto grande sia stato il nostro impegno per recepire almeno questo primo aspetto altamente sociale, che corrisponde alle attese di centinaia di migliaia di lavoratori, di ex combattenti; e noi ci auguriamo che in un futuro quanto mai vicino sia possibile accogliere anche le altre legittime richieste.

Fatta questa premessa, esprimo rapidamente il parere sui vari emendamenti.

L'emendamento Camba 13. 1 (che resta solo per il primo comma) è forse il più lontano dal testo del disegno di legge: esso intende infatti istituire la pensione di anzianità nei termini e nei modi fissati dall'articolo 13 della legge n. 903 del 1965. Il parere è contrario. Parere contrario esprimo anche sugli emendamenti Roberti 13. 5, Tognoni 13. 7, Roberti 13. 4, Pazzaglia 13. 3 e 13. 6 (che è analogo all'ultimo comma dell'emendamento Tognoni 13.7), Corghi 13. 11 e 13. 12, Mitterdorfer 13. 8 quanto per l'emendamento aggiuntivo della Commissione, riguardante i minatori. Sono favorevole agli emendamenti Guerrini Giorgio 13. 9 e 13. 10 con le modifiche proposte dalla Commissione. Quanto alle modifiche proposte a questi stessi emendamenti dalla collega Ines Boffardi, dichiaro di essere convinto anch'io della bontà della sua tesi, della necessità di dare un concreto riconoscimento alle lavoratrici madri. Prego l'onorevole Ines Boffardi di prendere in considerazione l'impegno che viene in questo momento dal relatore, ma che intende anche interpretare la volontà di tutte le parti del Parlamento, di provvedere al riconoscimento dei periodi di maternità e di tutti gli altri periodi, non appena saranno disponibili i necessari mezzi finanziari. (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo ?

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordando con il relatore, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento aggiuntivo della Commissione per i minatori, ed agli emenda-

menti Guerrini Giorgio 13. 9 e 13. 10 con le modifiche proposte dalla Commissione.

Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Signor Presidente, poiché il Governo ha accettato l'emendamento relativo ai minatori, sento di interpretare il pensiero unanime della Commissione ringraziando il Governo per avere accettato questo emendamento di alto significato sociale. (*Commenti all'estrema sinistra*). Tutti i colleghi, anche quelli di parte comunista, desiderano che questo emendamento sia approvato.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Signor Presidente, vorrei che ella ci spiegasse come si procederà nella votazione. Vi sono, infatti, alcuni emendamenti sui quali il relatore si è pronunziato in senso negativo, ma che contengono punti che sono stati invece recepiti dalla Commissione o sono identici ad emendamenti che il relatore stesso ha accettato. Pertanto, per la chiarezza delle nostre votazioni, e anche per dare a Cesare quel che è di Cesare, vorrei che dalla votazione risultassero chiaramente le posizioni dei diversi gruppi.

PRESIDENTE. Onorevole Tognoni, il Comitato dei nove mi ha sottoposto un prospetto, secondo il quale dovremmo ora passare alla votazione del primo comma dell'emendamento Camba 13. 1, essendo la restante parte assorbita da precedenti votazioni, e contemporaneamente dall'emendamento Roberti 13. 5; successivamente, dovremmo passare alla votazione dell'emendamento Tognoni 13. 7, salvo l'ultimo comma, e poi all'emendamento Roberti 13. 4.

TOGNONI. Signor Presidente, ella ha appena affermato che la Camera deve votare il mio emendamento 13. 7, salvo l'ultimo comma. Ma in questo emendamento è contenuta una richiesta estensiva per quanto riguarda la considerazione dei contributi figurativi, compresi evidentemente i contributi relativi al periodo di servizio militare, ai qua-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

li si riferiscono i due emendamenti del collega Giorgio Guerrini e sui quali la Commissione si è dichiarata favorevole. Ora, è chiaro che anche questa parte del mio emendamento non può essere respinta, altrimenti pregiudicheremmo la votazione su questo punto.

BIAGGI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI, *Presidente della Commissione*. Volevo far notare che noi avevamo predisposto questo ordine nelle votazioni, in sede di Comitato dei nove, all'unanimità. Ammetto che la materia è complessa e che è legittimo che sorgano perplessità. Ma devo ricordare che l'ultimo comma dell'emendamento Tognoni 13. 7 verrebbe votato insieme all'emendamento Pazzaglia 13. 6. Si è cioè provveduto a scorporare questa parte dell'emendamento Tognoni proprio per evitare di pregiudicare altre votazioni. Ritengo pertanto meritorio lo sforzo fatto dal Comitato dei nove — ripeto in piena armonia — per dare ordine e razionalità alle votazioni sugli emendamenti all'articolo 13.

PRESIDENTE. Onorevole Tognoni, è d'accordo che l'ultimo comma del suo emendamento 13. 7 sia votato insieme con l'emendamento Pazzaglia 13. 6?

TOGNONI. Sì, signor Presidente, ma questo riguarda un altro problema.

PRESIDENTE. Il problema del cumulo.

TOGNONI. Esattamente. L'ultimo comma del mio emendamento 13. 7 dice che le pensioni di anzianità devono avere lo stesso trattamento — per le trattenute — delle altre pensioni. È chiaro che, per questa parte, la votazione debba essere unificata a quella sullo emendamento Pazzaglia 13. 6, che è identico, nella sostanza, all'ultimo comma del mio. Io volevo soltanto sottolineare la circostanza più generale che ci sono emendamenti che pongono richieste identiche a quelle che sono alla base degli emendamenti dell'onorevole Giorgio Guerrini. Ad esempio, sempre nel mio emendamento 13. 7 c'è una proposta relativa ai minatori che è stata fatta propria dalla Commissione. Come si fa dunque, per questa parte, a respingere il mio emendamento?

Eventualmente, si potrebbero votare solo i punti non recepiti in altri emendamenti.

BIAGGI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI, *Presidente della Commissione*. Devo far notare che proprio in ordine alla questione dei minatori si era proposto, essendo stato presentato l'emendamento della Commissione concordato con tutti i settori, di sopprimere, al terzo comma dell'emendamento Tognoni 13. 7, le parole « i minatori e ». Questo era il modo di far diventare questo emendamento emendamento di tutti e — vorrei dire — senza paternità di gruppo.

PRESIDENTE. Al terzo comma dell'emendamento Tognoni 13. 7, sarebbero dunque soppresse, su proposta del Comitato dei nove, le parole « i minatori e ».

Onorevole Tognoni, è d'accordo?

TOGNONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Camba, mantiene il primo comma del suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAMBA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

È così precluso l'emendamento Roberti 13. 5.

Onorevole Tognoni, mantiene il suo emendamento 13. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TOGNONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tognoni 13. 7 con la soppressione al terzo comma delle parole « i minatori e », e salvo l'ultimo comma.

(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene l'emendamento Roberti 13. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 13. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 13. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione insieme con l'ultimo comma dell'emendamento Tognoni 13. 7.

(È approvato — Applausi all'estrema sinistra e a destra).

Onorevole Corghi, mantiene il suo emendamento 13. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CORGHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Mitterdorfer, mantiene il suo emendamento 13. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MITTERDORFER. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Guerrini Giorgio 13. 9 con la modifica proposta dalla Commissione, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Guerrini Giorgio 13. 10, con la modifica proposta dalla Commissione, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ines Boffardi mantiene i suoi emendamenti aggiuntivi agli emendamenti Guerrini Giorgio 13. 9 e 13. 10, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. È con grande amarezza e rincrescimento che, sentito quanto hanno detto il relatore e il Governo, io non insisto per la votazione dei miei emendamenti agli emendamenti Guerrini Giorgio 13. 9 e 13. 10, augurandomi, e lo dico in modo sentito, che il Governo sappia risolvere questo problema e il ministro Emilio Colombo, che ha fatto miracoli per trovare 8 miliardi... (*Proteste alla estrema sinistra*). Desidero, onorevoli colleghi, spiegare perché ritiro l'emendamento e penso di poterlo fare nel vostro silenzio, che serberete, spero, se non altro per cavalleria. Mi auguro — dicevo — che, come si sono trovati 8 miliardi per varare questa legge, si reperiscano pure gli ulteriori mezzi finanziari necessari a soddisfare una così giusta e sacrosanta richiesta delle donne lavoratrici. (*Vivi rumori all'estrema sinistra*).

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Noi facciamo nostri i subemendamenti dell'onorevole Ines Boffardi. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*). Desidero dichiarare che la sensibilità dimostrata dall'onorevole Ines Boffardi le fa certamente onore; non torna invece ad onore del suo gruppo l'averla umiliata nel modo che abbiamo visto. (*Commenti*).

Signor Presidente, non so come la maggioranza, se respingerà questi due subemendamenti, riuscirà a spiegare alle lavoratrici le ragioni di ciò. Non so davvero con quali argomenti si potrebbe spiegare alle lavoratrici il fatto che non si sia voluto ridurre l'anzianità contributiva per le donne, che discrimina la loro pensione di anzianità. Aggiungasi a ciò il mancato riconoscimento dei periodi figurativi per maternità, proprio nel momento in cui i sindacati unitariamente avanzano la richiesta di una maggiore tutela della funzione sociale della maternità e quindi di una riforma in tal senso della legge oggi in vigore. È perciò grave il fatto che nella legge sulle pensioni si misconosca questo diritto, questa funzione sociale della maternità.

Ecco perché facciamo nostri i due subemendamenti Ines Boffardi ed insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boffardi Ines all'emendamento Guer-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

rini Giorgio 13. 9, fatto proprio dall'onorevole Sgarbi Bompani Luciana, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

L'emendamento Boffardi Ines all'emendamento Guerrini Giorgio 13. 10, fatto proprio dall'onorevole Sgarbi Bompani Luciana, è pertanto precluso.

Onorevole Corghi, mantiene il suo emendamento 13. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CORGHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, aggiuntivo dopo il secondo comma dell'articolo 13, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo modificato.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, con il parere della I e della V Commissione:

Senatore MAJER: « Modificazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato » (approvato dalla I Commissione del Senato) (1250).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che la proposta di legge d'iniziativa del deputato DURAND de la PENNE: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (180), assegnata alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede referente, tratta la materia della proposta di legge del senatore Majer n. 1250, testé deferita alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la

proposta Durand de la Penne debba essere deferita alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguente altro provvedimento è, invece, deferito alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, con il parere della IV e della V Commissione:

« Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (approvato dal Senato) (1249).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. La VII Commissione (Difesa), nella seduta di stamane, in sede legislativa, ha approvato i seguenti provvedimenti:

BUFFONE: « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 » (293), con modificazioni;

« Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato » (332);

LUCIFREDI: « Promozione al grado superiore degli ufficiali e dei sottufficiali, combattenti della guerra 1915-1918 » (588) e MILIA: « Conferimento di una promozione al grado superiore agli ufficiali di complemento, combattenti della guerra 1915-1918 » (682), in un testo unificato e con il titolo: « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali di complemento e ai sottufficiali, combattenti della guerra 1914-1918 » (588-682).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Poiché il Senato ha già introdotto emendamenti al disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media » (1046-B), propongo che, non appena il provvedimento sarà trasmesso con il relativo messaggio alla Camera, venga senz'altro deferito alla VIII Commissione (Pubblica Istruzione), in sede referente.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

VENTUROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUROLI. Signor Presidente, anche a nome del collega Giancarlo Ferri e di altri colleghi dell'Emilia, desidero sollecitare lo svolgimento di una nostra interrogazione che si riferisce a quanto è accaduto in questi giorni un po' in tutte le città emiliane, ed in particolare a quanto è accaduto ieri l'altro a Bologna, dove, alle prime luci dell'alba, un gruppo di studenti ed una lavoratrice sono stati arrestati nelle loro case, in un modo indegno per la Repubblica italiana, e per di più attraverso un mandato di cattura che non è assolutamente compatibile con i diritti di democrazia e di libertà dei cittadini italiani. Le imputazioni sono quanto meno vergognose, perché quegli studenti e quella lavoratrice hanno manifestato democraticamente, senza commettere violenze, ma subendole; quindi l'inconcepibile modo con cui si è proceduto richiede una urgente spiegazione da parte del Governo.

AMODEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMODEI. Signor Presidente, desidero sollecitare lo svolgimento di una interrogazione da me presentata oggi. L'interrogazione si riferisce alla chiusura, oggi avvenuta, della facoltà di architettura di Torino. Data la gravità di questo provvedimento sollecito una pronta risposta del Governo alla mia interrogazione.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 28 marzo 1969, alle 10:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

IMPERIALE ed altri: Contributi di carattere straordinario in favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina (170);

FOSCARINI ed altri: Provvidenze a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina nell'annata agraria 1967-1968 (286);

SCALIA e ZANIBELLI: Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina (747);

ROBERTI ed altri: Norme integrative dell'articolo 20 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, concernente l'istituzione del sistema di promozioni a ruolo aperto ed altri benefici a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (203);

ZANIBELLI ed altri: Proroga delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni per alcuni comuni del centro-nord (1119).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (*Urgenza*) (1064);

e delle proposte di legge:

LONGO LUIGI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 - Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (*Urgenza*) (2);

ROBERTI ed altri: Ripristino della pensione di anzianità e abolizione delle trattenute sulle pensioni di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (*Urgenza*) (96);

VECCHIETTI ed altri: Miglioramenti dei trattamenti economici delle pensioni dell'INPS e riforma del sistema di pensionamento. Norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione dell'INPS (*Urgenza*) (114);

PELLICANI: Integrazione della delega al Governo, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, per l'estensione della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni privi di trattamento pensionistico (*Urgenza*) (141);

FERIOLI ed altri: Modificazioni e integrazioni alle vigenti norme sui trattamenti di pensione della previdenza sociale (*Urgenza*) (209);

BONOMI ed altri: Modifica di alcune norme riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i super-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

stiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (*Urgenza*) (215);

GUERRINI GIORGIO ed altri: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 238, e al successivo decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1958, n. 488. Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (*Urgenza*) (217);

DE LORENZO FERRUCCIO e CASSANDRO: Ricongiunzione delle disposizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322 (365);

BONOMI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, integrato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernenti il trattamento previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (432);

— *Relatore*: Bianchi Fortunato.

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere se è stata presa in esame la gravissima vertenza in atto da circa due mesi fra i professori incaricati e gli assistenti di ruolo e non di ruolo ed i docenti ordinari della facoltà di medicina dell'Università di Napoli che ha paralizzato completamente le funzioni didattiche, scientifiche e di assistenza svolte da detta facoltà.

Se sono state considerate in particolare le conseguenze che da tale vertenza sono derivate alla situazione ospedaliera della città e della provincia di Napoli già di per sé stessa largamente carente per deficienza di posti-letto ed ora privata tanto lungamente di oltre 1.700 posti-letto che restano inutilizzati nel Policlinico universitario napoletano, modernamente attrezzato, mentre negli altri ospedali si verifica una insostenibile congestione di ammalati con danno per l'igiene degli ospedali e per la qualità dell'assistenza praticata.

Considerato che le posizioni delle parti contrastanti sono rimaste inalterate secondo quanto è risultato dai comunicati diramati a seguito delle assemblee tenute dai professori incaricati ed assistenti di ruolo e non di ruolo e dei verbali anche essi resi pubblici delle riunioni della facoltà di medicina, nonostante i tentativi di mediazione da più parti esperiti a livelli diversi, l'interrogante chiede che i Ministri intervengano per la improcrastinabile definizione di questa delicata e preoccupante situazione, ad evitare che dalla sua cristallizzazione possa derivare ulteriore danno alle strutture assistenziali ospedaliere della città di Napoli e pregiudizio alla funzione scientifico-didattica della facoltà medica, non potendosi ammettere che i competenti Ministeri non siano in grado di reperire una soluzione democratica e positiva. (4-05015)

CASSANDRO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali sono stati i motivi per cui la città di Sant'Agata (Foggia) nel cui territorio sono stati rinvenuti notevoli giacimenti

di metano e combustibile, sia stata esclusa dall'area industriale di Foggia e se non si ritenga opportuno esaminare la possibilità di inserire detto comune nell'area d'insediamento industriale di Capitanata. (4-05016)

CASSANDRO E DE LORENZO FERRUCCIO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere —

premessi che i medici funzionari dell'INAM ai quali non è consentita alcuna altra attività professionale, a differenza di sanitari funzionari presso altri enti, si trovano in una condizione di notevole disagio economico con uno sviluppo di carriera assolutamente inadeguato —;

se e come si intende avviare allo stato di sperequazione creatosi tra medici funzionari dipendenti da vari enti e se non si ritenga opportuno una generale revisione delle carriere sia dal punto di vista delle funzioni sia da quello economico. (4-05017)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere l'entità del danno economico, sia per quanto attiene alla mancata resa della merce (derrate) sia per quanto attiene al trasbordo viaggiatori, che l'Azienda ferroviaria ha dovuto sopportare a causa della interruzione della linea Salerno-Cava dei Tirreni a seguito delle recenti frane a Vietri sul Mare. (4-05018)

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali siano stati i danni causati dai recenti movimenti franosi in provincia di Salerno, particolarmente nella costiera amalfitana, e quali interventi siano stati disposti, o si intendano disporre, per eliminare le conseguenze disastrose delle frane verificatesi, per ripristinare le opere pubbliche danneggiate, per prevenire, particolarmente nell'abitato di Minori, nuovi e assai maggiori danni nel caso dovessero rinnovarsi i movimenti franosi. (4-05019)

AMENDOLA PIETRO, BIAMONTE E DI MARINO. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga necessario assicurare in tutta urgenza i coltivatori diretti di Battipaglia che non sarà disposta alcuna riduzione dell'ettaggio localmente coltivato a tabacco.

(4-05020)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

AMENDOLA PIETRO, BIAMONTE E DI MARINO. — *Al Governo.* — Per conoscere quali interventi abbia già effettuato o intenda in tutta urgenza effettuare al fine di impedire la minacciata chiusura dello zuccherificio di Battipaglia. (4-05021)

CATELLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se - in considerazione

del rapido affermarsi, anche in Europa, del sistema d'imballaggio cosiddetto del *container*, il quale ha determinato nel campo dei trasporti situazioni nuove da cui derivano sensibili economie (vedi, per esempio, nel particolare settore del trasporto marittimo, i costi portuali delle navi per soste e operazioni di carico e scarico);

del fatto che anche in Italia - dove peraltro lo sviluppo di questa tecnica è stato finora molto più lento che nei paesi del nord, tanto da mettere in evidente stato di inferiorità i nostri scali marittimi - si può tuttavia notare:

che molte compagnie di navigazione, diversamente sollecitate, hanno in costruzione, oppure progettano, navi che all'occorrenza possono essere trasformate in *portaccontainers*;

che il sistema del *container* viene sempre più apprezzato ed impiegato dalle imprese industriali e commerciali;

ciò che porterà sicuramente, in un prossimo futuro, ad una sempre maggiore domanda di *containers*;

della constatazione che tale domanda tornerà purtroppo a tutto vantaggio dei produttori stranieri, se non si interverrà in tempo, perché questi beneficeranno di crediti fino a cinque anni garantiti dallo Stato di appartenenza, con interessi compresi tra il 5,5 e il 6 per cento, mentre invece i produttori italiani saranno costretti ad applicare un tasso d'interesse non inferiore all'8-8,5 per cento, dato che le banche richiedono come minimo il 7 per cento -

non ritiene di dovere estendere ai *containers*, intesi come attrezzature della nave, le provvidenze di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, sul credito navale. (4-05022)

CASSANDRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che, in diverse province, tra le quali Foggia e Matera, gli agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche che hanno

già ottenuto da tempo le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, non riescono ad ottenere la sospensione dei contributi agricoli unificati prevista dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che ha sostituito l'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739; constatato che, sebbene la legge 21 ottobre 1968, n. 1088, abbia, da un lato, reso più rapida l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Amministrazione finanziaria ai fini dello sgravio delle imposte erariali e, dall'altro, con il nuovo articolo 11 dianzi citato, abbia cambiato la facoltà in obbligo per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concedere agli stessi agricoltori la sospensione e la ratizzazione dei contributi agricoli unificati, gli agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche non riescono più ad ottenere la sospensione dei contributi agricoli unificati loro spettante - se il Ministro sia al corrente di quanto sopra lamentato e quali direttive intenda dare al Servizio per i contributi agricoli unificati al fine di una rapida concessione delle sospensioni e ratizzazioni dei contributi agricoli unificati, collegate con le agevolazioni fiscali previste per gli agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche. (4-05023)

SKERK, LIZZERO E SCAINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza dei gravi ingorghi di traffico turistico che spesso avvengono ai valichi di frontiera tra l'Italia e la Jugoslavia. Ciò si verifica particolarmente durante le giornate festive ed in conseguenza di un forte aumento del numero di persone, che, in ambo i sensi, attraversano la frontiera. Dato l'intenso movimento di persone, e trasporto di merci, tra i due paesi, grazie ai buoni rapporti che vigono tra l'Italia e la Jugoslavia, si fa presente che le distanze tra un valico di frontiera e l'altro sono troppo grandi: dal valico internazionale di Stupizza a quello di Gorizia (Casa rossa) sono circa 40 chilometri; da Gorizia al valico di Ferneti sono circa 50 chilometri; da Ferneti a Pesce sono 20 chilometri.

Gli interroganti chiedono ai rispettivi Ministri se non ritengano opportuno intraprendere, con la massima urgenza, contatti ed iniziative con le competenti autorità governative jugoslave per addivenire, quanto prima, alla riclassificazione di alcuni posti di blocco di frontiera di carattere locale. Detti posti di blocco, di seconda categoria, che sono stati

aperti, in base all'accordo di Udine tra l'Italia e la Jugoslavia, possono attualmente essere attraversati soltanto da cittadini, abitanti lungo la fascia di confine, d'ambo le parti, ed in possesso dell'apposito lasciapassare. Questi valichi locali potrebbero essere riclassificati nella categoria di valichi internazionali (per solo traffico turistico, cioè non per il traffico pesante di merci) tenendo conto di vari aspetti e fattori: distanze tra gli attuali valichi internazionali; funzionalità ed efficienza stradale esistente; aspirazioni ed interessi delle popolazioni delle province limitrofe, ecc. Secondo gli interroganti i valichi da prendere in considerazione per la riclassificazione, sono in ordine di precedenza: San Pelagio, Vencò, Basovizza, Monrupino, Gorizia (centro), Merna, Plessiva.

Gli interroganti, consci che il problema esposto riveste un rilevante interesse di carattere economico e turistico per il nostro paese, come pure per la Jugoslavia, attendono una soluzione positiva. (4-05024)

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se risponda a verità che il giudice istruttore di Rimini avrebbe decisa la inquesturabilità della pellicola *Brucia ragazzo...*, con la motivazione — riportata dalla stampa — per cui la esibizione di nudità e di rapporti sessuali non sarebbero punibili in quanto « espressione necessaria di un discorso volto ad illustrare con serietà di intenti critici, morali ed ideologici, la situazione drammatica di una donna... »;

chiede se tali decisioni possano essere compatibili con le dichiarazioni solenni fatte in nome del Governo al Senato, per le quali le disposizioni legislative sarebbero sufficienti a garantire l'onestà degli spettacoli;

domanda se non si intenda intervenire seriamente per superare una situazione ormai insostenibile anche per gli stessi produttori che — come ha recentemente detto il presidente Cristaldi — accusano le commissioni di censura, il Governo e la Magistratura di tale e così grave decadenza morale della produzione cinematografica. (4-05025)

ALESSANDRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali misure urgenti intenda adottare perché anche nel nostro paese, come già negli altri paesi della Comunità europea, sia recepito

nella legislazione interna il Regolamento comunitario n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari entrato in vigore il 29 luglio 1968 e cioè da oltre sette mesi.

Considerato inoltre che il macchinoso sistema delle restituzioni all'esportazione per i prodotti lattiero-caseari ha determinato notevoli disagi di ordine finanziario a danno degli operatori economici nazionali con conseguenti effetti negativi sulla competitività delle nostre correnti di esportazione; constatato che negli altri paesi CEE le operazioni relative alle restituzioni si esauriscono in pochissimi giorni, situazione questa che consente agli esportatori della Comunità di presentarsi sui mercati mondiali in condizioni favorevoli e poter conseguentemente esercitare un'agguerrita concorrenza nei confronti dei nostri prodotti tanto che sono riusciti a guadagnare posizioni ragguardevoli in alcuni mercati tradizionalmente nostri, l'interrogante chiede di sapere quali sono le eventuali difficoltà che si frappongono ancora all'emanazione dei provvedimenti idonei a snellire e ad accelerare le procedure e le formalità interne per ottenere le restituzioni, e chiede inoltre di conoscere a che punto sono gli studi del CIPE in merito ad un apposito provvedimento e di conoscere infine a quali principi e criteri ci si attiene nella elaborazione del relativo testo legislativo. (4-05026)

DE LEONARDIS, DE MEO, URSO, DI LEO, LAFORGIA, PAVONE E LOBIANCO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere quando è previsto l'inizio del pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, prodotto nella recente campagna olearia.

È a conoscenza degli interroganti che purtroppo non sono state ancora iniziate le operazioni per la provvista dei fondi. Tale ritardo è grandemente pregiudizievole se si considera che normalmente occorrono almeno due mesi per il completamento delle pratiche e avere, quindi, l'effettiva disponibilità dei fondi stessi, venendosi così a vanificare le finalità del Regolamento comunitario che prevede l'immediata corresponsione dell'integrazione all'olivicoltore al fine di mantenere un prezzo equilibrato dell'olio di oliva e favorirne il consumo.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali provvedimenti si intendono adot-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

tare perché la grave carenza degli organi esecutivi, già verificatasi in occasione della corresponsione per difetto di fondi dell'integrazione di prezzo per il grano duro ed ora ripetutasi, venga prontamente rimossa.

(4-05027)

GASCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli sia pervenuta alcuna informazione circa il fatto che la professoressa Filomena Parlagreco, preside dell'istituto tecnico industriale « Verona-Trento » di Messina, facendo personalmente leva su una autoritaria e inammissibile irremediabilità delle coscienze, avrebbe, in pratica, costretto, tanto il corpo docente, quanto tutti gli alunni, a sospendere per tre ore le lezioni per quattro giorni consecutivi al fine di procurare, dal 12 al 15 marzo 1969, una massiccia presenza al ciclo di esercizi spirituali tenuto in alcune chiese cittadine, presso le quali, a seconda delle sezioni, sarebbero state smistate le varie sezioni dell'istituto medesimo.

La costrizione avrebbe avuto luogo tanto attraverso un atteggiamento risoluto, teso più ad ottenere che a convincere, quanto dietro lo scudo della minaccia sottintesa che, per i docenti avrebbe riguardato le note di qualifica e, per gli studenti, la votazione di fine trimestre.

Considerato che le note agitazioni registrate, tanto nel campo degli insegnanti quanto nel campo degli studenti, hanno già notevolmente intristito e decurtato il tempo disponibile per l'insegnamento, sarebbe stato opportuno che le funzioni di natura religiosa fossero state rimandate nel tempo e avessero avuto luogo, almeno per quest'anno, nelle ore di qualche giorno festivo.

È da ritenere che tale soluzione non sarebbe stata gradita alla professoressa Parlagreco. Probabilmente perché le sarebbe mancato il fine preciso di far bella figura davanti alle autorità ecclesiastiche, alle quali, nel corso della cerimonia finale, è stato presentato il corpo insegnante. Un fine che contrasta con il compito ben più preciso di cui, quale dipendente dell'amministrazione statale, avrebbe dovuto sentirsi gravata la professoressa medesima e cioè con il compito di dare tutto il proprio tempo alla preparazione intellettuale e professionale degli allievi.

L'interrogante, pertanto, mentre chiede al Ministro se non ritiene che le manifestazioni religiose debbano costituire, nell'ambi-

to della scuola, una libera scelta delle scienze, domanda, altresì, una volta che siano stati accertati i fatti, se non ritiene di dover adottare, nei riguardi della professoressa Filomena Parlagreco, i provvedimenti atti a far cessare un deplorabile esempio di abuso di autorità e di coartazione, del resto controproducente, delle giovani menti che sono affidate ad un capo di istituto scolastico. (4-05028)

MILANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premezzo:

a) che l'attuale strutturazione del servizio di distribuzione della posta nel comune di Erve provoca ritardo e disordine nella distribuzione stessa, mentre in alcune frazioni avviene addirittura a giorni alterni;

b) che tale disagio ha avuto inizio quando si è abbinato il servizio per il comune di Erve con quello per Rossino (frazione del comune di Calolziocorte), avvenendo la distribuzione in tale frazione nelle prime 4 ore del mattino e nelle successive ore nel comune di Erve dove a volte, per mancanza di tempo, lo smistamento avviene su una panchina nella strada;

c) che in data 13 novembre 1968 il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bergamo ha comunicato all'interrogante che tale situazione era all'esame della direzione centrale ULA essendo risultata, dall'ispezione effettuata da un funzionario della detta direzione provinciale, l'impossibilità tecnica di modificare l'attuale organizzazione da parte della ripetuta direzione provinciale;

d) che in data 9 dicembre 1968 il direttore centrale ULA ha comunicato all'interrogante che le difficoltà attualmente esistenti rendono impossibile modificare il percorso dell'agente incaricato del recapito di Rossino-Erve; —

se non ritenga opportuno intervenire disponendo il riesame e la sistemazione della situazione, tenendo conto che Erve, oltre ad essere comune, ospita nella stagione estiva circa 1.200 villeggianti (mentre Rossino ha un movimento turistico pressoché nullo) e di conseguenza ha una non indifferente rete di attività, commerciali, artigianali ed altro, quasi inesistenti a Rossino dove ogni attività è limitata alle modeste esigenze della popolazione locale. (4-05029)

CASCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se intenda o meno, nell'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, seguire il parere reso dalla I Sezione del Consiglio di Stato del 10 luglio 1968, secondo il quale non possono considerarsi ripristinati i trattamenti supplementari di fine servizio deliberati dagli Enti locali ed approvati dagli organi di tutela a favore del personale dipendente che siano stati annullati ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383.

Appare evidente che una tale interpretazione, palesemente in contrasto con la *ratio* della legge, genererebbe gravi sperequazioni, consentendo un trattamento diseguale per casi perfettamente identici, solo a ragione del fatto che prima dell'entrata in vigore della legge il Ministero dell'interno ha promosso, soltanto nei confronti di alcuni enti, l'annullamento d'ufficio delle disposizioni regolamentari sui trattamenti supplementari di fine servizio. (4-05030)

CASCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere se sia vero che, non avendo specificato la legge 28 luglio 1967, n. 641, i precisi criteri a cui devono ispirarsi le commissioni provinciali nominate per approntare i piani dell'edilizia scolastica, alcune delle commissioni stesse abbiano avute annullate, le determinazioni già prese, dal contenuto di una circolare ministeriale che, in pratica, avrebbe sovvertito i criteri ispiratori già suggeriti con una circolare precedente ed avrebbe costretto a stabilire, in relazione alla formazione del piano triennale 1969-71, nuovi indici di priorità che sembrano iniqui rispetto ad una valutazione degli effettivi bisogni di ciascun centro, singolarmente considerato.

In particolare, il primo indirizzo, che sarebbe stato successivamente abrogato, avrebbe consentito di pervenire ad una graduatoria di bisogni non riconducibili ad un unico comune denominatore e quindi rapportati alla composizione della popolazione scolastica di ciascun comune (cioè commisurati alle esigenze ambientali).

La seconda circolare ministeriale, invece, facendo astrazione della reale situazione di ciascun ambiente (cioè da un più idoneo indice « relativo » costruito in base alla funzione delle aule rispetto alla particolare fisiologia di ciascun raggruppamento scolastico)

avrebbe proposto un indice costruito in base ad un rapporto « assoluto », popolazione-aule.

Un criterio questo presupponente un criterio di priorità che, prescindendo dal numero degli alunni compresi in ciascuna classe di insegnamento, terrebbe solo conto della carenza di aule rispetto alla popolazione globalmente presa, cioè rispetto ad una entità astratta.

Il suggerimento di una simile soluzione, ove rispondesse al vero, avvantaggerebbe i grossi centri a tutto danno dei piccoli comuni che si vedrebbero costretti, di conseguenza — al limite — a concentrare in una sola aula, alunni appartenenti a classi diverse, mentre non verrebbe eliminato l'inconveniente dei turni molteplici.

In prospettiva poi si perverrebbe ad un controproducente esodo della popolazione scolastica dai piccoli centri verso i comuni che in virtù della loro ampiezza sarebbero stati ingiustamente favoriti ma che, in prosieguo di tempo, verrebbero appesantiti da un certo flusso di immigrazione pendolare la cui misura, attualmente imprevedibile, risulterebbe, in ogni caso, dannosa per tutti.

Ciò premesso e sempre che il contrasto tra le due successive disposizioni ministeriali rispondesse al vero, l'interrogante chiede se si intendano emanare nuove più precise norme attraverso le quali si pervenga ad una più equa e conveniente distribuzione delle risorse destinate all'edilizia scolastica, ristabilendo così più giusti criteri di priorità e rimuovendo contestualmente gli ostacoli che rappresentano i nodi frenanti della pubblica spesa e le matrici più sintomatiche dei residui passivi.

Non è fuor di luogo, da parte dell'interrogante, qui ricordare che, in occasione del dibattito al Senato sul bilancio, il Ministro del tesoro, da un lato, ha lamentato la notevole incidenza decelerante della molteplicità dei centri decisionali periferici, nel contesto d'una spesa pubblica pressata invece da notevoli motivi di urgente espansione e, d'altro lato, ha esemplificato, soffermandosi proprio sul caso dell'edilizia scolastica nonché concludendo sconsolatamente che di questo passo forse tra molti anni si cominceranno a costruire le prime aule.

A tal proposito, dunque, l'interrogante chiede se non sembra che la scarsa linearità, obiettività, equità ed equilibrio di alcune contraddittorie disposizioni ministeriali non contribuiscano ad esacerbare la deprecata lentocrazia nella quale è stato appunto incentrato l'accennato problema dei residui passivi. (4-05031)

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se — premesso che il numero dei familiari presenti alla cerimonia di giuramento delle reclute è sempre molto limitato, e certamente inferiore a quanto desiderato e desiderabile soprattutto causa le forti spese di viaggio che i parenti devono affrontare per presenziare a detta cerimonia — non ritengano di concedere in occasione del giuramento un foglio di viaggio gratuito ai familiari delle reclute valevole per non più di due persone per ogni nucleo familiare che ne faccia richiesta alla locale autorità militare. (4-05032)

SCUTARI E CATALDO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se hanno preso visione dell'ordine del giorno inviato loro dal consiglio comunale di Vietri di Potenza (Potenza) che richiama l'attenzione degli organi preposti alla costruenda superstrada basentana sulla inopportunità della costruzione del viadotto in località « Pietrastretta » a ridosso della montagna « la Rondina » per la pericolosità che esso rappresenta; per conoscere se intendono prendere in considerazione le motivazioni espresse nell'ordine del giorno del suddetto consiglio comunale e pervenire, così, a diversa soluzione del tratto stradale in oggetto. (4-05033)

PIGNI, ALINI E LATTANZI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati a favore delle famiglie degli emigrati italiani deceduti il 25 marzo 1969 nello scontro ferroviario di La Louviere (Belgio). (4-05034)

MAGGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi inconvenienti che impediscono l'uso dell'intero raccordo stradale tra Pavia ed il casello di Bereguardo dell'autostrada dei Fiori. Difatti, un terzo del tracciato, seppure da tempo ultimato è ancora chiuso al traffico, creando una evidente situazione di disagio in quanti, per raggiungere il casello di Bereguardo, devono immettersi su una strada comunale di grande traffico e, a San Lanfranco raggiungere la superstrada per abbandonarla

a mezzo chilometro dal casello di Bereguardo; e, se considerata la spesa valutata in circa 1.500.000.000 di lire per la costruzione di un'opera rimasta a metà, e quindi parzialmente inutilizzata, non ritenga necessario ed urgente disporre perché l'ANAS, superando nell'interesse collettivo, i problemi — indubbiamente seri — che si sono venuti a determinare nella fase esecutiva dei lavori, provveda ad eliminare le lacune causate dalle proprie inadempienze, completando le seguenti opere:

costruzione del progettato cavalcavia ferroviario ed apertura della superstrada in piazza Dante a Pavia;

spostamento del casello di Bereguardo in modo che il piazzale di ingresso comprenda l'innesto con la superstrada;

costruzione in località San Lanfranco di uno svincolo d'uscita che venga ad eliminare gli attuali inconvenienti dell'unico svincolo esistente sia per l'entrata sia per l'uscita. (4-05035)

QUERCI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali provvedimenti hanno preso o hanno in animo di prendere per risolvere la grave situazione dei lavoratori dipendenti della società ICAPPA di Aprilia (Latina) che, dopo la decisione della società di chiudere la fabbrica, occupano la stessa da circa un mese.

La società ICAPPA, produttrice di « additivi antidetonanti » in notevole misura destinati all'esportazione, ha un fatturato di circa 20 miliardi annui ed impiega 120 unità lavorative; alla sua attività sono direttamente interessate altre ditte della zona di Aprilia, sembra per un importo di 4,5 miliardi di fatturato. Da cui risulta evidente il danno ingentissimo che ne deriverebbe ove la chiusura della società ICAPPA risultasse definitiva.

La sua attuale crisi è in gran parte dovuta al fatto che gli impianti — a suo tempo finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno — non hanno subito nessun ammodernamento tecnologico, ma sono stati utilizzati solo con il fine di avere in un certo numero di anni il massimo profitto, con il proposito, quindi, di chiudere l'azienda non appena essa, a causa del suo invecchiamento, non fosse risultata — come pare ora non essere — più competitiva.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

Risultando all'interrogante che altre numerose aziende della provincia di Latina, proprio per l'applicazione di questa inaccettabile prassi versano, o si avviano a versare, nell'analoga situazione della società ICAPPA, si chiede anche di sapere dai Ministri interessati, se hanno in animo di affrontare il problema della riqualificazione degli incentivi della Cassa per il Mezzogiorno, da più parti ormai da tempo richiesta. (4-05036)

MAGGIONI E VALEGGIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come ritenga di dover agire nei confronti del sindaco di Vigevano il quale, partecipando in veste ufficiale alla cerimonia di consegna delle medaglie d'oro e dei diplomi di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto agli ex-combattenti vigevanesi della guerra 1915-1918, ha tenuto un riprovevole comportamento verso il prefetto, il questore di Pavia ed altre autorità intervenute, svolendo, con un apprezzamento dettato da spirito di parte, le funzioni che era stato chiamato a svolgere in quella circostanza e dimostrando, inoltre, una faziosità che mal si concilia con il delicato compito di primo cittadino di una comunità civile. (4-05037)

GASTONE E MAULINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

a) quali sono le ragioni per le quali a distanza di quasi 15 anni dalla ultimazione del canale Regina Elena in provincia di Novara, i proprietari dei fondi attraversati dall'opera, quasi tutti coltivatori diretti, quando reclamano all'amministrazione generale dei canali Cavour in Torino la liquidazione dei corrispettivi loro spettanti per servitù varie d'acquedotto e di elettrodotta, si sentono rispondere testualmente: « la scrivente è sempre in attesa dal competente Ministero dei fondi necessari per il pagamento delle indennità di cui trattasi »;

b) quali immediati provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alla scandalosa situazione. (4-05038)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste, delle poste e telecomunicazioni e dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari*

nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere:

1) se sono a conoscenza delle condizioni di arretratezza e di abbandono in cui sono costrette a vivere circa 70 famiglie di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), dimoranti nelle contrade Giachinde, Placanica, Mastrolisi, San Vito, Perna, Pozzo e Astona, a causa:

a) della mancanza di energia elettrica per uso domestico e per illuminazione, malgrado il passaggio della linea elettrica a qualche centinaia di metri di distanza dalle abitazioni;

b) dell'assenza di comunicazioni stradali percorribili con mezzi moderni, per cui i cittadini sono costretti a servirsi delle piste del torrente, che durante i periodi invernali sono impraticabili;

c) dalla mancanza di acqua potabile non solo nelle abitazioni ma anche nella zona, poiché alle due fontanine pubbliche l'acqua non scorre durante l'estate;

d) dalla soppressione del servizio di portalettere che costringe gli abitanti a recarsi per il ritiro della corrispondenza al centro abitato della frazione di Pentidattolo che dista diversi chilometri;

2) quali provvedimenti urgenti intenda adottare per:

— fornire di energia elettrica tutte le abitazioni delle contrade, riconoscendo così a quei cittadini un legittimo diritto che è quello di abolire le lucerne medioevali;

— costruire una strada lungo l'argine del torrente Annà non solo per dare una comunicazione viaria efficiente ma per favorire lo sviluppo agricolo della zona;

— realizzare una rete idrica al fine di garantire l'acqua potabile nelle abitazioni;

— ripristinare il servizio di portalettere a domicilio onde consentire a quei contadini di evitare di recarsi a Pentidattolo e di ricevere la corrispondenza dei propri congiunti emigrati all'atto dell'arrivo. (4-05039)

LAMANNA, GULLO E SCUTARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

— Per sapere quali iniziative intenda prendere per garantire l'occupazione dei lavoratori dei lanifici gestiti dall'IMI-Rivetti nei comuni di Praia a Mare e di Maratea.

L'IMI-Rivetti, che ha beneficiato d'ingenti finanziamenti pubblici, sta ora trattando la vendita dei lanifici e, a quanto risulta agli interroganti, la vendita è condizionata al preventivo licenziamento di tutto il personale dipendente. (4-05040)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

PUCCI DI BARSENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che il consiglio comunale di Volterra nella seduta del 3 marzo 1969 ha votato all'unanimità la delibera che promuove l'istituzione di un liceo scientifico per il prossimo anno scolastico 1969-70 nella città suddetta; premesso che tale scuola è indispensabile considerato il fatto che Volterra, per la sua posizione geografica e per il numero di abitanti, è il centro più importante di tutta la bassa provincia di Pisa — quali azioni voglia promuovere affinché tale liceo abbia una rapida realizzazione. (4-05041)

RE GIUSEPPINA, LEVI ARIAN GIORGINA, SPAGNOLI E ZANTI TONDI CARMEN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è informato delle condizioni ambientali di estrema inciviltà in cui sono costretti a vivere i minori ricoverati presso il centro di osservazione dell'istituto Ferrante Aporti di Torino.

I particolari di tali condizioni — rivelati dalla stampa cittadina e documentati dal medico provinciale che vi ha compiuto un sopralluogo — sono apparsi all'opinione pubblica tanto più scandalosi in quanto si verificano in una istituzione che dipende dalla responsabilità e dal diretto controllo del Ministero della giustizia.

Gli interroganti chiedono al Ministro se ritiene possibile un'azione formativa e rieducativa in un ambiente di vera e propria segregazione dove i ragazzi vivono in cunicoli larghi un metro e mezzo e lunghi due metri e venti, senza finestre, con servizi igienici paragonabili ai peggiori luoghi di pena, con il locale adibito a mensa fortemente umido e una intera sezione — quella della custodia preventiva — priva di riscaldamento.

Chiedono infine se non ritenga di dare disposizioni perché la richiesta del medico provinciale per una drastica e urgente rimozione delle condizioni di disagio e di sofferenza e per una ristrutturazione radicale dell'edificio possa trovare rapida ed effettiva soluzione. (4-05042)

SORGI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quale considerazione i dirigenti dell'ENEL intendano riservare alla regione abruzzese nella compilazione dei piani di investimento sia per l'ampliamento della rete

elettrica con particolare riguardo alle zone rurali, sia per la costruzione di nuovi impianti produttivi.

L'interrogante fa riferimento alle recenti dichiarazioni del massimo dirigente di tale ente di Stato, relative agli investimenti realizzati nei primi sei anni di attività per complessivi duemila miliardi di lire ed ai nuovi investimenti per oltre tremila miliardi programmati per il quinquennio 1969-73 e chiede di sapere in che misura questo settore della industria di Stato intende contribuire alla soluzione del gravissimo problema della piena occupazione abruzzese, tenendo presente che l'insufficiente ritmo di sviluppo della industrializzazione ad opera della iniziativa privata ha già originato per la regione il più vasto movimento di emigrazione, con un primato nella perdita di popolazione fra tutte le regioni italiane, e rischia di aggravare tale fenomeno rendendo vana ogni previsione di sviluppo per il prossimo decennio. (4-05043)

SORGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e programmazione economica, delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere in che modo intendano inserire negli studi sulla occupazione programmata le obiettive esigenze della regione abruzzese in merito al grave problema della lentezza del suo sviluppo economico, rivelatosi incapace di assorbire le nuove leve di lavoro, che da ormai 15 anni sono costrette ad emigrare in altre zone di Italia o anche all'estero, dando all'Abruzzo il triste primato della diminuzione di popolazione. Il fenomeno è destinato ad aggravarsi come dimostrano i calcoli previsionali sul crescente divario fra lo sviluppo demografico e il tasso di incremento dei posti di lavoro nei vari settori produttivi e di servizio. In particolare carente appare il ritmo di industrializzazione ad opera dell'iniziativa privata, sicché si ritiene indispensabile una speciale azione delle aziende statali o a partecipazione statale, le quali, studiando le naturali vocazioni economiche delle varie zone d'Abruzzo e tenendo conto del prossimo completamento di un nuovo sistema viario incentrato sul duplice incontro fra l'autostrada transappenninica Roma-Adriatico e l'autostrada adriatica, devono essere indotte da una ampia visione di politica economica e di sviluppo armonico nazionale a riservare alla regione nei loro programmi di investimento uno spazio ben più ampio di quanto non sia avvenuto nel passato, in modo

da offrire un contributo consistente alla soluzione del problema-base dell'Abruzzo '80, che secondo calcoli prudenziali consisterà nella creazione di oltre 70.000 posti di lavoro.
(4-05044)

ABBIATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che l'articolo 10, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dispone: « Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare »; che con circolare esplicativa in data 21 ottobre 1968 il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, in merito « agli atti o certificati che è vietato richiedere agli interessati », precisava: « essi consistono in tutta quella documentazione concernente stati e qualità personali o qualsiasi altro fatto giuridicamente rilevante (cittadinanza, situazione familiare, nascita, morte, diritti di proprietà risultanti da iscrizioni in pubblici registri, successioni testamentarie, ecc.), che la singola amministrazione sia tenuta a rilasciare per proprio dovere di ufficio o che, per una ragione qualsiasi, si trovi già in possesso e sia tuttora valida »; che con circolare n. 75/prot. n. 3/2163 in data 21 ottobre 1968 la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali disponeva, a sua volta, che in sostituzione del certificato catastale vi sia in atto « l'esplicita dichiarazione (del notaio rogante) di aver preso visione di un certificato esibito dalle parti interessate, cui sono riferite le descrizioni catastali dei beni trasferiti », ovvero, « ogni qualvolta (gli uffici) rilevino errati riferimenti catastali negli atti da cui dipendono le domande di voltura, ...l'esibizione del certificato da cui (il notaio rogante) ha dichiarato di aver desunto i dati catastali » — se non intenda richiamare la predetta Direzione generale alla scrupolosa osservanza della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, invitandola a non diramare istruzioni che frustrano gli scopi delle norme di semplificazione in essa contenute. (4-05045)

LAMANNA E GULLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali interventi intenda attuare per la difesa del salario e della occupazione dei lavoratori della cartiera Piro di Spezzano Albanese, che da mesi non paga le retribuzioni ai dipendenti e che minaccia la chiusura dell'impresa. (4-05046)

DI MARINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre l'invio all'amministrazione comunale di Eboli (Salerno) di un adeguato quantitativo di sostanze larvicide per la prevenzione di malattie infettive all'inizio della stagione calda, come del resto è stato già fatto per gli anni passati.

L'interrogante si permette di ricordare che alcuni anni fa la città di Eboli subì una grave epidemia di tifo e che ancora oggi periodicamente si accendono focolai di tifo e di epatite virale. (4-05047)

BUCCIARELLI DUCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative e quali conseguenti provvedimenti intendano adottare, entro i limiti delle rispettive competenze, per una urgente ed organica politica di sviluppo del Pratomagno in provincia di Arezzo, dotando la predetta zona montana, ricca di risorse naturali, delle indispensabili opere infrastrutturali, favorendo così un sicuro potenziamento di attività turistiche. (4-05048)

LEPRE E BALDANI GUERRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda provocare al fine di venire incontro alle istanze di sistemazione di trattamento economico e di carriera degli insegnanti tecnico-pratici e di applicazioni tecniche, da tempo reclamanti una definizione della loro posizione, largamente sacrificata anche da una normativa corrente nell'insegnamento dell'applicazione tecnica nella scuola media. (4-05049)

LEPRE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi del ritardo del riconoscimento della qualifica di combattente con concessione delle conseguenti provvidenze, alle « portatrici » di Paluzza, Timau e Cleulis della guerra 1915-18, valorose donne ormai ridotte a 160, serventi al fronte il rifornimento di armi e munizioni alla prima linea; riconoscimento premio del loro sacrificio di combattenti, in retta applicazione della legge n. 263 del 18 marzo 1968 e della circolare n. 16700 del 29 aprile 1968 del Ministero della difesa. (4-05050)

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza dello indecoroso stato in cui versa la palestra della ex Gil di San Daniele del Friuli, costruita a tutte spese del comune di San Daniele del Friuli e donata il 3 ottobre 1938 alla Gil e ora di fatto abbandonata, e quali urgenti provvedimenti intendano assumere per il ripristino della stessa, l'affidamento ad un bidello custode e la sua utilizzazione per la numerosa popolazione scolastica e della gioventù di quel laborioso centro, priva di idonei locali per le attività ginnico-sportive.

(4-05051)

FERIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per rimuovere la grave situazione in cui versano gli abitanti di Rigollo, frazione di Pellegrino Parmense (Parma), che non possono ancora usufruire di acqua potabile e relative condutture nelle abitazioni malgrado la brevissima distanza esistente dalla sorgente di Pianella che si trova a metri 150 da Rigollo. L'acqua viene tuttora prelevata a Pianella dagli abitanti di Rigollo con secchi ed altro sia per uso privato sia per dissetare il bestiame.

Gli abitanti di Rigollo lamentano inoltre di non potere utilizzare la strada che da Rigollo porta al bivio di Iggio perché, priva di qualsiasi manutenzione, è stata resa pericolosa dalle continue frane.

(4-05052)

IANNIELLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga di estendere agli assuntori delle ferrovie in concessione la regolamentazione recentemente concordata con le organizzazioni sindacali in ordine all'abolizione delle assuntorie delle ferrovie dello Stato ed al conseguente assorbimento del relativo personale.

Non è possibile, a parere dell'interrogante, ulteriormente sostenere la natura autonoma dei rapporti di lavoro tra impresa di trasporto in concessione e assuntori dopo il su richiamato accordo stipulato il 26 marzo 1969 per le ferrovie dello Stato; né è concepibile che le stesse prestazioni — servizi di biglietteria e manovra e custodia dei passaggi a livello — siano regolate in modo diverso a seconda che la gestione sia diretta dalle ferrovie dello Stato o concessa a privati.

Le recenti gravi agitazioni verificatesi, stanno a dimostrare che il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento di tale forma di appalto è maggiormente avvertito proprio nelle ferrovie concesse, ove, tra l'altro, le assuntorie vengono talvolta utilizzate anche per compiti e mansioni inerenti al movimento ed alla circolazione, compiti espressamente vietati dalle vigenti disposizioni in materia.

(4-05053)

FERIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno istituire, venendo incontro alle istanze degli allievi dell'Istituto industriale di Reggio Emilia, a partire dall'anno scolastico 1969-70 presso lo stesso istituto, una terza specializzazione in industrie alimentari.

Ciò si chiede in considerazione del fatto che:

1) a Modena fra l'istituto statale e quello provinciale legalmente riconosciuto, vi sono otto specializzazioni diverse degli istituti tecnici industriali: ciò permette di suddividere meglio gli studenti fra i vari indirizzi evitando ciò che avviene a Reggio ove da alcuni anni si diplomano intorno ai 250 periti industriali nelle due sole specializzazioni meccanici ed elettrotecnici, mentre le industrie locali non sono in grado di assorbirne un numero annuo così rilevante;

2) l'Istituto tecnico industriale di Reggio Emilia, il più vecchio tra gli istituti tecnici industriali statali dell'Emilia, è rimasto fermo alle due specializzazioni originarie, mentre gli altri hanno aumentato il numero degli indirizzi;

3) gli alunni che al termine del biennio di Reggio o delle sezioni staccate di Guastalla e C. Monti, desiderino continuare l'istituto industriale negli indirizzi prevalentemente chimici o fisici sono costretti ad abbandonare il loro istituto per chiedere l'iscrizione a Modena, Bologna e Mantova con notevoli spese per il soggiorno in dette città.

Agli studenti appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche è quindi preclusa la possibilità di seguire un corso di studi più confacente alle loro inclinazioni;

4) la specializzazione in industrie alimentari esiste in Emilia e Romagna soltanto presso l'istituto tecnico industriale di Forlì, mentre è noto che nell'Emilia occidentale ed in particolare nelle tre province di Reggio, Parma e Modena, numerose sono le industrie

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

alimentari di vario tipo per la produzione di derivati del latte, di zucchero, alcool, di conserve e paste alimentari, di mangimi per la lavorazione e la conservazione delle carni, della frutta e di altri alimenti;

5) le industrie alimentari e soprattutto quelle per la conservazione e produzione di cibi già pronti, sono in continuo sviluppo e buone si presentano oggi le prospettive di impiego per i diplomati;

6) l'indirizzo dell'istituto tecnico industriale in industria alimentare per il largo spazio che in esso viene fatto alla chimica e alla fisica applicate soddisfa le esigenze di quegli studenti maggiormente interessati a queste materie. (4-05054)

DI MAURO, CICERONE, ESPOSTO E SCIPIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda prendere per individuare e punire i responsabili del vile attentato compiuto, nella notte fra il 26 e il 27 marzo 1969, contro la sede del PCI in Tollo (Chieti).

Tale gesto teppistico è maturato nel clima euforico, di potenza illimitata e di impunità per le illegalità compiute, serpeggiante in certi settori del partito democratico cristiano della provincia di Chieti. (4-05055)

BARDELLI, MARRAS, SCUTARI, ESPOSTO, OGNIENE E BONIFAZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale posizione ha assunto nelle riunioni dei ministri dell'agricoltura dei paesi comunitari svoltesi nei giorni 24, 25 e 26 marzo 1969 per affrontare il problema dei prezzi agricoli per la prossima campagna, con particolare riferimento ai prodotti lattiero-caseari e allo smaltimento delle oltre 300.000 tonnellate di burro che giacciono nei magazzini francesi, tedeschi e olandesi che si stanno deteriorando e per sapere, altresì, se hanno fondamento le notizie di stampa secondo le quali nelle predette riunioni sarebbe stato deciso che, a far tempo dal 1° aprile 1969, andrà in attuazione un provvedimento CEE consistente nella concessione di un premio a fondo perduto ai piccoli allevatori che manderanno al macello le vacche da latte di loro proprietà e, nell'ipotesi che la notizia sopradetta sia fondata, quale atteggiamento abbia assunto in proposito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. (4-05056)

DE MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi del ritardo nella sistemazione in ruolo del personale non insegnante dell'università di Lecce, cui è stato comunicato l'avvenuto inquadramento fin dal 7 maggio 1968, mentre i relativi decreti non sono stati ancora trasmessi alla Corte dei conti, perché la ragioneria generale del Ministero pare non sia d'accordo con la direzione generale dell'istruzione universitaria.

Per conoscere, altresì, quali iniziative intenda assumere per l'assegnazione, presso la predetta università di Lecce, di personale subalterno fisicamente efficiente. Al riguardo, l'interrogante fa presente che le recenti direttive circa l'assunzione di tre unità, fra invalidi civili e invalidi del lavoro, giovano soltanto a sistemare in ruolo alcuni contrattisti che hanno la qualifica richiesta e prestano già servizio da anni presso l'università di Lecce. Questa, per altro, ha una nuova facoltà, un ulteriore edificio per tale facoltà a 5 chilometri da quello dove sono le altre facoltà ed ha un numero di studenti sempre crescente (oltre seimila, al 31 gennaio 1969), mentre gli impiegati d'ordine e gli uscieri sono sempre gli stessi. (4-05057)

DE MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i criteri seguiti per l'assegnazione di fondi in materia di edilizia universitaria e le modalità di ripartizione fra le Università di nuova istituzione (in particolare l'Università di Lecce) della quota del 10 per cento ad esse riservata dal penultimo comma dell'articolo 33 della legge 28 luglio 1967, n. 641. L'interrogante fa presente che nessun contributo è stato ancora erogato per le facoltà di lettere e magistero della predetta università di Lecce. (4-05058)

BIAMONTE. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sono informati che l'amministrazione comunale di Salerno:

mantiene nella posizione di fuori ruolo personale che presta lodevolmente servizio da moltissimi anni;

si rifiuta di riconoscere le mansioni che a molti dipendenti vengono affidate e gli stessi svolgono tali superiori mansioni, con diligenza e capacità;

non esamina, senza giustificato motivo, i titoli preferenziali che il personale acquisisce e che danno loro diritto all'immediato passaggio in ruolo a norma delle vigenti disposizioni di legge;

destina a lavori pesanti (bidelli che debbono pulire otto e più aule) gli assunti perché appartenenti a categorie speciali (invalidi civili, invalidi di guerra, ecc.);

per conoscere quali provvedimenti saranno adottati per sanare gli inconvenienti denunciati ed esigere il rispetto della legge nell'interesse degli appartenenti alle ricordate categorie speciali. (4-05059)

BIAMONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che a Nocera Inferiore (Salerno) gli operai che trovano salutare occupazione, i disoccupati, i pensionati, i piccoli commercianti e contadini sono costretti al pagamento dell'imposta di famiglia.

Di tale imposta non sono, invece, adeguatamente gravati e in alcuni casi completamente sgravati i grossi industriali, commercianti e terrieri.

Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per colpire i responsabili di tale grave situazione per la revisione del sistema tributario esistente in Nocera Inferiore. (4-05060)

BIAMONTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza:

della situazione di grave disoccupazione esistente a Salerno e nella provincia;

dello stato di crescente miseria che si registra in tutti i paesi e nelle campagne della provincia di Salerno, capoluogo compreso, per la mancanza di lavori pubblici, per il fermo nel settore edilizio e per la riduzione della mano d'opera nelle poche industrie esistenti;

della minaccia di chiusura di qualche opificio (zuccherificio ATI) in Battipaglia; Manifatture cotoniere meridionali e fabbriche di conserve alimentari in Nocera Inferiore;

dell'assoluta mancanza di lavoro, e perfino degli umilianti cantieri-scuola, in tutto il Cilento, comprensorio noto per la sua estrema povertà;

del sistema di reclutamento, da parte degli stabilimenti industriali salernitani, che scavalcano gli uffici di collocamento assu-

mono personale legato a note personalità e, sistematicamente invece si rifiutano di assumere operai o impiegati notoriamente appartenenti a sindacati o partiti non graditi ai padroni;

del mancato rispetto degli impegni assunti, da parte di coloro che dovevano industrializzare Salerno e la provincia, all'atto della concessione dei contributi statali, delle agevolazioni fiscali e delle costose concessioni dei comuni in materia di impiego della mano d'opera;

dell'evasione dei contributi assicurativi da parte dei datori di lavoro, circostanza facilmente accertabile attraverso il gettito, dei contributi stessi, agli uffici previdenziali.

Per chiedere di conoscere quali provvedimenti saranno adottati per eliminare tale grave insostenibile situazione. (4-05061)

FREGONESE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali iniziative intenda promuovere allo scopo di favorire l'apertura degli ambulatori specialistici da gestire a cura della sede ENPAS di Treviso.

Da alcuni anni è infatti aperta e non ancora conclusa una trattativa con l'ordine dei medici, il quale, non vedendo ancora accolta la sua rivendicazione in ordine al trattamento economico da riservare ai medici specialisti, rende praticamente impossibile l'apertura degli ambulatori le cui attrezzature sono costate all'Ente assicuratore una somma di 27 milioni.

La particolare situazione degli assistiti dall'ENPAS, soggetti alla assistenza indiretta, presenta tutta la urgenza di avviare l'attività di nuovi presidi sanitari, di fatto già esistenti ed inattivi. (4-05062)

DE MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per completare la statizzazione dell'università di Lecce la cui sovvenzione di lire 50 milioni annui è assolutamente insufficiente. Appare indispensabile all'interrogante completare la facoltà di scienze matematiche e fisiche estendendola anche alle scienze naturali nonché istituire almeno tre facoltà, tenendo presente che la università di Bari è già la terza università d'Italia come numero di iscritti ed è in serie difficoltà per far fronte al crescente numero di studenti della regione pugliese. (4-05063)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

LAMANNA E GIUDICEANDREA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure intenda adottare per garantire al più rigoroso rispetto delle norme sull'avviamento al lavoro nel comune di Longobucco (Cosenza).

L'interrogante, in particolare, chiede che il Ministro intervenga per assicurare:

1) che l'avviamento al lavoro avvenga sulla base della graduatoria (da rendere pubblica) dei lavoratori disoccupati, eliminando il sistema dell'avviamento sulla base delle richieste nominative, che si risolve sempre in odiose forme di discriminazione e di arbitrio;

2) che si costituisca con urgenza la commissione comunale per l'avviamento al lavoro;

3) che si ponga fine alla vergogna delle « baracche » che attualmente servono da dormitori, offrendo ai lavoratori idonei locali di abitazione. (4-05064)

PAGLIARANI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere in ordine al finanziamento delle opere progettate per la difesa del litorale interessante i comuni di Misano Adriatico e Bellaria-Igea Marina (Forlì), dove per effetto dei noti fenomeni erosivi, accentuato e aggravato dall'azione delle mareggiate invernali, sono praticamente scomparsi vasti tratti di arenile e sono minacciate le stesse costruzioni alberghiere, per cui ogni ritardo oltre ad accrescere il danno e il conseguente onere dello stato, favorisce un processo di degradazione di quelle località ad alto sviluppo turistico fino a comprometterne l'esistenza come tali.

L'interrogante pertanto fa presente l'urgenza di risolvere questa situazione — che, specie in un momento in cui le prospettive generali per la stagione prossima non appaiono del tutto tranquille, contribuisce ad esasperare lo stato di preoccupazione in cui si trovano le categorie e le popolazioni interessate — onde riportare la normalità in un settore tanto importante per la economia non solo della intera zona ma per il turismo nazionale di cui è parte rilevante. (4-05065)

LAMANNA E GIUDICEANDREA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali concreti interventi intenda attuare per ristrutturare e potenziare il de-

posito locomotive di Catanzaro Lido e, in particolare, per:

a) istituire un centro per mezzi leggeri;

b) integrare l'organico del personale, che, in contrasto alle norme di legge, ha subito una perdita di ben 49 unità;

c) la costruzione di case di abitazione al fine di soddisfare le esigenze del personale ferroviario. (4-05066)

FRANCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla definizione del caso relativo all'insegnante tecnico-pratico di ruolo Mizzau Oreste collocato a riposo il 1° ottobre 1964 con lettera del 26 settembre 1964, n. 1023/1 dopo avere partecipato agli esami della sessione autunnale e quindi prestato effettivamente servizio fino alla data citata presso la ex scuola di avviamento industriale di San Vito al Tagliamento (Udine), ma al quale all'atto della liquidazione provvisoria della pensione è stata trattenuta indebitamente la somma corrispondente agli stipendi dei mesi di luglio e agosto. (4-05067)

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali finanziamenti sono stati assegnati all'Ufficio provinciale dell'alimentazione di Brindisi in applicazione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 5;

e, ove non ne siano stati effettuati, per conoscere se non ritenga di dovere adottare subito i necessari provvedimenti al fine di consentire al predetto ufficio — subito dopo che l'apposita Commissione avrà proceduto, a sensi di legge, alla determinazione delle rese, in olio, delle olive — di dare inizio alla corresponsione, agli olivicoltori, dell'integrazione di prezzo. (4-05068)

MONASTERIO, DI MAURO, MORELLI, VENTUROLI, ALLERA, BIAGINI, ZANTI TONDI CARMEN E LA BELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga di dover accertare le circostanze nelle quali è stata autorizzata, il 16 luglio 1968, la registrazione (al n. 21127, come da elenco pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1969) della specialità medicinale Menocil.

Risulta infatti che la « Drugs and Food Administration » degli USA, paese in cui la citata specialità era stata inventata e presentata, nel 1965, sotto il nome di Aminorex, non ne aveva consentito l'impiego terapeutico e che, al momento della registrazione in Italia, illustri clinici di Stati dell'Europa centrale, nei quali ne era stato autorizzato l'uso, avevano, in comunicazioni ufficiali, attribuito al prodotto in parola l'insorgenza di gravi affezioni polmonari, sì da indurre successivamente gli stessi produttori (Cilag-Chemie svizzera) a sospenderne la vendita in Austria, Germania e Svizzera ed a non consentirne l'immissione nella rete distributiva italiana.

E per conoscere quali iniziative intende adottare — utilizzando, tra l'altro, l'Istituto superiore di sanità, con opportuni ampliamenti degli organici e l'attribuzione allo stesso dei necessari poteri — per porre fine alla grave carenza di controlli che si riscontra in Italia nell'impiego di sostanze medicamentose e alla (nella migliore delle ipotesi!) colpevole leggerezza con la quale se ne consente spesso la registrazione. (4-05069)

MONASTERIO, LA BELLA, VENTUROLI, MASCOLO, NATOLI, DI MAURO E BIAMONTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non reputi di dovere accertarsi — anche in adempimento dell'impegno assunto dal Governo, con l'accettazione di apposito ordine del giorno a conclusione dell'esame, da parte della Commissione igiene e sanità in sede legislativa, delle proposte di legge nn. 423 e 489 — che la Commissione di tutela di cui alla legge 5 febbraio 1965, n. 125, operi al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma, contenuta nella legge 9 ottobre 1967, n. 272, secondo la quale il trattamento economico normativo del personale degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma « dovrà essere pari a quello stabilito nei regolamenti per il personale degli ospedali riuniti di Roma ».

Risulta, infatti, agli interroganti che il regolamento organico del personale, sottoposto al vaglio della predetta Commissione di tutela, non corrisponde alla lettera ed allo spirito della citata legge n. 972 del 1967, prevedendosi in esso norme in palese contrasto con quelle vigenti per i dipendenti degli ospedali riuniti di Roma, così come confermano le vive rimostranze fatte — pare con scarso successo — da una commissione di medici al presidente degli Istituti in parola.

E per sapere, infine, se non creda di dover prospettare la inderogabile esigenza che sulle norme del predetto regolamento vengano consultati i sindacati interessati. (4-05070)

GIANNINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i piani relativi all'anno 1969 inoltrati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla commissione della CEE perché siano ammessi alle provvidenze comunitarie finanziabili dal FEOGA, sezione orientamento;

per sapere in particolare a quali comparti produttivi, a quali opere e a quali regioni essi piani si riferiscono e gli importi relativi. (4-05071)

LAMANNA E GIUDICEANDREA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali urgenti interventi intenda realizzare per indurre la Cassa per il Mezzogiorno e gli uffici dei corpi forestali, della legge speciale per la Calabria, dei consorzi di bonifica e dell'ente di sviluppo agricolo a rispettare ed applicare il contratto dei braccianti forestali regolarmente stipulato nel maggio del 1967 tra i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro della provincia di Cosenza. (4-05072)

MONASTERIO E FOSCARINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia informato delle intollerabili condizioni di disagio e di umiliazione in cui sono costretti a viaggiare i lavoratori e gli studenti che giornalmente usufruiscono dei treni della tratta Brindisi-Francavilla Fontana-Taranto, e particolarmente dei treni 4841, 4843, AT 541, 1950, 4850, 4852, 4854 ai quali sono normalmente assegnati, quali presunte carrozze, i più vecchi e indecorosi relitti del parco ferroviario, e per di più in numero del tutto insufficiente; e se abbia avuto notizia dei ripetuti clamorosi episodi con i quali gli utenti dei predetti treni hanno manifestato la loro legittima protesta e la loro indignazione;

e per conoscere i provvedimenti che, con l'indispensabile prontezza, intende prendere onde assicurare ai predetti viaggiatori — anche con l'eventuale ricorso a corse supplementari per le tratte più affollate — condizioni di viaggio umane e civili. (4-05073)

MONASTERIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia informato delle scene mortificanti che, allo sbarco degli emigranti greci diretti ai paesi dell'Europa centrale, si verificano bisettimanalmente nel porto di Brindisi. Risulta all'interrogante che centinaia e centinaia di lavoratori, per rifornirsi dell'acqua potabile occorrente durante il viaggio, sono costretti a fare affannosamente ressa intorno all'esile filo d'acqua dell'unica fontana pubblica — sita sul marciapiede ferroviario della stazione marittima — disponibile nella vasta zona portuale destinata al movimento viaggiatori. Si rileva, inoltre,

che le immediate adiacenze dell'approdo delle navi-traghetto sono prive di ogni sorta di attrezzature di conforto od igieniche (reperibili solo nel non vicino stabile della stazione marittima), essendosi provveduto soltanto alla costruzione di un piccolo edificio in cui sono installati recapiti della dogana, della guardia di finanza e di una agenzia di viaggio.

Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, con l'immediatezza che si impone, per supplire alle gravi carenze sopra denunciate, carenze che, oltretutto, non giovano al prestigio della organizzazione turistica del paese. (4-05074)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere a chi risalga la responsabilità dell'arresto avvenuto a Bologna di cinque studenti e di una giovane operaia - che due settimane fa avevano partecipato ad una manifestazione nei pressi della questura per chiedere la scarcerazione di uno studente lavoratore, tuttora in carcere - sotto speciosa accusa di aver partecipato il 5 marzo 1969 all'assalto della questura di Bologna.

« Peraltro, l'operazione di arresto, che ha visto pattuglie di agenti di prima mattina presentarsi simultaneamente alle abitazioni degli studenti, mentre la giovane operaia è stata arrestata all'entrata della fabbrica Longo, in cui è in corso una vertenza sindacale, è un altro episodio dell'opera di violenza e di repressione messa in atto, ormai da tempo, dalle forze di polizia e dall'intero apparato dello Stato, nel tentativo di spezzare la volontà dei lavoratori e degli studenti e di instaurare, maggiormente nelle zone operaie, un clima di terrore poliziesco tendente ad ostacolare le lotte economiche e politiche che si sviluppano nel paese.

« Gli interroganti chiedono infine di sapere se non si intenda procedere all'immediata scarcerazione degli arrestati, anche richiesta dalla popolazione di Bologna, scesa in sciopero generale in segno di solidarietà con i giovani, e disporre gli opportuni accertamenti per individuare le responsabilità di un comportamento che appare rispondere ad un disegno intimidatorio e repressivo.

(3-01217) « LAMI, BOIARDI, MINASI, GRANZOTTO, LATTANZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro, del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non considerino urgente procedere, alla definitiva approvazione del regolamento organico per il personale dell'Automobile club d'Italia (ACI).

Gli interroganti fanno rilevare che l'approvazione di detto regolamento organico porrebbe fine ad una ingiusta situazione che riguarda circa 2 mila dipendenti fuori ruolo su un totale di circa 3 mila dipendenti;

fanno presente ancora che l'ACI, pur essendo un ente autonomo, non può sottrar-

si ad una, ormai indilazionabile, regolamentazione economico-normativa, necessaria ad assicurare tranquillità ad un numero non trascurabile di dipendenti.

(3-01218)

« MAROCCO, FIOROT ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per sapere -

premessi che con una precedente interrogazione dell'agosto 1968, rimasta senza risposta, l'interrogante chiedeva i motivi per cui non venne determinata la sede dell'università calabrese entro i novanta giorni, scaduti proprio in quell'agosto, per come disposto dalla norma di legge e ne sollecitava il provvedimento; e che, ad oggi, nessun Governo ritenne di assumersi la responsabilità di proporre la sede del capoluogo della regione calabrese onde sollecitarne responsabilmente la decisione in sede competente;

ritenuto che in questi ultimi mesi viene montata una campagna campanilistica per la sede dell'università e del capoluogo a Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, con iniziative, riunioni, campagne di stampa che spingono a porre in urto le tre province calabresi ed a promotori di questa campagna si ritrovano in ogni capoluogo di provincia gli esponenti dei partiti governativi, nonché membri del Governo -

se non intenda assumersi le proprie responsabilità ed, attraverso una valutazione obiettiva quanto responsabile, proporre contemporaneamente una soluzione e per la sede universitaria e per il capoluogo di regione, pretendendo, come ha preteso ed ottenuto, la più cieca solidarietà per la politica in atto, che pur ha sacrificato gli interessi di avvenire e di vita di quella regione, dagli esponenti calabresi e dei partiti che lo reggono e del Governo, che abbandonino ogni meschina posizione campanilistica.

« Se non ritiene che il suo silenzio ed inerzia, malgrado che i novanta giorni previsti dalla norma per la determinazione della sede dell'università siano scaduti da oltre sette mesi e le elezioni regionali, quindi anche in Calabria, dovrebbero aver luogo fra 7-8 mesi, gli attribuirebbero gravi responsabilità per quel che si potrà determinare in Calabria e per l'esasperazione a cui tende una lotta campanilistica del genere e per decisioni che potrebbero scaturire nella confusione da intralazzi e compromessi; difatti la voce che corre, e che più esaspera, parla di un compromesso del genere tra alti esponenti di due

partiti governativi, adottato sottobanco, per la divisione della torta tra due province, alle spalle della terza.

« Se non ritiene che il silenzio prolungato del Governo e delle direzioni centrali dei partiti di maggioranza, possano indurre a sospettare che la lotta di campanile, alimentata da esponenti dei partiti al Governo, tende ad eludere la soluzione da dare ai problemi di lavoro e di vita portati in evidenza dalle lotte dei lavoratori, studenti e popolazioni calabresi, e che tendono ad estendersi ed intensificarsi.

(3-01219)

« MINASI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere:

se sia a conoscenza dell'avvenuta chiusura della facoltà di architettura di Torino, a partire dalle ore 14,30 del 27 marzo 1969, e tutto quanto senza che sia stata data nessuna comunicazione ufficiale dell'iniziativa;

se sia a conoscenza della notizia secondo cui l'iniziativa sarebbe stata presa dal consiglio di facoltà, quale risposta alla pacifica occupazione dell'istituto di elementi di architettura e rilievo dei monumenti, operata, a partire dalle ore 16,00 del 25 marzo 1969, dagli studenti, allo scopo di discutere i problemi della riforma universitaria, del ruolo del tecnico, dello sbocco professionale dello studente, dell'assetto della facoltà e delle prospettive del movimento studentesco;

se non ritenga l'iniziativa ed il modo con cui è stata presa assolutamente inammissibili nella situazione di attuale complessa problematicità della situazione della scuola, in cui va riconosciuto il valore della rivendicazione di partecipazione avanzata dagli studenti come componente essenziale della università;

se non ritenga che il carattere autoritario dell'iniziativa possa significare un deliberato tentativo di soffocare ogni possibilità di avvio ad una democratica gestione della università, favorendo invece un'atmosfera di tensione e di scontro radicalizzato fra gli studenti e le autorità accademiche;

se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente per far recedere i responsabili di questo grave provvedimento dalla loro decisione, riaprendo la facoltà di architettura di Torino agli studenti.

(3-01220) « AMODEI, CANESTRI, LIBERTINI, LEVI ARIAN GIORGINA, SULOTTO, DAMICO, TODROS, SPAGNOLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e degli affari esteri, per conoscere, in riferimento alle notizie di accordi bilaterali fra la CEE da una parte e singolarmente la Spagna, Israele, il Marocco e l'Algeria dall'altra, che prevedono anche una riduzione dell'80 per cento della tariffa esterna comune; quale sia stata l'azione del Governo in sede comunitaria in difesa della nostra agrumicoltura, già in gravissime condizioni economiche, ed a che punto sia la trattativa, recentemente preannunciata in Commissione di agricoltura dal Governo, per il miglioramento, nella sostanza e nella forma, della preferenza comunitaria da accordare ai nostri prodotti ortofrutticoli, ed in particolare a quelli agrumicoli.

(3-01221)

« DI LEO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e delle poste e telecomunicazioni, per sapere se conoscono la serie dei problemi che agitano in questi giorni la popolazione di Fronti, frazione dell'ex comune di Nicastro, oggi del nuovo comune di Terme Lamezia (Catanzaro).

« Quella frazione di oltre mille abitanti lamenta la mancanza delle fognature, della rete idrica che dia acqua a Fronti e ai tre rioni della frazione, malgrado che dal suo territorio transiti la condotta dell'acquedotto Silano, una condotta medica ed ostetrica, mentre nell'ex comune di Nicastro, con una popolazione di oltre 30 mila abitanti, distribuiti in frazioni e borgate di montagne vi sono solo due condotte mediche; la mancanza anche di un semplice armadio farmaceutico; di servizi postali, se si eccettuano le sole due buche per lettere esistenti nella frazione; la bassissima tensione della corrente elettrica con inconvenienti intuibili per l'assenza di una cabina che alimenti la frazione. Se non si vuole attribuire alla istituzione del nuovo grosso comune di Terme Lamezia il significato soltanto retorico per eludere i problemi reali di quelle popolazioni, si chiede di conoscere se intendano dare una soluzione ai problemi indicati, che purtroppo, alla vigilia degli anni '70 sono i problemi angosciosi di buona parte della popolazione calabrese.

(3-01222)

« MINASI ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità per conoscere quali urgenti ed indilazionabili iniziative intenda adottare per risolvere la grave e preoccupante crisi in cui versano i servizi periferici del Ministero della sanità per la deficienza numerica sempre più notevole che si lamenta nei ruoli dei medici provinciali a causa delle avvilenti condizioni di carriera ed economiche ad essi riservate, in contrasto con le sempre maggiori attribuzioni che nuove disposizioni di legge ed accresciute esigenze della società demandano agli uffici sanitari provinciali.

« Se perciò non intenda predisporre sollecitamente un piano organico che risolva gli aspetti più gravi di tale crisi ed in particolare:

1) la ristrutturazione della carriera dei medici provinciali attualmente invero modesta e priva di adeguato sviluppo;

2) la rivalutazione del trattamento economico determinato in misura inferiore a tutte le altre categorie di sanitari dipendenti da enti pubblici o mutualistici.

« Tale piano si rende indispensabile per porre riparo al continuo depauperamento subito dai ruoli organici di questi funzionari tecnici del Ministero, costretti ad abbandonare il servizio per intraprendere altre carriere più redditizie e meno gravose mentre, come risulta dai dati allarmanti recentemente forniti dal Consiglio superiore di sanità, va sempre maggiormente riducendosi il numero dei medici che partecipano ai concorsi banditi per la copertura dei posti che restano vacanti per insufficienza di concorrenti.

« Gli interpellanti desiderano, pertanto, conoscere dal Ministro quali conseguenze sono state tratte dal recente sciopero attuato dalla citata categoria che aveva chiesto almeno la concessione dell'indennità di rischio, già erogata ad altri funzionari tecnici, e che si attendeva una prova di considerazione per l'opera svolta in difesa della pubblica salute, opera che andrebbe meglio valutata con la adozione di provvedimenti intesi a risolvere integralmente i problemi riguardanti la benemerita categoria.

(2-00231) « DE LORENZO FERRUCCIO, CASANDRO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere:

1) se risponde a verità che nonostante le assicurazioni espresse dal Ministro dell'agricoltura il 23 gennaio 1969 in sede di Commissione agricoltura della Camera dei deputati, dell'intendimento del Governo di prorogare, anche per la campagna bieticola 1968-69, il principio mutualistico nelle modalità del pagamento bietole, in data recentissima il presidente del CIP abbia invece disposto l'abrogazione di tale sistema;

2) se, nella circostanza che tale notizia rispondesse al vero, non intendano immediatamente revocare tale decisione, sia in considerazione di quanto disposto dall'articolo 45 del regolamento 1009/67 CEE che consente disposizioni transitorie, sia nella constatazione che non si è provveduto a quanto disposto dall'articolo 23 del sopracitato regolamento che obbliga lo Stato membro, allorché fissa le quote di base per impresa, di prendere le misure necessarie, onde tener conto degli interessi dei produttori di barbabietole;

3) se non si ritiene che, a semine già avvenute, modificare le modalità di pagamento, non significhi ledere gravemente gli interessi di centinaia di migliaia di bieticoltori che hanno il diritto di conoscere, anzitempo, gli indirizzi culturali;

4) se non giudicano indispensabile che qualunque decisione in materia venga assunta dopo aver discusso il problema nelle sedi opportune e in un'equa trattativa con le organizzazioni professionali interessate.

(2-00232) « CRISTOFORI, LOBIANCO, ANDREONI, SPERANZA, MENGGOZZI, MATTARELLI, PREARO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato, per conoscere quali provvedimenti intendano mettere allo studio e sollecitamente attuare per procedere alla necessaria ristrutturazione delle norme che regolano tempi, modi e rapporti di lavoro nelle aziende a partecipazione statale, anche in riferimento ad alcune recenti innovazioni introdotte da una società privata italiana, la "Pirelli", nelle proprie aziende.

« In particolare dovrebbe essere considerata la opportunità di avviare una politica

sociale che porti alla graduale realizzazione dei seguenti traguardi:

adozione della settimana lavorativa di cinque giorni;

riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di retribuzione;

migliore adeguamento dell'orario di lavoro (e in particolare dei turni) alle necessità familiari;

introduzione del principio del " lavoro a tempo parziale " per il personale femminile;

adozione dell'orario unico anche per gli impiegati;

facilitazioni per i lavoratori-studenti;

riconoscimento del diritto di assemblea dei lavoratori.

« Si dovrebbe intanto procedere alla costituzione di organi di consultazione con i sindacati e direttamente anche con tutte le componenti aziendali (dagli operai ai dirigenti) per la creazione di moderne forme di partecipazione democratica alla gestione ed alla proprietà delle aziende stesse.

« Forme incipienti di partecipazione operaia nell'interno delle aziende industriali a partecipazione statale dovrebbero costituire l'inizio di una politica per l'applicazione del principio della " azienda come comunità " anche nel settore privato e per l'attivo inserimento in una società compiutamente democratica di gruppi sociali ancora in condizioni di marginalizzazione, in cui continuano a trovarsi in modo particolare, oltre che i contadini, anche gli operai.

(2-00233)

« SORGI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze per sapere quali provvedimenti intenda adottare per la ristrutturazione dell'intero settore del tabacco.

« Gli interpellanti in particolare desiderano conoscere se il Governo intenda:

1) mantenere il regime di monopolio dei tabacchi (dalla fase di coltivazione alla vendita dei prodotti lavorati);

2) sopprimere l'istituto della " concessione speciale ", causa prima dell'attuale onerosa gestione dell'Azienda dei monopoli e dell'arretratezza della tabacchicoltura;

3) favorire dalla prossima campagna — mediante adeguati mezzi finanziari — il trasferimento delle attrezzature dei " concessio-

nari speciali " all'Azienda dei monopoli ed alle cooperative fra tabacchicoltori;

4) garantire la necessaria autonomia dell'Azienda, attraverso l'ammodernamento dei vigenti, superati regolamenti che oggi ne appesantiscono oltremodo la funzionalità, includendo negli organismi collegiali, a tutti i livelli, la rappresentanza delle organizzazioni sindacali e professionali;

5) incorporare nell'Azienda l'istituto sperimentale dei tabacchi e promuovere la più ampia sperimentazione scientifica nei singoli compartimenti;

6) procedere, ove occorra, ad un cambiamento delle varietà prodotte, tenendo conto delle esigenze di ordine sociale, specialmente nel Mezzogiorno, dove la tabacchicoltura contribuisce in modo determinante alla formazione degli scarsi redditi ed assicura un notevole impiego di mano d'opera che altrimenti resterebbe disoccupata.

« Gli interpellanti chiedono, altresì, di conoscere se il Governo, data l'importanza e il rilievo che il settore riveste, non ritenga giusto evitare ogni provvedimento delegato, in modo da consentire un ampio e approfondito dibattito in Parlamento.

(2-00234) « FOSCARINI, BONIFAZI, CAPONI, CESARONI, DI MARINO, D'IPPOLITO, ESPOSTO, GIANNINI, LA BELLA, LAVAGNOLI, LIZZERO, MONASTERIO, MARRAS, PASCARIELLO, REICHLIN, SCUTARI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e degli affari esteri, sulle decisioni prese il 25 marzo 1969 a Bruxelles dai " ministri degli esteri dei Sei ", in base alle quali sono state approvate le proposte fatte a suo tempo dalla commissione del MEC per accordare rilevanti diminuzioni del dazio sugli agrumi importati nella CEE da alcuni paesi dell'area mediterranea, nostri diretti concorrenti; gli interpellanti chiedono di conoscere, in particolare, in base a quali ragioni è stato stabilito l'atteggiamento del rappresentante italiano favorevole a detta riduzione che risulta in netto contrasto sia con gli interessi, immediati e di prospettiva, dei produttori agrumicoli italiani (concentrati prevalentemente nelle regioni meridionali, che riceveranno, in tal modo, un altro grave colpo sul piano del reddito e dello sviluppo generale) sia con gli impegni recentemente assunti, in senso completamen-

te diverso, dal ministro dell'agricoltura e foreste in sede parlamentare; gli interpellanti chiedono di conoscere, infine, quali strumenti si intenda utilizzare per salvaguardare le possibilità di consolidamento e di sviluppo del settore agrumicolo nazionale, gravemente minacciato dalle preferenze accordate ai Paesi terzi, che comportano riduzioni sulla tariffa comune esterna del 40 per cento a favore dei prodotti provenienti da Israele, Spagna e Turchia, e, addirittura dell'80 per cento, per

quelli provenienti dalla Tunisia e dal Marocco e per sapere quali misure e provvedimenti straordinari stimino di poter utilmente adottare per mantenere fede agli impegni assunti sia nei confronti dei contadini produttori sia nei confronti del Parlamento.

(2-00235) « AVOLIO, MINASI, GATTO, CACCIA-
TORE, MAZZOLA ».